REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI MATERA
COMUNI DI MONTESCAGLIOSO E POMARICO

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.LGS. 387/2003

Progetto Definitivo

Parco eolico "Piana dell'Imperatore" e opere connesse

Opere di utenza e Opere di rete

TITOLO ELABORATO

A.17.1 Studio di Impatto Ambientale - Quadro di riferimento programmatico

CODICE ELABORATO

COMMESSA	FASE	ELABORATO	REV.
F0355	B	R01	B

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione

SCALA

—

giugno 2021	emissione per revisione punto di consegna	GMA – Geotech Srl	GDS – Geotech Srl	GMA – Geotech Srl
ottobre 2020	prima emissione	GMA	GDS	GMA
DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

PROPONENTE

FRI-EL S.p.A.
Piazza della Rotonda 2
00186 Roma (RM)
fri-elspa@legalmail.it
P. Iva 01652230218
Cod. Fisc. 07321020153

PROGETTAZIONE

GEOTECH S.r.l.
SOCIETA' DI INGEGNERIA
Via Nani, 7 Morbegno (SO)
Tel/fax 0342 610774 - 0342 1971501
E-mail: info@geotech-srl.it
sito: www.geotech-srl.it

SOCIETA' CERTIFICATA

F4 ingegneria srl
via Di Giura - Centro Direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1 944 797 - Fax: +39 0971 5 54 52
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
(ing. Giuseppe Manzi)

ORDINE DEI GEOLOGI della LOMBARDIA
NICOLA RICCIARDINI
geologo specialista
Albo n. 1293 AP
sezione A

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Dott. Ing. PIETRO RICCIARDINI
n. 449 Sezione A
a-Civile e ambientale
b-Industriale
c-Dell'Informazione

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI "POTENZA"
DOTT. ING. MANZI GIUSEPPE
N.° 1975

AENOR ER Azienda Certificata ISO 9001
Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegne- ria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).
CERTIFIED IQNet

Sommario SIA Parte 1 - Quadro di riferimento programmatico

1 Inquadramento territoriale 3

2 Riferimenti normativi 7

2.1 Settore ambientale 7

2.2 Settore energetico 8

3 Pianificazione in materia di energia 10

3.1 Strategia dell'Unione Europea 10

3.2 Strategia Energetica Nazionale 2017 11

3.3 Pianificazione regionale 12

Quadro di riferimento programmatico 16

4 Vincoli territoriali ed ambientali 17

4.1 Vincolo paesaggistico 17

4.2 Vincolo architettonico – beni culturali 20

4.3 Vincolo archeologico – beni culturali 20

4.4 Vincolo idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923 22

5 Vincolo ambientale (parchi e riserve) 25

5.1 Vincolo ambientale - (Siti Rete Natura 2000) Zone a Protezione Speciale ZPS, Siti d'Interesse Comunitario SIC e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) 26

5.2 Le aree I.B.A. - Important Birds Areas 28

5.3 Pianificazione di Bacino Idrografico (PAI e PGRA) 28

5.4 Piano regionale di tutela delle acque 33

6 Coerenza del progetto con la l.r. n. 54 del 30 dicembre 2015 36

7 Gli strumenti urbanistici comunali 38

8 Conclusioni 39

Sommario parte 2 – Quadro di riferimento programmatico opere di rete

1. Premessa 4

2. Inquadramento territoriale 6

3. Interventi in progetto 9

3.1.1 Elettrodotti aerei a 150 kV di raccordo alla "SE Montescaglioso" 9
3.1.2 Stazione Elettrica "SE Montescaglioso" 9
3.1.3 Riepilogo degli interventi in progetto 10

4. Quadro di riferimento programmatico 12

5. Riferimenti normativi 13

5.1 Settore ambientale 13
5.2 Settore energetico 14

6. Pianificazione in materia di energia 16

6.1 Strategia dell'Unione Europea 16
6.2 Strategia Energetica Nazionale 2017 17
6.3 Pianificazione regionale in ambito energetico 18

7. Politiche comunitarie 22

7.1 Strategia europea 2020 – Programmi Regionali 23
7.1.1 PO FESR Regione Basilicata 2014-2020 24
7.1.2 Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020 – S3 Basilicata 25
7.1.3 PO FSE Basilicata 27

7.1.4 Le politiche dell'unione europea. Un'energia sostenibile, sicura e a prezzi contenuti per gli europei (Nov. 2014) 30

8. Pianificazione e programmazione nazionale 32

8.1 Normativa nazionale di settore 32

8.1.1 Quadro Strategico Nazionale (QSN 2007-2013) 34

8.1.2 Piano Energetico Nazionale 35

8.1.3 Strategie energetiche nazionali (SEN) 36

8.2 Pianificazione di Bacino Idrografico (PAI e PGRA) 37

8.2.1 Piano stralcio funzionale del Piano di Bacino per la difesa del rischio idrogeologico (PAI) 40

8.2.1.1 Piano stralcio delle aree di versante 41

8.2.1.2 Piano stralcio delle fasce fluviali 42

8.2.1.3 Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 43

9. Pianificazione e programmazione regionale 46

9.1 Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) 46

9.2 Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Basilicata 49

9.3 Piano Territoriale Paesistico del Metapontino 57

9.4 Piano Forestale ambientale regionale 2013-2022 58

9.5 PSR FEASR 60

9.6 Piano Regionale delle Coste 61

10. Pianificazione di livello provinciale 62

11. Pianificazione di livello comunale 63

11.1 Regolamento Urbanistico del Comune di Montescaglioso 63

12. Quadro vincolistico 69

12.1 Aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 – Vincoli paesaggistici 69

12.1.1 Vincolo architettonico – beni culturali 76

12.1.2 Vincolo archeologico 76

12.2 Vincolo idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923 77

12.3 Vincolo ambientale (Parchi e Riserve) 79

12.4 Usi civici 80

12.5 Vincoli militari e aviosuperfici 82

12.6 Altri vincoli 82

12.7 Vincolo ambientale - naturalistico (Siti Rete Natura 2000) Zone a Protezione Speciale ZPS, Siti d'Interesse Comunitario SIC e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) 82

12.7.1 Zone a Protezione Speciale (ZPS) 83

12.7.2 Siti di Interesse Comunitario (SIC) 84

12.7.3 Zona Speciale di Conservazione (ZSC) 84

12.7.4 Aree I.B.A. - Important Birds Areas 85

13. Conclusioni 87

PARTE 1

1 Inquadramento territoriale

Come anticipato in premessa, l'area individuata per la realizzazione della presente proposta progettuale interessa i territori comunali di Montescaglioso e Pomarico, entrambi appartenenti alla provincia di Matera. Nello specifico, il primo Comune sarà interessato dall'installazione di 7 aerogeneratori, con relative opere civili e di connessione, il secondo ospiterà l'ottava macchina eolica e le relative reti infrastrutturali ed elettriche. Il territorio comunale di Montescaglioso sarà, inoltre, interessato dalla realizzazione del cavidotto esterno destinato al trasposto dell'energia prodotta dal parco e di una nuova stazione di trasformazione MT/AT per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).

La soluzione di connessione (soluzione tecnica minima generale STMG - codice pratica del preventivo di connessione 201000123 del 03.06.2020), prevede che il futuro impianto eolico sia collegato in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) di smistamento della RTN a 150 kV da inserire in entra-esce alle linee RTN a 150 kV "Filatura – Pisticci CP" e "Italcementi – Italcementi Matera", previa realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Sviluppo Terna, in particolare:

- raccordi tra la linea 150 kV "Italcementi – Italcementi Matera" e le CP Amendolara, Rotondella e Policoro;
- richiusura della linea 150 kV "Italcementi – Italcementi Matera", previo adeguamento, sulla SE 380/150 kV di Matera, valutando eventualmente di realizzare una nuova SE 150 kV in adiacenza alla stazione dell'Utente Italcementi Matera.

Il collegamento in antenna avverrà mediante la realizzazione di una sottostazione utente di trasformazione dedicata che ospiterà il nuovo stallo produttore AT.

Il futuro parco eolico, costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria massima pari a 5.625 MW, per una potenza complessiva di 45.00 MW, interesserà una fascia altimetrica compresa tra i 200 ed i 350 m s.l.m. nel settore sud occidentale del territorio comunale di Montescaglioso ed in quello sud orientale di Pomarico, destinata principalmente a pascolo e a colture cerealicole stagionali che conferiscono al paesaggio caratteristiche di antropizzazione tali da non favorire processi di completa rinaturalizzazione.

Il modello di aerogeneratore attualmente previsto dalla proposta progettuale in esame è caratterizzato da un diametro massimo del rotore pari a 162 m e da un'altezza complessiva al tip (punta) della pala di 200 m, quindi si tratterà di macchine di grande taglia. In particolare, i modelli commerciali che attualmente soddisfano questi requisiti tecnico-dimensionali sono: SG 155 5.8 MW (limitati a 5.625 MW) HH 122.5, GE 158 5.5 MW HH 121, V162 5.6 HH 119.

I comuni limitrofi a quello di Montescaglioso, che ospiterà la maggior parte delle opere previste dal nuovo intervento, sono i seguenti: Pomarico (MT) e Miglionico (MT) ad ovest, Matera nel settore settentrionale, Ginosa (TA) ad est, Bernalda (MT) e Pisticci (MT) in quello meridionale.

L'area del parco eolico ricade in zona classificata agricola (zona E) come desunto dagli strumenti urbanistici dei comuni interessati ed insiste in una zona in cui non sussistono, a tutt'oggi, agglomerati abitativi permanenti, sebbene, nel territorio interessato dall'intervento siano presenti alcune masserie, poste comunque ad una distanza superiore a 550 m dagli aerogeneratori previsti in progetto, come può evincersi dalla cartografia tematica allegata, per cui, presumibilmente, non subiranno turbamenti dovuti alla presenza delle pale eoliche.

Dal punto di vista della vegetazione, l'area è costituita prevalentemente da terreni seminativi con una copertura vegetale destinata alla coltivazione di grano, anche se in alcune zone presenta

pure vegetazione arborea e boschiva che verrà comunque tutelata ed assolutamente non interessata dall'intervento.

La scelta dell'ubicazione delle macchine eoliche ha tenuto conto, principalmente, delle condizioni di ventosità dell'area (direzione, intensità e durata), della natura geologica del terreno oltre che del suo andamento plano - altimetrico. Naturalmente tale scelta è stata subordinata anche alla valutazione del contesto paesaggistico e ambientale interessato, oltre al rispetto dei vincoli di tutela del territorio ed alla disponibilità dei suoli.

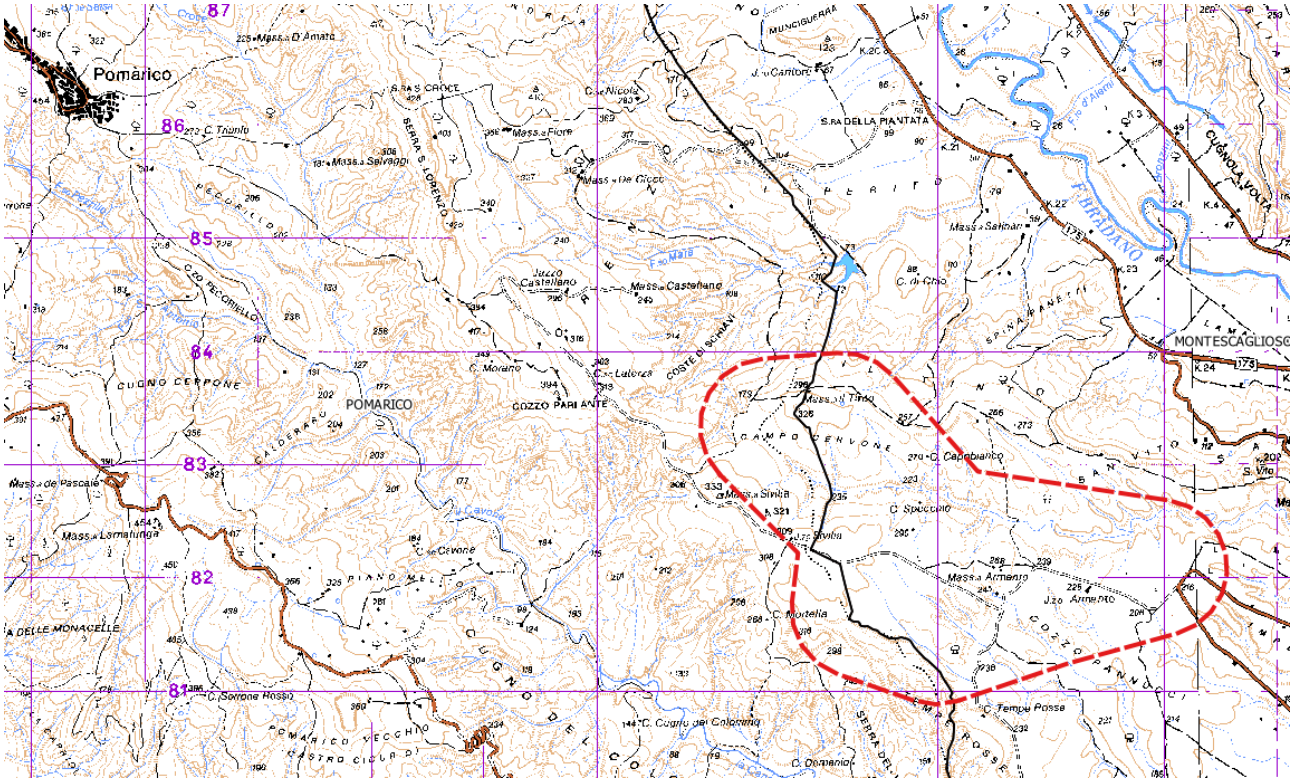

Figura 1: inquadramento territoriale su base IGM 1:50000 con indicazione dell'area di intervento

La disposizione degli aerogeneratori è stata scelta in modo da evitare il cosiddetto "effetto selva" dai punti di osservazione principali. Nella figura di seguito riportata è possibile visualizzare il lay-out del parco in oggetto su base ortofoto.

Figura 2: layout di impianto su base ortofoto

Nell'area di intervento sono presenti le seguenti reti infrastrutturali:

- di tipo viario: in particolare sono da annoverare la SS 407 Basentana a sud e la SP 3 a nord; SP 154 ad est ed, infine, SP 211 ad est ed a sud-ovest. L'area del parco è attraversata da una serie di strade locali ed interpoderali. Inoltre, in corrispondenza dell'intersezione tra la Strada Provinciale Demanio Campagnolo e la SP 154 è prevista la realizzazione di un'area di cantiere-trasbordo che avrà lo scopo di consentire un più agevole approvvigionamento dei componenti dell'aerogeneratore presso le singole postazioni di montaggio;
- elettrodotti: le linee che transitano nell'area sono sia in BT che in MT ed AT;
- rete telefonica su palo.

Per quanto riguarda le peculiarità ambientali, si premette che l'installazione delle opere previste non insiste in aree protette o soggette a tutela, e relative aree buffer, ai sensi della normativa e della pianificazione vigente.

Per ciò che riguarda i terreni interessati dalla messa in opera del tracciato del cavidotto interrato destinato al trasporto dell'energia elettrica prodotta dal parco eolico, questo è stato individuato con l'obiettivo di minimizzare il percorso per il collegamento dell'impianto alla RTN e di interessare, per quanto possibile, territori privi di peculiarità naturalistico-ambientali.

In particolare, al fine di limitare e, ove possibile, eliminare potenziali impatti per l'ambiente la previsione progettuale del percorso della rete interrata di cavidotti ha tenuto conto dei seguenti aspetti:

- utilizzare, se possibile, viabilità esistente, al fine di minimizzare l'alterazione dello stato attuale dei luoghi e limitare l'occupazione territoriale, nonché l'inserimento di nuove infrastrutture sul territorio;
- impiegare viabilità esistente il cui percorso non interferisca con aree urbanizzate ed abitate, al fine di ridurre i disagi connessi alla messa in opera dei cavidotti;

- minimizzare la lunghezza dei cavi al fine di ottimizzare il layout elettrico d'impianto, garantirne la massima efficienza, contenere gli impatti indotti dalla messa in opera dei cavidotti e limitare i costi sia in termini ambientali che economici legati alla realizzazione dell'opera;
- garantire la fattibilità della messa in opera limitando i disagi legati alla fase di cantiere.

Infine, si vuole rappresentare che, conformemente a quanto richiesto dal Gestore della RTN, la scelta dimensionale e localizzativa dell'impianto eolico in oggetto ha tenuto conto della distanza del punto previsto per la connessione alla rete di conferimento dell'energia, al fine di minimizzare la lunghezza complessiva dei cavidotti di collegamento e di tutte le infrastrutture ad essi associate.

Si rimanda agli elaborati di progetto per gli approfondimenti relativi ai dettagli tecnici dell'opera proposta.

2 Riferimenti normativi

2.1 Settore ambientale

Per quanto riportato in premessa, al fine di realizzare l'opera in esame è necessario attivare un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale a livello statale presso il Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi della Parte II del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. che recepisce le varie direttive comunitarie, emanate nel corso degli anni.

Quindi, dal punto di vista normativo le procedure di Valutazione Ambientale sono regolate:

- a livello nazionale da:
  - d.lgs. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. tra cui vanno segnalati il d.lgs. n. 4/2008, il d.lgs. n. 128/2010, il d.lgs n. 46/2014 ed il d.lgs n. 104/2017;
- a livello locale (di Regione Basilicata) da:
  - legge regionale 14 dicembre 1998 n. 47 "*Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e norme per la Tutela dell'Ambiente*" che ordina a scala regionale la materia "*al fine di tutelare e migliorare la salute umana, la qualità della vita dei cittadini, della flora e della fauna, salvaguardare il patrimonio naturale e culturale, la capacità di riproduzione dell'ecosistema, delle risorse e la molteplicità delle specie*".

Altre normative di tutela ambientale che sono state prese in considerazione nella redazione del presente documento sono:

- R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 "Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali";
- Direttiva europea n. 92/42/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat) "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica";
- Direttiva europea n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nei parchi nazionali e regionali, nelle aree vincolate ai sensi dei Piani Stralcio di Bacino redatti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
- d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357 di recepimento della Direttiva 92/43/CEE;
- d.lgs. 22 gennaio 2004, n, 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

2.2 Settore energetico

Con riferimento alla natura del progetto sono stati considerati gli obiettivi primari della più recente pianificazione energetica e di controllo delle emissioni adottata sia a livello sovranazionale (Comunità Europea) che nazionale e locale. A livello europeo tali obiettivi possono riassumersi in:

- rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e della competitività dell'economia europea;
- rispetto e protezione dell'ambiente.

Il quadro programmatico di riferimento dell'Unione Europea relativo al settore dell'energia comprende i seguenti documenti:

- le strategie dell'Unione Europea, incluse nelle tre comunicazioni COM (2015) 80, COM (2015) 81 e COM (2015) 82;
- il "Pacchetto Clima-Energia 20-20-20", approvato il 17 dicembre 2008;
- il Protocollo di Kyoto.

Gli strumenti normativi e di pianificazione a livello nazionale relativi al settore energetico sono i seguenti:

- Piano Energetico Nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988;
- Conferenza Nazionale sull'Energia e l'Ambiente del 1998;
- Carbon Tax, introdotta ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 448/1998;
- legge n. 239 del 23 agosto 2004, sulla riorganizzazione del settore dell'energia e la delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
- Strategia Energetica Nazionale 2017, approvata con Decreto Ministeriale del 10 novembre 2017.

Ulteriori provvedimenti legislativi, che negli ultimi anni hanno mirato alla diversificazione delle fonti energetiche, ad un maggior sviluppo della concorrenza ed una maggiore protezione dell'ambiente, sono i seguenti:

- legge 9 gennaio 1991 n.9, concernente la parziale liberalizzazione della produzione di energia elettrica;
- legge 9 gennaio 1991 n.10, concernente la promozione del risparmio di energia e dell'impiego di fonti rinnovabili;
- provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, che ha fissato le tariffe incentivanti, definendo l'assimilabilità alle fonti rinnovabili sulla base di un indice di efficienza energetica a cui commisurare l'entità dell'incentivazione;
- delibera CIPE 126/99 del 6 agosto 1999 "Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili", con il quale il Governo italiano individua gli obiettivi da percorrere per ciascuna fonte;
- legge 1 giugno 2001, n.120 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici", tenutosi a Kyoto l'11 dicembre 1997";
- decreto legge 7 febbraio 2002 contenente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Tale decreto, conosciuto come "Decreto Sblocca centrali", prende avvio dalla constatata necessità di un rapido incremento della capacità nazionale di produzione di energia elettrica;
- decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE (oggi sostituita e modificata dalla Direttiva 2009/28/CE) relativa alla

promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

- legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e Legge 29 novembre 2007 n. 222 (Collegato alla Finanziaria 2008). Individuazione di un nuovo sistema di incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, che prevede, in alternativa, su richiesta del Produttore: il rilascio di certificati verdi oppure una tariffa onnicomprensiva. Questo quadro di incentivi è stato modificato dal d.m. 18.12.2008, dal d.m. 6.7.2012 e, da ultimo, dal d.m. 23.6.2016. Quest'ultimo decreto, con riferimento agli impianti eolici di grossa taglia e di nuova realizzazione, prevedeva che gli stessi potessero essere incentivati a seguito di aggiudicazione delle procedure competitive di asta al ribasso.
- legge n. 99/2009, conversione del cosiddetto DDL Sviluppo, stabilisce le "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- d.lgs. 8 luglio 2010 n. 105 "Misure urgenti in materia di energia" così come modificato dalla l. 13 agosto 2010 n.129 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi";
- decreto dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ", in cui sono definite le linee guida nazionali per lo svolgimento del procedimento unico ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, nonché linee guida per gli impianti stessi.

A livello regionale sono stati considerati i seguenti atti normativi:

- Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.) - pubblicato sul BUR n. 2 del 16 gennaio 2010;
- disciplinare per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2260 del 29 dicembre 2010, modificato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 19 gennaio 2016;
- l.r. 19 gennaio 2010 n. 1 "Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - l.r. n. 9/2007";
- l.r. 26 aprile 2012 n. 8 "Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";
- l.r. 09 agosto 2012 n. 17 "Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2012, n. 8";
- d.g.r. 07 luglio 2015 n. 903 "d.m. del 10 settembre 2010. Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- l.r. 30 dicembre 2015 n. 54 "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del d.m. 10 settembre 2010".

3 Pianificazione in materia di energia

3.1 Strategia dell'Unione Europea

Le linee generali dell'attuale strategia energetica dell'Unione Europea sono state recentemente delineate nel pacchetto "Unione dell'Energia", che mira a garantire all'Europa e ai suoi cittadini energia sicura, sostenibile e a prezzi accessibili. Misure specifiche riguardano cinque settori chiave, fra cui sicurezza energetica, efficienza energetica e decarbonizzazione.

Il pacchetto "Unione dell'Energia" è stato pubblicato dalla Commissione il 25 febbraio 2015 e consiste in tre comunicazioni:

- una strategia quadro per l'Unione dell'energia, che specifica gli obiettivi dell'Unione dell'energia e le misure concrete che saranno adottate per realizzarla - COM (2015) 80;
- una comunicazione che illustra la visione dell'UE per il nuovo accordo globale sul clima, che si tenuto a Parigi nel dicembre 2015 - COM (2015) 81;
- una comunicazione che descrive le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica entro il 2020 - COM (2015) 82.

Il 16 febbraio 2016, facendo seguito all'adozione da parte dei leader mondiali del nuovo accordo globale e universale tenutosi a Parigi del 2015 sul cambiamento climatico, la Commissione ha presentato un nuovo pacchetto di misure per la sicurezza energetica, per dotare l'UE degli strumenti per affrontare la transizione energetica globale, al fine di fronteggiare possibili interruzioni dell'approvvigionamento energetico.

L'accordo di Parigi contiene sostanzialmente quattro impegni per i 196 stati che lo hanno sottoscritto:

- mantenere l'aumento di temperatura inferiore ai 2 °C, e compiere sforzi per mantenerlo entro 1.5 °C;
- smettere di incrementare le emissioni di gas serra il prima possibile e raggiungere nella seconda parte del secolo il momento in cui la produzione di nuovi gas serra sarà sufficientemente bassa da essere assorbita naturalmente;
- controllare i progressi compiuti ogni cinque anni, tramite nuove Conferenze;
- versare 100 miliardi di dollari ogni anno ai paesi più poveri per aiutarli a sviluppare fonti di energia meno inquinanti.

Il pacchetto presentato dalla Commissione nel 2015 indica un'ampia gamma di misure per rafforzare la resilienza dell'UE in caso di interruzione delle forniture di gas. Tali misure comprendono una riduzione della domanda di energia, un aumento della produzione di energia in Europa (anche da fonti rinnovabili), l'ulteriore sviluppo di un mercato dell'energia ben funzionante e perfettamente integrato nonché la diversificazione delle fonti energetiche, dei fornitori e delle rotte. Le proposte intendono inoltre migliorare la trasparenza del mercato europeo dell'energia e creare maggiore solidarietà tra gli Stati membri. I contenuti del pacchetto "Unione dell'Energia" sono definiti all'interno delle tre comunicazioni sopra citate.

Il Pacchetto Clima ed Energia 20-20-20, approvato il 17 dicembre 2008 dal Parlamento Europeo, costituisce il quadro di riferimento con il quale l'Unione Europea intende perseguire la propria politica di sviluppo per il 2020, ovvero riducendo del 20%, rispetto al 1990, le emissioni di gas a effetto serra, portando al 20% il risparmio energetico e aumentando al 20% il consumo di fonti

rinnovabili. Il pacchetto comprende, inoltre, provvedimenti sul sistema di scambio di quote di emissione e sui limiti alle emissioni delle automobili.

In dettaglio il Pacchetto 20-20-20 riguarda i seguenti temi:

- sistema di scambio delle emissioni di gas a effetto serra: il Parlamento ha adottato una Direttiva volta a perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra, con l'obiettivo di ridurre le emissioni dei gas serra del 21% nel 2020 rispetto al 2005. A tal fine prevede un sistema di aste, a partire dal 2013, per l'acquisto di quote di emissione, i cui introiti andranno a finanziare misure di riduzione delle emissioni e di adattamento al cambiamento climatico;
- ripartizione degli sforzi per ridurre le emissioni: il Parlamento ha adottato una decisione che mira a ridurre del 10% le emissioni di gas serra prodotte in settori esclusi dal sistema di scambio di quote, come il trasporto stradale e marittimo o l'agricoltura;
- cattura e stoccaggio geologico del biossido di carbonio: il Parlamento ha adottato una Direttiva che istituisce un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ecosostenibile di biossido di carbonio (CO_2);
- accordo sulle energie rinnovabili: il Parlamento ha approvato una Direttiva che stabilisce obiettivi nazionali obbligatori (17% per l'Italia) per garantire che, nel 2020, una media del 20% del consumo di energia dell'UE provenga da fonti rinnovabili;
- riduzione dell'emissione di CO_2 da parte delle auto: il Parlamento ha approvato un Regolamento che fissa il livello medio di emissioni di CO2 delle auto nuove;
- riduzione dei gas a effetto serra nel ciclo di vita dei combustibili: il Parlamento ha approvato una direttiva che, per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, stabilisce le specifiche tecniche per i carburanti da usare per diverse tipologie di veicoli e che fissa degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (biossido di carbonio, metano, ossido di diazoto) prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili. In particolare la direttiva fissa un obiettivo di riduzione del 6% delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili, da conseguire entro fine 2020 ricorrendo, ad esempio, ai biocarburanti. L'obiettivo potrebbe salire fino al 10% mediante l'uso di veicoli elettrici e l'acquisto dei crediti previsti dal protocollo di Kyoto.

3.2 Strategia Energetica Nazionale 2017

La Strategia Energetica Nazionale è stata emanata con il Decreto Ministeriale 10 novembre 2017. Lo sviluppo della Strategia Energetica Nazionale ha lo scopo di definire i principali obiettivi che l'Italia si pone di raggiungere nel breve, medio e lungo periodo, fino al 2050. Tali obiettivi sono di seguito elencati:

- competitività, riducendo significativamente il gap di costo dell'energia per i consumatori e le imprese italiane, con un graduale allineamento ai prezzi europei;
- ambiente, raggiungendo e superando gli obiettivi ambientali definiti dal "Pacchetto 20-20-20" e assumendo un ruolo guida nella "Roadmap 2050" di decarbonizzazione europea;

- sicurezza, rafforzando la sicurezza di approvvigionamento, soprattutto nel settore gas, e riducendo la dipendenza dall'estero;
- crescita, favorendo la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico.

Per raggiungere gli obiettivi sopra citati, la Strategia Energetica Nazionale definisce sette priorità da oggi al 2020, ognuna caratterizzata da azioni specifiche già definite o da definirsi:

- aumento dell'efficienza energetica;
- miglioramento della competitività del mercato del gas e dell'Hub dell'Europa meridionale;
- sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili;
- sviluppo delle infrastrutture energetiche e del mercato energetico;
- miglioramento del mercato della raffinazione e della distribuzione;
- produzione sostenibile degli idrocarburi nazionali;
- modernizzazione del sistema di governance.

L'Italia ha raggiunto in anticipo gli obiettivi europei e sono stati compiuti importanti progressi tecnologici che offrono nuove possibilità di conciliare contenimento dei prezzi dell'energia e sostenibilità.

3.3 Pianificazione regionale

Dal punto di vista energetico, la Regione Basilicata ha adottato il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), di seguito descritto.

Il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale della Basilicata, approvato con legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2010, contiene la strategia energetica della Regione Basilicata da attuarsi fino al 2020. L'intera programmazione ruota intorno a quattro macro-obiettivi:

- riduzione dei consumi e della bolletta energetica;
- incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- incremento dell'energia termica da fonti rinnovabili;
- creazione di un distretto in Val d'Agri.

I principali obiettivi del Piano sono quelli di assicurare una gestione sostenibile delle risorse energetiche attraverso la razionalizzazione dell'intero comparto ed una politica che incentivi la riduzione dei consumi e privilegi le produzioni di energia da fonti rinnovabili. Il PIEAR è il principale strumento attraverso il quale la Regione programma e indirizza gli investimenti, anche strutturali, in campo energetico nei propri territori e regola le funzioni degli enti locali, armonizzando le decisioni rilevanti che vengono assunte a livello regionale e locale, nel pieno rispetto delle direttive comunitarie vigenti. Il provvedimento sottolinea in particolare gli obiettivi di sostenibilità, coerenti con gli obiettivi europei, da raggiungere entro il 2020: ridurre del 20% i consumi energetici, aumentare del 20% la quota delle energie rinnovabili, ridurre di almeno il 20% le emissioni di gas a effetto serra, aumentare almeno del 10% la quota dei biocarburanti nel consumo totale di benzina e diesel, realizzare un mercato interno dell'energia che apporti benefici reali e tangibili ai privati e alle imprese, migliorare l'integrazione della politica energetica con le politiche agricole e commerciali.

Il Piano prevede entro il 2020 l'installazione complessiva di una potenza pari a circa 1500 MW, ripartita fra le diverse fonti energetiche (60% eolico, 20% solare termodinamico e fotovoltaico,

15% biomasse, 5% idroelettrico) con una produzione di energia elettrica corrispondente ad oltre 2000 GWh, che consentirà di raggiungere una sicura autosufficienza rispetto ai consumi regionali.

Il PIEAR stabilisce anche il regime delle autorizzazioni, la cui procedura varia a seconda della potenza e della tipologia degli impianti. Il Piano stabilisce, altresì, che in Basilicata non si possono costruire impianti nucleari né depositi di scorie radioattive.

Il Piano è suddiviso in tre parti:

- nella prima parte del PIEAR viene analizzata l'evoluzione del settore energetico regionale a partire dall'ultimo decennio del secolo scorso. Vengono esaminate l'offerta e la domanda interna di energia, distinguendo nel primo caso tra le diverse tipologie di fonti (convenzionali e rinnovabili), nel secondo tra i vari settori economici e vettori energetici. Infine, viene descritta la dotazione regionale di infrastrutture energetiche, ed è stato illustrato un bilancio relativo allo stato attuale del settore, evidenziandone i punti di forza e le carenze;
- nella seconda parte del PIEAR vengono elaborate delle proiezioni al 2020 dei consumi energetici regionali, trascurando i possibili interventi sul mercato energetico da parte degli organi istituzionali. Inoltre, vengono fornite indicazioni sulle potenzialità di sfruttamento delle fonti fossili e rinnovabili, sulla base delle risorse offerte dal territorio regionale;
- nella terza parte del PIEAR viene presentato il quadro di riferimento europeo e nazionale in ambito di politica energetica. Inoltre, vengono presentati gli obiettivi e gli strumenti della politica energetica della Regione Basilicata. La politica energetica regionale si basa su quattro macro-obiettivi, in cui sono stati poi individuati dei sotto-obiettivi e gli strumenti necessari al loro conseguimento.

In coerenza con le indicazioni contenute nella Deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013: Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate", la Regione persegue l'obiettivo di promuovere la realizzazione di un Distretto energetico in Val d'Agri, avente i seguenti fini:

- lo sviluppo di attività di ricerca, innovazione tecnologica in campo energetico, coinvolgendo a tal fine le eccellenze regionali, a partire dall'Università degli Studi della Basilicata CNR, ENEA, Agrobios, Fondazione Mattei ecc.;
- la creazione di un centro permanente di formazione ed alta formazione mediterranea sui temi dell'energia, in stretta collaborazione con ENEA, Fondazione Mattei ed i centri di ricerca presenti sul territorio regionale. La formazione sarà rivolta agli installatori e manutentori di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, l'alta formazione ai progettisti ed ai ricercatori del settore;
- l'insediamento nell'area di imprese innovative specializzate nella produzione di materiali innovativi, impiantistica e componentistica per il miglioramento dell'efficienza energetica degli usi finali, sia in campo civile, sia nel settore produttivo;
- l'attivazione di filiere produttive incentrate sull'adozione di tecnologie innovative per la produzione di energia, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione;
- la realizzazione di impianti innovativi e sperimentali per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la tri-quadrigenerazione, con il diretto coinvolgimento di Enti di ricerca (Università, ENEA, Agrobios, CNR, ecc.), Enti locali e, ove necessario, di grandi operatori del settore, anche attraverso gli strumenti della programmazione negoziata;

- lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione sulla produzione di biocarburanti a partire da matrice lignocellulosica, e sulla definizione di idonei sistemi per il contenimento delle emissioni di particolato solido e delle altre sostanze dannose prodotte dalla combustione di biomassa;
- l'attività di formazione nel settore energetico e trasferimento tecnologico alle PMI locali;
- la realizzazione di un parco energetico (denominato Valle dell'energia) finalizzato ad evidenziare le più avanzate tecnologie nel settore delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica (anche con la realizzazione di un edificio dimostrativo ad emissioni zero ed energeticamente autosufficiente). Il distretto sarà inoltre inserito nella costituenda rete dei distretti energetici nazionali per sviluppare progetti ed iniziative in rapporto sinergico con le altre regioni partner.

L'appendice A del PIEAR definisce i principi generali per la progettazione, la realizzazione, l'esercizio e la dismissione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Nello specifico il capitolo 1.2 è interamente dedicato agli impianti eolici e contiene le procedure per la realizzazione e l'esercizio degli stessi. Per quello che riguarda gli impianti di grande generazione (cap. 1.2.1), il PIEAR suddivide il territorio regionale in due macro aree che di seguito si indicano:

- aree e siti non idonei;
- aree e siti idonei, suddivisi in:
  - aree di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale;
  - aree permesse.

Le aree e siti non idonei sono aree che per effetto dell'eccezionale valore ambientale, paesaggistico, archeologico e storico, o per effetto della pericolosità idrogeologica, si ritiene necessario preservare. In queste aree pertanto non è consentita la realizzazione di impianti eolici di macrogenerazione.

In questa categoria ricadono:

- le Riserve Naturali regionali e statali;
- le aree S.I.C. e quelle pSIC;
- le aree Z.P.S. e quelle pZPS;
- le Oasi W.W.F.;
- i siti archeologici e storico-monumentali con fascia di rispetto di 1.000 m;
- le aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2, escluso quelle interessate dall'elettrodotto dell'impianto quali opere considerate secondarie;
- le superfici boscate governate a fustaia;
- le aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione;
- le fasce costiere per una profondità di almeno 1.000 m;
- le aree fluviali, umide, lacuali e le dighe artificiali con fascia di rispetto di 150 m dalle sponde (ex d.lgs n.42/2004) ed in ogni caso compatibile con le previsioni dei Piani di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
- i centri urbani. A tal fine è necessario considerare la zona all'interno del limite dell'ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della l.r. n. 23/1999;
- aree dei Parchi Nazionali e Regionali esistenti;
- aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a verifica di ammissibilità;

- aree al di sopra dei 1200 m di altitudine dal livello del mare;
- aree di crinale individuate dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato.

Le aree e i siti idonei invece, sono a loro volta suddivisi in:

- aree idonee di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale. Ai fini del Piano, sono aree con un valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale medio-alto le aree dei Piani Paesistici soggette a trasformabilità condizionata o ordinaria, i Boschi governati a ceduo e le aree agricole investite da colture di pregio (quali ad esempio le D.O.C., D.O.P., I.G.T., I.G.P., ecc.). In tali aree è consentita esclusivamente la realizzazione di impianti eolici, con numero massimo di dieci aerogeneratori, realizzati da soggetti dotati di certificazione di qualità (I.S.O.) ed ambientale (I.S.O. e/o E.M.A.S.);
- aree idonee: in questa categoria ricadono tutte le aree e i siti che non ricadono nelle altre.

Quadro di riferimento programmatico

La presente sezione dello Studio di Impatto ambientale comprende:

- la descrizione dei rapporti del progetto con gli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso;
- la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori;
- le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti di programmazione.

Gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale ed urbanistica definiscono le aree nelle quali sono presenti vincoli di tipo urbanistico o/e ambientale che possono, in varia misura, interferire con il progetto. A tale scopo, sono stati considerati gli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento in esame per quei settori che hanno relazione diretta o indiretta con gli interventi stessi.

4 Vincoli territoriali ed ambientali

Al fine di definire la situazione vincolistica cui è sottoposta l'opera in progetto è stata realizzata un'analisi puntuale del sistema vincolistico delle aree interessate dagli interventi facendo ricorso ad una molteplicità di fonti informative sia bibliografiche che istituzionali (Enti statali, regionali, provinciali ecc.).

4.1 Vincolo paesaggistico

Ciò che noi oggi definiamo paesaggio è stato oggetto di interventi legislativi già all'inizio del secolo. La legge n. 778 del 1922 e, successivamente, la legge n. 1497 del 1939 erano improntate a una concezione estetizzante, che identificava il paesaggio con la veduta d'insieme, il panorama, la "bellezza naturale" (così come recitavano i testi di legge). Solo nel 1985 la legge n. 1497/39 è stata integrata dalla legge n. 431 (la cosiddetta "legge Galasso"), che ha, a sua volta, spostato il fulcro tematico sull'ambiente naturale da preservare. Si è così passati da una concezione percettivo - estetica del paesaggio a una visione fondata quasi esclusivamente su dati fisici e oggettivi.

La distinzione operata in seguito (inizialmente a livello teorico e quindi recepita negli strumenti legislativi) tra «paesaggio» e «ambiente» ha contribuito a definire il primo come prodotto dell'opera dell'uomo sull'ambiente naturale, in una visione quindi improntata alla storicità e in grado anche di recuperare quella dimensione estetica che, in anni anche recenti, sembrava perduta.

Il riferimento normativo principale in materia di tutela del paesaggio è costituito dal "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" definito con decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ed entrato in vigore il 1° maggio 2004 che ha abrogato il "Testo Unico della legislazione in materia di beni culturali e ambientali", istituito con d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

Il citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, modificato dalla legge 110/2014, raccoglie una serie di precedenti leggi e decreti relativi alla tutela del paesaggio e stabilisce una lista di restrizioni paesaggistiche attualmente in vigore. Esso regolamenta le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale, costituito da beni culturali e beni paesaggistici; in particolare, fissa le regole per:

- la Tutela, la Fruizione e la Valorizzazione dei Beni Culturali (Parte Seconda, Titoli I, II e III, articoli da 10 a 130);
- la Tutela e la Valorizzazione dei Beni Paesaggistici (Parte Terza, articoli da 131 a 159).

Sono Beni Culturali (art. 10) "le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alle quali testimonianze aventi valore di civiltà". Alcuni beni vengono riconosciuti oggetto di tutela ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n.42/2004 e s.m.i. solo in seguito ad un'apposita dichiarazione da parte del soprintendente (apposizione del vincolo).

Sono Beni Paesaggistici (art. 134) "gli immobili e le aree indicate all'articolo 136, costituente espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge". Sono altresì beni paesaggistici "le aree di cui all'art. 142 e gli ulteriori immobili ad aree specificatamente individuati a termini dell'art.136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli artt. 143 e 156".

L'ubicazione dei beni culturali e paesaggistici è riportata anche in questo caso principalmente all'interno della pianificazione regionale e provinciale.

I piani paesaggistici definiscono, ai sensi dell'art. 135 del citato d.lgs. n. 42/2004, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile. L'art. 142 del Codice elenca come sottoposte in ogni caso a vincolo paesaggistico ambientale le seguenti categorie di beni:

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai ed i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha fatto propri gli orientamenti più avanzati in merito alla definizione di paesaggio, sancendo l'appartenenza a pieno titolo di quest'ultimo al patrimonio culturale. Un riferimento fondamentale nell'elaborazione del testo di legge è stata la Convenzione Europea del Paesaggio (stipulata nell'ambito del Consiglio d'Europa), aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dal nostro paese nel 2006. L'aspetto identitario è uno dei punti cardine della Convenzione ed è richiamato dal comma 2 dell'articolo 131 del Codice ("Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali").

Ai fini della tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", si segnala quanto segue; per i dettagli si rimanda al report vincolistico allegato allo Studio di Impatto:

- limitatamente all'areale individuato per la realizzazione del parco eolico sono presenti alcune interferenze con le seguenti categorie vincolate:
  - corsi d'acqua appartenenti alla categoria vincolata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c), i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. In particolare, l'unica interferenza riscontrata è relativa ad un breve tratto di cavidotto interrato realizzato su viabilità esistente che attraversa la fascia di 150 m dal corso d'acqua "Fosso Bufalora o del

Lavandaio". In merito a tale interferenza si rappresenta sin d'ora che il cavidotto MT è un'opera interrata che di fatto non altera in alcun modo l'assetto strutturale della viabilità esistente, né tantomeno il contesto paesaggistico esistente, per cui la stessa risulterà priva di un qualsiasi impatto paesaggistico.

- Aree appartenenti alla categoria vincolata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici. In particolare, la viabilità di accesso e le piazzole relative agli aerogeneratori MN7 ed MN8, l'area che ospiterà le future opere elettriche di utenza, oltre che alcuni tratti di cavidotto interferiscono con particelle gravate da uso civico, appartenenti al demanio civico comunale.

▪ Relativamente al tracciato del cavidotto esterno e all'area che ospiterà la futura Stazione di trasformazione MT/AT non sono presenti interferenze con alcuna categoria vincolate:

Si ribadisce, inoltre, che nella realizzazione della viabilità di accesso alle postazioni di installazione dei diversi aerogeneratori si eviterà in modo assoluto di interessare anche marginalmente la vegetazione arborea presente nell'area.

L'atto più importante compiuto dalla Regione Basilicata, in funzione della tutela del suo immenso patrimonio paesaggistico, dotato di un tasso di naturalità fra i più alti fra quelli delle regioni italiane, è individuabile nella legge regionale n. 3 del 1990 che approvava ben sei Piani Territoriali Paesistici di area vasta per un totale di 2596,766 km^2, corrispondenti circa ad un quarto della superficie regionale totale. Tali piani identificano non solo gli elementi di interesse percettivo (quadri paesaggistici di insieme di cui alla legge n. 1497/1939, art. 1), ma anche quelli di interesse naturalistico e produttivo agricolo "per caratteri naturali" e di pericolosità geologica; sono inclusi anche gli elementi di interesse archeologico e storico (urbanistico, architettonico), anche se in Basilicata questi piani ruotano, per lo più, proprio intorno alla tutela e alla valorizzazione della risorsa naturale. Il territorio del Comune di Montescaglioso, Pomarico e Bernalda e conseguentemente l'area interessata dal parco, non sono compresi in nessuno dei Piani Paesistici individuati con la l.r. n. 3/1990.

La Giunta Regionale, con dgr 18/3/2008 n.366 ha deliberato di redigere, in contestuale attuazione della l.r. n.23/99 e del Codice dei Beni culturali, il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), quale unico strumento di tutela, governo e uso del territorio della Basilicata.

Con dgr n.319/2017, dgr n.872/2017, dgr n.204/2018 e dgr n.362/2018, sono state approvate le attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici (rispettivamente prima, seconda, terza e quarta fase).

Infine, come ultimo gradino nell'iter di redazione del nuovo PPR, sono stati redatti dalla Direzione Generale del Dipartimento Ambiente e Energia i criteri metodologici da utilizzare ai fini della ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli "Immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico" (art. 136 del d.lgs. n.42/2004 e s.m.i.) e delle "Aree tutelate per legge" (art. 142 del d.lgs. n.42/2004 e s.m.i.), nonché i criteri metodologici per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei "Beni Culturali" ai sensi degli artt. 10 e 45 del d.lgs. n.42/2004 e s.m.i. Ad oggi il Piano è ancora in fase di elaborazione e pertanto non vigente.

Le aree tutelate per legge si riferiscono a quelle categorie di beni paesaggistici istituite dalla legge 8 agosto 1985, n.431 e riprese senza sostanziali modifiche dal Codice.

Per quanto sopra riportato, una serie di opere previste in progetto, comprensive di quelle connesse alla realizzazione del parco eolico in esame interferiscono con alcune categorie vincolate in materia di paesaggio e quindi anche individuate dal Piano Paesaggistico Regionale, per tale

motivo, si provvederà, in questa fase, ad attivare, contestualmente al procedimento di VIA, un procedimento finalizzato all'ottenimento del nulla osta di competenza.

Infine, in riferimento alla l.r. 54/2015 che rappresenta il "*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010*" si rimanda allo specifico paragrafo 6.

4.2 Vincolo architettonico – beni culturali

Le opere in progetto non interferiscono direttamente con alcun vincolo architettonico; al fine di valutare i rapporti visivi tra i beni monumentali e l'intervento stesso si rimanda agli specifici elaborati con cui è stata valutata l'interferenza visiva del parco (ZVI e fotoinserimenti).

4.3 Vincolo archeologico – beni culturali

Sulla base delle risultanze dello studio archeologico preventivo, condotto seguendo le tre linee fondamentali dell'indagine preventiva: raccolta del materiale edito, fotointerpretazione e ricognizione di superficie, è stato possibile evidenziare la situazione dell'area oggetto di indagine dal punto di vista del rischio e dell'impatto che le lavorazioni potrebbero avere sul patrimonio archeologico.

In particolare, dall'analisi storico-archeologica si evince che le opere in progetto ricadono in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un intenso popolamento. La ricerca bibliografica e di archivio ha permesso l'acquisizione di informazioni relative alle realtà insediative presenti nel comparto territoriale in cui ricade l'impianto in progetto. Tali realtà storiche sono note sia grazie ad attività di scavo archeologico sistematico che ad indagini di emergenza, sia ad attività ricognitive.

A seguito dell'analisi della copertura aerofotografica della zona, effettuata attraverso le foto aeree storiche della piattaforma IGM, le ortofoto del Geoportale Nazionale e la piattaforma Google Earth, unitamente al confronto delle cartografie esistenti, sia raster sia vettoriali, non sono state individuate anomalie da segnalare se non una traccia di forma quadrangolare, a 200 m a NO dell'aerogeneratore etichettato MN6.

Come riportato nello studio specialistico, la ricerca archeologica preventiva non può prescindere dalla destinazione d'uso dei suoli, che determina le condizioni di visibilità sul terreno, ma anche, e soprattutto, lo stato di conservazione del deposito archeologico sottostante.

L'uso del suolo, il grado di urbanizzazione, l'accessibilità dei singoli campi hanno una enorme importanza ai fini della valutazione del rischio archeologico, la cui efficacia è direttamente proporzionale al grado di visibilità di un'area (che può essere connesso al tipo di coltura, alla presenza o meno di vegetazione infestante o macchia, al grado di urbanizzazione, con conseguente impossibilità di osservare la superficie del suolo) e alla sua accessibilità.

Le aree in cui è prevista la realizzazione delle opere in progetto risultano coperte da una vegetazione varia; la maggior parte dei campi risultano fresati e incolti destinati a pascolo con un grado di visibilità buono. Alcune particelle sono occupate da vigneti e uliveti con visibilità da buona a scarsa, altre aree sono risultate inaccessibili. Nel complesso l'area indagata ha restituito un grado di visibilità discreto.

La ricognizione di superficie ha interessato l'area di realizzazione del futuro impianto ed è stata eseguita a partire dalla prima settimana del mese di ottobre 2020. Sono state segnalate le

seguenti Unità Topografiche. L'unità topografica UT1 (Comune di Montescaglioso, particella 124) è stata riconosciuta all'interno di un campo arato posizionato subito ad Ovest della strada interpoderale che dalla SP 154 costeggia Località Imperatore, dividendola da Località San Vito, presso l'area individuata per l'installazione dell'aerogeneratore MN6. Si nota al centro dell'area una diversa colorazione del terreno tendente al nerastro.

Il centro dell'areale, di dimensioni 44x42 m, rileva una concentrazione delle evidenze di circa 20 frr fittili per m^2. Tra i materiali sono presenti: frr di laterizi, frr di ceramica comune, frr di ceramica a vernice nera, frr di anforacei, frr di grandi contenitori, ceramica malcotta, frr di concotto. La presenza di ceramica malcotta associata a frr. di concotto lascia ipotizzare la presenza di un luogo di produzione. L'analisi della ceramica presente permette di ipotizzare la presenza di due diverse fasi di vita dell'UT, una databile all'età tardo arcaica e l'altra databile all'età classica.

L'unità topografica UT2 (Comune di Montescaglioso, particelle 124-125) è stata riconosciuta nel campo in cui è prevista l'installazione dell'aerogeneratore MN6, a 200 m circa a NO. Su una traccia dalla forma quadrangolare, riconoscibile dall'analisi delle ortofoto analizzate sul portale RSDI della regione Basilicata, è emersa la presenza in superficie di circa 20 frr. di laterizi, riferibili ad una possibile struttura di età greca.

Lo studio e l'analisi del territorio hanno permesso di delineare un quadro abbastanza chiaro della situazione all'interno dell'area interessata dal progetto. I risultati dello studio archeologico preventivo sembrano suggerire una valutazione di potenziale archeologico medio. La valutazione del potenziale archeologico è stata effettuata sulla base di dati geomorfologici (rilievo, pendenza, orografia), dei dati della caratterizzazione ambientale del sito e dei dati archeologici, sia in termini di densità delle evidenze, sia in termini di valore nell'ambito del contesto di ciascuna evidenza.

La documentazione archeologica appare articolata nel lungo periodo documentando una consolidata presenza antropica nel corso dei secoli nel comparto territoriale in cui ricade l'impianto che tuttavia non è direttamente interessato da interferenze con siti noti da bibliografia.

Da segnalare in loc. San Vito, ca 150 m dall'area individuata per l'installazione dell'aerogeneratore MN6, una dispersione di materiale di superficie, UT1, probabile luogo di produzione associato a sepolture di età tardo arcaica e classica, e in C. Viggiani, in corrispondenza

dell'area destinata alla Stazione Terna, è stata individuata e segnalata un'area di dispersione di materiali UT3, che lasciano ipotizzare la presenza di una fattoria ellenistica.

Negli allegati allo studio archeologico sono riportati sia il grado di potenziale archeologico che i livelli di Rischio Archeologico per un buffer di 30 m a destra e a sinistra dell'opera. Il grado di potenziale archeologico, da 0 a 10 è individuato dal contorno del buffer campito dai gradi di rischio, da inconsistente ad alto.

L'ipotesi del rischio non deve considerarsi un dato incontrovertibile, ma va interpretato come una particolare attenzione da rivolgere a quei territori durante tutte le fasi di lavoro.

Allo stesso modo, anche il rischio basso non va considerato come una sicura assenza di contesti archeologici, ma come una minore probabilità di individuare aree archeologiche, che comunque potrebbero rinvenirsi al momento dei lavori. Altro importante indicatore di rischio archeologico sono le aree poste sotto vincolo, al di là che interferiscano con l'area di studio, o che si trovino nei terreni circostanti. Nella presente indagine si è ritenuto opportuno suddividere il grado di rischio archeologico in maniera puntuale.

La valutazione dell'effettivo rischio archeologico è strettamente relazionata alle opere programmate e differenziata sulla base della loro incidenza sui terreni e sulla stratigrafia originale. Nel complesso, sulla base del potenziale archeologico espresso da questo contesto territoriale, il progetto esprime un "rischio" archeologico e un conseguente impatto sul patrimonio archeologico

di grado basso, mentre, si valuta un rischio medio e medio-alto in quanto l'area risulta indiziata dal ritrovamento di materiale di superficie. Per i dettagli si rimanda allo studio archeologico e ai relativi allegati.

4.4 Vincolo idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923

Il vincolo idrogeologico è regolamentato dal Regio Decreto del 30 dicembre 1923 n. 3267 e dal successivo Regolamento di Attuazione del 16 maggio 1926 n. 1126. Lo scopo principale del suddetto vincolo è quello di preservare l'ambiente fisico: non è preclusivo della possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, ma mira alla tutela degli interessi pubblici ed alla prevenzione del danno pubblico. Il Regio Decreto n. 3267/1923 (in materia di tutela di boschi e terreni montani), ancora vigente, prevede il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. In particolare tale decreto vincola:

- per scopi idrogeologici, i terreni di qualsiasi natura e destinazione che possono subire denudazioni, perdere la stabilita o turbare il regime delle acque;
- vincolo sui boschi che per loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati da caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi o dalla furia del vento.

Per i territori vincolati, sono segnalate una serie di prescrizioni sull'utilizzo e la gestione. Il vincolo idrogeologico deve essere tenuto in considerazione soprattutto nel caso di territori montani dove tagli indiscriminati e/o opere di edilizia possono creare gravi danni all'ambiente. Da indagini effettuate presso l'Ufficio tecnico dei comuni di Montescaglioso e Pomarico, nonché da verifiche eseguite presso l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata, competente in materia, è emerso che parte delle aree interessate dall'intervento, sia nel Comune di Montescaglioso che di Pomarico, rientrano all'interno di quelle sottoposte a vincolo idrogeologico; ne consegue che, contestualmente alla procedura di Valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, il progetto in questione verrà sottoposto all'esame del sopra citato Ufficio regionale per il rilascio del giudizio di compatibilità.

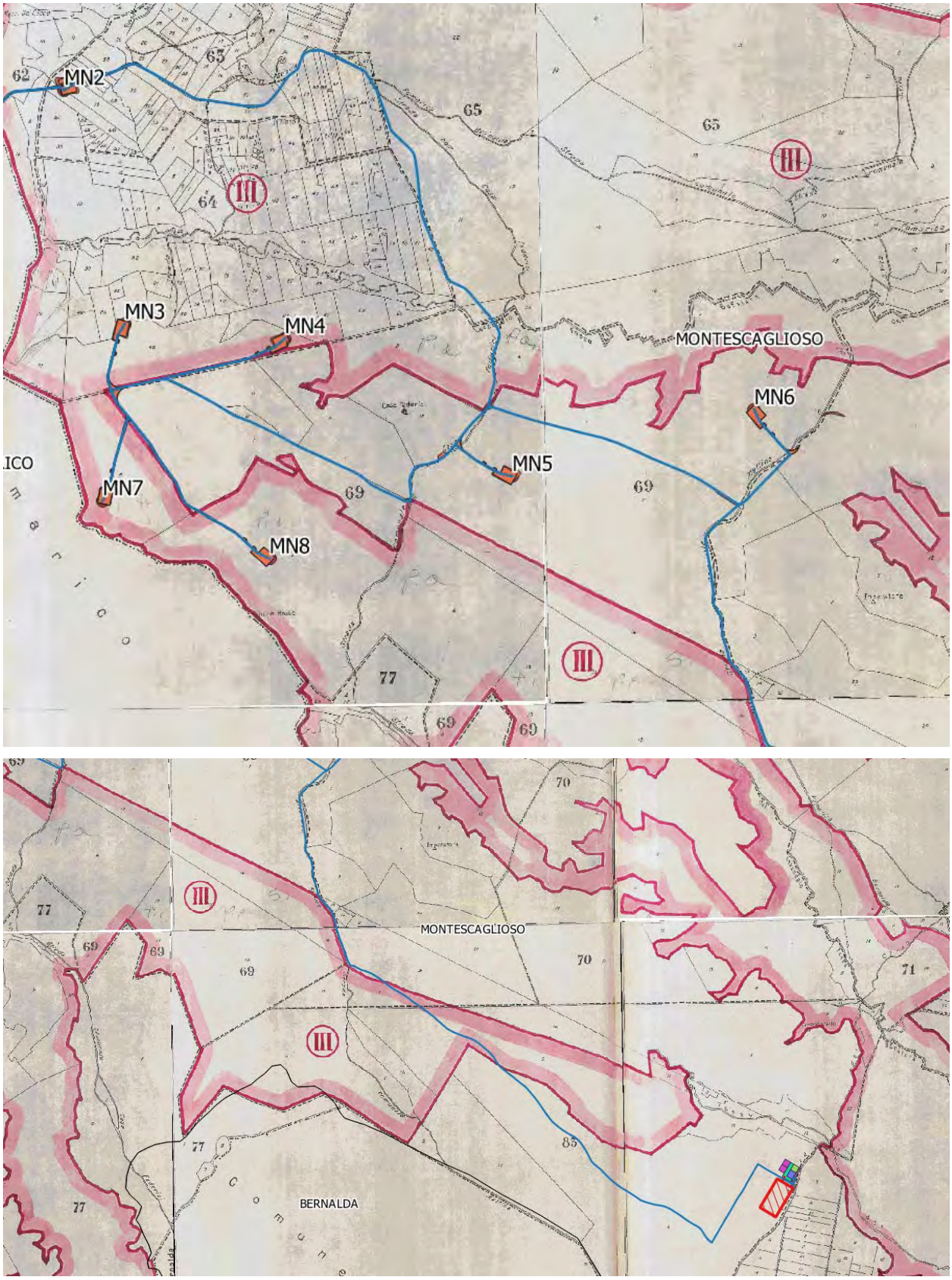

Figura 3: stralcio planimetrico con individuazione del vincolo idrogeologico (Montescaglioso)

Figura 4: stralcio planimetrico con individuazione del vincolo idrogeologico (Pomarico)

Si può affermare, comunque, che la realizzazione del parco non altererà in alcun modo il sito; infatti le operazioni di scavo saranno limitate alla realizzazione delle fondazioni, della viabilità di servizio e dei cavidotti.

Dal punto di vista morfologico la realizzazione delle opere non inficerà la stabilità dell'area; la pendenza della stessa rimarrà sostanzialmente invariata.

Dal punto di vista idrogeologico le linee di displuvio rimarranno inalterate: la viabilità di servizio sarà dotata di apposite opere (fossi di guardia, cunette, tombini…) in grado di preservare e migliorare la continuità idraulica dei terreni.

5 Vincolo ambientale (parchi e riserve)

Le aree naturali protette sono un insieme rappresentativo di ecosistemi ad elevato valore ambientale e, nell'ambito del territorio nazionale, rappresentano uno strumento di tutela del patrimonio naturale. La loro gestione è impostata sulla "conservazione attiva", ossia sulla conservazione dei processi naturali, senza che ciò ostacoli le esigenze delle popolazioni locali. È evidente quindi la necessità di ristabilire in tali aree un rapporto equilibrato tra l'ambiente, nel suo più ampio significato, e l'uomo, ossia di realizzare, in "maniera coordinata", la conservazione dei singoli elementi dell'ambiente naturale integrati tra loro, mediante misure di regolazione e controllo, e la valorizzazione delle popolazioni locali mediante misure di promozione e di investimento.

L'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP) è un elenco stilato e periodicamente aggiornato dal Ministero della Transizione Ecologica - Direzione per la Conservazione della Natura, che raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, ufficialmente riconosciute. L'istituzione delle aree protette deve garantire la corretta armonia tra l'equilibrio biologico delle specie, sia animali che vegetali, con la presenza dell'uomo e delle attività connesse.

La "legge quadro sulle aree protette" (n. 394/1991), è uno strumento organico per la disciplina normativa delle aree protette in precedenza soggette ad una legislazione disarticolata sul piano tecnico e giuridico. Scopo di tale legge è di regolamentare la programmazione, la realizzazione, lo sviluppo e la gestione dei parchi nazionali e regionali e delle riserve naturali, cercando di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, di equilibrare il legame tra i valori naturalistici ed antropici, nei limiti di una corretta funzionalità dell'ecosistema.

L'art. 2 della legge quadro e le sue successive integrazioni individuano una classificazione delle aree protette che prevede le seguenti categorie:

- Parco nazionale;
- Riserva naturale statale;
- Parco naturale interregionale;
- Parco naturale regionale;
- Riserva naturale regionale;
- Zona umida di importanza internazionale;
- Altre aree naturali protette.

Tale elenco è state aggiornato con la delibera del 18 dicembre 1995 ed allo stato attuale risultano istituite nel nostro paese le seguenti tipologie di aree protette:

- Parchi nazionali;
- Parchi naturali regionali;
- Riserve naturali.

Con specifico riferimento all'attività in oggetto, l'area protetta più prossima risulta essere il Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano (Parco Regionale). La distanza della suddetta area dal sito di intervento (area del parco eolico) risulta essere di circa 9 km in linea d'aria in riferimento agli aerogeneratori più prossimi, per cui l'intervento proposto non comporta interferenze dirette con la tipologia di aree protette in oggetto.

5.1 Vincolo ambientale - (Siti Rete Natura 2000) Zone a Protezione Speciale ZPS, Siti d'Interesse Comunitario SIC e Zone Speciali di Conservazione (ZSC)

Natura 2000 è la rete delle aree naturali e seminaturali d'Europa, cui è riconosciuto un alto valore biologico e naturalistico. Oltre ad habitat naturali, Natura 2000 accoglie al suo interno anche habitat trasformati dall'uomo nel corso dei secoli, come paesaggi culturali che presentano peculiarità e caratteristiche specifiche. L'obiettivo di Natura 2000 è contribuire alla salvaguardia della biodiversità degli habitat, della flora e della fauna selvatiche attraverso l'istituzione di Zone di Protezione Speciale sulla base della Direttiva "Uccelli" e di Zone Speciali di Conservazioni sulla base della "Direttiva Habitat".

Il patrimonio naturale europeo costituisce una ricchezza inestimabile, con diversi migliaia di tipi di habitat naturali, oltre 10.000 specie vegetali e innumerevoli specie animali. Questa biodiversità (diversità genetica, faunistica, floristica e di habitat) è fondamentale e irrinunciabile. La protezione della biodiversità è già da tempo al centro della politica ambientale comunitaria. Nonostante ciò continuano ad esservi specie in via di estinzione o destinate a divenire sempre più rare. Infatti, la distruzione ed il degrado degli habitat naturali e seminaturali non tendono ad arrestarsi.

Con la Direttiva 79/409/CEE, adottata dal Consiglio in data 2 aprile 1979 e concernente la conservazione degli uccelli selvatici, si introducono per la prima volta le zone di protezione speciale. La Direttiva "Uccelli" punta a migliorare la protezione di un'unica classe, ovvero gli uccelli.

La Direttiva "Habitat" estende, per contro, il proprio mandato agli habitat ed a specie faunistiche e floristiche sino ad ora non ancora considerate. Insieme, le aree protette ai sensi della Direttiva "Uccelli" e quella della Direttiva "Habitat" formano la Rete Natura 2000, ove le disposizioni di protezione della Direttiva "Habitat" si applicano anche alle zone di protezione speciale dell'avifauna.

Gli allegati della Direttiva Habitat riportano liste di habitat e specie animali e vegetali per le quali si prevedono diverse azioni di conservazione e diversi gradi di tutela.

- Allegato I: Habitat naturali di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
- Allegato II: Specie di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione.
- Allegato III: Criteri di selezione dei siti che presentano caratteristiche idonee per essere designati zone speciali di conservazione.
- Allegato IV: Specie di interesse comunitario, la cui conservazione richiede una protezione rigorosa.

Questi allegati sono stati modificati ed aggiornati dalla successiva Direttiva 97/62/CE. In base agli elenchi degli allegati sono stati individuati i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) destinati a divenire, a seguito della loro elezione da parte dell'Unione Europea, le ZSC che costituiranno l'insieme di aree della Rete Natura 2000, rete per la conservazione del patrimonio naturale europeo. L'applicazione in Italia di questa Direttiva è affidata al dpr 357/97, modificato con dpr n. 120/2003.

Le direttive 79/409/CEE "Uccelli-Conservazione degli uccelli selvatici" e 92/43/CEE "Habitat-Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" prevedono, al fine di tutelare una serie di habitat e di specie animali e vegetali rari specificatamente indicati, che gli Stati Membri debbano classificare in zone particolari come SIC (Siti di Importanza

Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica definita "Rete Natura 2000".

In Italia l'individuazione delle aree viene svolta dalle Regioni, che ne richiedono successivamente la designazione al della Transizione Ecologica. L'attuazione della Direttiva "Habitat" è obbligatoria per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, e di conseguenza anche per l'Italia. Un suo mancato rispetto comporterebbe non solo una denuncia dalla Commissione presso la Corte di Giustizia Europea, ma si ripercuoterebbe negativamente anche sull'assegnazione delle fonti strutturali.

La classificazione di un sito come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) ai sensi di Natura 2000 non comporta un divieto generalizzato di qualsiasi tipo di sfruttamento. L'U.E. è infatti consapevole di come gran parte del patrimonio naturale europeo sia strettamente legato ad uno sfruttamento sostenibile del territorio. Nell'attuare la Direttiva si dovrà, infatti, garantire all'interno delle zone di protezione uno sviluppo compatibile con le istanze di tutela della natura. L'uso del territorio in atto potrà proseguire, nella misura in cui esso non comporti una situazione di grave conflitto nei confronti dello stato di conservazione del sito. È altresì possibile modificare il tipo di utilizzazione o di attività, a condizione che ciò non si ripercuota negativamente sugli obbiettivi di protezione all'interno delle zone facenti parte della Rete Natura 2000.

Zone a Protezione Speciale (ZPS)

Individuata ai sensi della direttiva comunitaria 79/409/CEE "Uccelli", questi siti sono abitati da uccelli di interesse comunitario e vanno preservati conservando gli habitat che ne favoriscono la permanenza. Le ZPS corrispondono a quelle zone di protezione, già istituite ed individuate dalle Regioni lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofe, sulle quali si deve provvedere al ripristino dei biotopi distrutti e/o alla creazione dei biotopi in particolare attinenti alle specie di cui all'elenco allegato alla direttiva 79/409/CEE - 85/411/CEE - 91/244/CEE.

Siti di Interesse Comunitario (SIC)

Sono stati istituiti ai sensi della direttiva Comunitaria 92/43/CEE "Habitat" i SIC che costituiscono aree dove sono presenti habitat d'interesse comunitario, individuati in un apposito elenco. I SIC sono quei siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato "A" (dpr 8 settembre 1997 n. 357) o di una specie di cui all'allegato "B", in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica "Natura 2000" al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)

Una Zona Speciale di Conservazione, ai sensi della Direttiva Habitat della Commissione europea, è un sito di importanza comunitaria in cui sono state applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali e delle popolazioni delle specie per cui il sito è stato designato dalla Commissione europea. Un SIC viene adottato come Zona Speciale di Conservazione dal della Transizione Ecologica degli stati membri entro 6 anni dalla formulazione dell'elenco dei siti. Tutti i piani o progetti che possano avere incidenze significative sui siti e che non siano direttamente connessi e necessari alla loro gestione devono essere assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza ambientale.

L'intervento in progetto non ricade in alcun sito Rete natura 2000; in particolare, il sito più prossimo risulta la ZPS IT9220255 Valle Basento - Ferrandina Scalo a circa 9.5 km in linea d'aria dall'area del parco eolico in progetto.

5.2 Le aree I.B.A. - Important Birds Areas

L'acronimo I.B.A. – Important Birds Areas - identifica i luoghi strategicamente importanti per la conservazione delle oltre 9.000 specie di uccelli ed è attribuito da Bird Life International, l'associazione internazionale che riunisce oltre 100 associazioni ambientaliste e protezioniste. Nate dalla necessità di individuare le aree da proteggere attraverso la Direttiva Uccelli n. 409/79, che già prevedeva l'individuazione di "Zone di Protezione Speciali per la Fauna", le aree I.B.A rivestono oggi grande importanza per lo sviluppo e la tutela delle popolazioni di uccelli che vi risiedono stanzialmente o stagionalmente.

Le aree I.B.A., per le caratteristiche che le contraddistinguono, rientrano spessissimo tra le zone protette anche da altre direttive europee o internazionali come, ad esempio, la convenzione di Ramsar.

Le aree I.B.A. sono:

- siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna;
- individuate secondo criteri standardizzati con accordi internazionali e sono proposte da enti no profit (in Italia la L.I.P.U.);
- da sole, o insieme ad aree vicine, le I.B.A. devono fornire i requisiti per la conservazione di popolazioni di uccelli per i quali sono state identificate;
- aree appropriate per la conservazione di alcune specie di uccelli;
- parte di una proposta integrata di più ampio respiro per la conservazione della biodiversità che include anche la protezione di specie ed habitat.

Le IBA italiane identificate attualmente sono 172, e i territori da esse interessate sono quasi integralmente stati classificati come ZPS in base alla Direttiva 79/409/CEE. All'interno del territorio dei comuni di Montescaglioso e Pomarico è presente l'area IBA196, Calanchi della Basilicata che si estende per circa 12700 ettari; tutti gli aerogeneratori, ad esclusione di quello etichettato con la sigla MN5, ricadono al suo interno.

In riferimento alla presenza della suindicata area, ed alla luce del fatto che la società proponente ha una lunga e positiva esperienza di collaborazione con le amministrazioni coinvolte durante l'iter autorizzativo e realizzativo di parchi eolici, la stessa, per il tramite di un consulente specializzato nello specifico settore, ha avviato volontariamente un monitoraggio annuale ante-operam dell'avifauna migratoria e stanziale allo scopo di dimostrare la compatibilità dell'opera con le esigenze di tutela e conservazione delle specie presenti.

5.3 Pianificazione di Bacino Idrografico (PAI e PGRA)

La Legge 183/1989 sulla difesa del suolo ha stabilito che il bacino idrografico debba essere l'ambito fisico di pianificazione che consente di superare le frammentazioni e le separazioni finora prodotte dall'adozione di aree di riferimento aventi confini meramente amministrativi. Il bacino idrografico è inteso come "*il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi*

compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente" (art. 1). L'intero territorio nazionale è pertanto suddiviso in bacini idrografici classificati di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

Strumento di governo del bacino idrografico è il Piano di Bacino, che si configura quale documento di carattere conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. In Basilicata sono presenti sei bacini idrografici di rilievo interregionale (Bradano, Sinni, Noce, Sele, Lao ed Ofanto) e tre di rilievo regionale (Cavone, Basento ed Agri), così come definiti dall'art. 15 della legge 183/89 ed individuati dalla l.r. n. 29/1994.

La legislazione ha individuato nell'Autorità di Bacino l'Ente deputato a gestire i territori coincidenti con la perimetrazione dei bacini e gli schemi idrici ad essi relativi attraverso la redazione di appositi Piani di Bacino che costituiscono il principale strumento di pianificazione dell'AdB.

Il Governo Italiano, con l'art. 64 del d.lgs. 152/2006, ha individuato 8 Distretti Idrografici sul territorio Nazionale; tra questi è stato definito il territorio del *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale* che copre una superficie di circa 68200 km^{2}ed interessa:

- 7 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia);
- 7 Autorità di Bacino (1 Autorità di bacino nazionale, 3 Autorità di bacino interregionali e 3 Autorità di bacino regionali);
- 6 Competent Authority per le 17 Unit of Management (Bacini Idrografici);
- 25 Provincie (di cui 6 parzialmente).

Il territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale comprende 1663 Comuni pari al 76.6% del totale dei comuni delle 7 regioni (2168 comuni), ha una popolazione residente di 13.634.521 abitanti al 2011, pari al 70% della popolazione totale presente nelle 7 regioni (19.480.317).

L'area di interesse risulta compresa nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennini Meridionale, ex Autorità di Bacino interregionale della Basilicata.

Il primo stralcio funzionale del Piano di Bacino, relativo alla "Difesa dal Rischio Idrogeologico" (PAI), è stato approvato dal proprio Comitato Istituzionale in data 5/12/2001 con delibera n. 26. Successivamente nel periodo 2001-2014 è stato aggiornato più volte in funzione dello stato di realizzazione delle opere programmate e del variare della situazione morfologica ed ambientale dei luoghi ed in funzione degli studi conoscitivi intrapresi, secondo quanto previsto dall'articolo 25 delle norme di attuazione del piano stesso. Inoltre, l'aggiornamento ha riguardato alcuni articoli della Normativa di Attuazione del PAI. Le variazioni e integrazioni apportate non modificano in maniera sostanziale i contenuti precedenti ma sono finalizzate a snellire alcuni iter procedurali e favorire una più diretta ed univoca interpretazione delle disposizioni normative sia da parte dei cittadini che delle Amministrazioni pubbliche. Il 21 dicembre 2016, con delibera n.12, il Comitato Istituzionale dell'AdB ha adottato il secondo aggiornamento 2016 del PAI.

Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) rappresenta un primo stralcio di settore funzionale del Piano di Bacino. Il vigente PAI costituisce il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori. La sua valenza di Piano sovraordinato rispetto a tutti i piani di settore, compresi quelli urbanistici, comporta quindi, nella gestione dello stesso, un'attenta attività di coordinamento e di coinvolgimento degli Enti operanti sul territorio.

Le tematiche inerenti le inondazioni ed i processi di instabilità dei versanti, sono contenuti rispettivamente nel Piano delle aree di versante e nel Piano delle fasce fluviali.

Il piano stralcio delle aree di versante

Il piano stralcio delle aree di versante si estrinseca attraverso le seguenti azioni:

- individuazione e perimetrazione delle aree che presentano fenomeni di dissesto reali e/o potenziali;
- definizione di metodologie di gestione del territorio che pur nel rispetto delle specificità morfologico-ambientali e paesaggistiche connesse ai naturali processi evolutivi dei versanti, consentano migliori condizioni di equilibrio, soprattutto nelle situazioni di interferenza dei dissesti con gli insediamenti antropici;
- determinazione degli interventi indispensabili per la minimizzazione del rischio di abitati e infrastrutture ricadenti in aree di dissesto reale o potenziale.

Il piano stralcio delle aree di versante definisce il rischio idrogeologico ed in coerenza con il D.P.C.M. del 29 settembre 1998 stabilisce quattro classi di rischio così distinte:

R1 – moderato

Sono così classificate quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni comportanti danni sociali ed economici marginali al patrimonio ambientale e culturale.

Sono inoltre classificate come aree a Pericolosità idrogeologica (P) quelle aree che, pur presentando condizioni di instabilità o di propensione all'instabilità, interessano aree non antropizzate e quasi sempre prive di beni esposti e, pertanto, non minacciano direttamente l'incolumità delle persone e non provocano in maniera diretta danni a beni ed infrastrutture.

Sono qualificate come aree soggette a verifica idrogeologica (ASV) quelle aree nelle quali sono presenti fenomeni di dissesto e instabilità, attivi o quiescenti, individuate nelle tavole del Piano Stralcio, assoggettate a specifica ricognizione e verifica.

R2 – medio

Sono così classificate quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni comportanti danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, che non pregiudicano le attività economiche e l'agibilità degli edifici.

R3 – elevato

Sono così classificate quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni comportanti rischi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione delle attività socio-economiche, danni al patrimonio ambientale e culturale.

R4- molto elevato

Sono così classificate quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni tali da provocare la perdita di vite umane e/o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, danni al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio-economiche.

P-aree a pericolosità idrogeologica

Sono qualificate come aree pericolose quelle aree che, pur presentando condizioni di instabilità o di propensione all'instabilità, interessano aree non antropizzate e quasi sempre prive di beni esposti e, pertanto, non minacciano direttamente l'incolumità delle persone e non provocano in maniera diretta danni a beni ed infrastrutture.

ASV-aree assoggettate a verifica idrogeologica

Sono qualificate come aree soggette a verifica idrogeologica quelle aree nelle quali sono presenti fenomeni di dissesto attivi o quiescenti, individuate nelle tavole del Piano Stralcio ed assoggettate a specifica ricognizione e verifica, e/o aree per le quali la definizione del livello di pericolosità necessita di verifica.

Dall'analisi della "Carta del Rischio" del Piano Stralcio per la difesa del rischio Idrogeologico dell'Autorità di Bacino competente attualmente vigente, risulta che nessuna delle aree interessate dal progetto in esame interferisce con aree perimetrate dal PAI come a rischio frana.

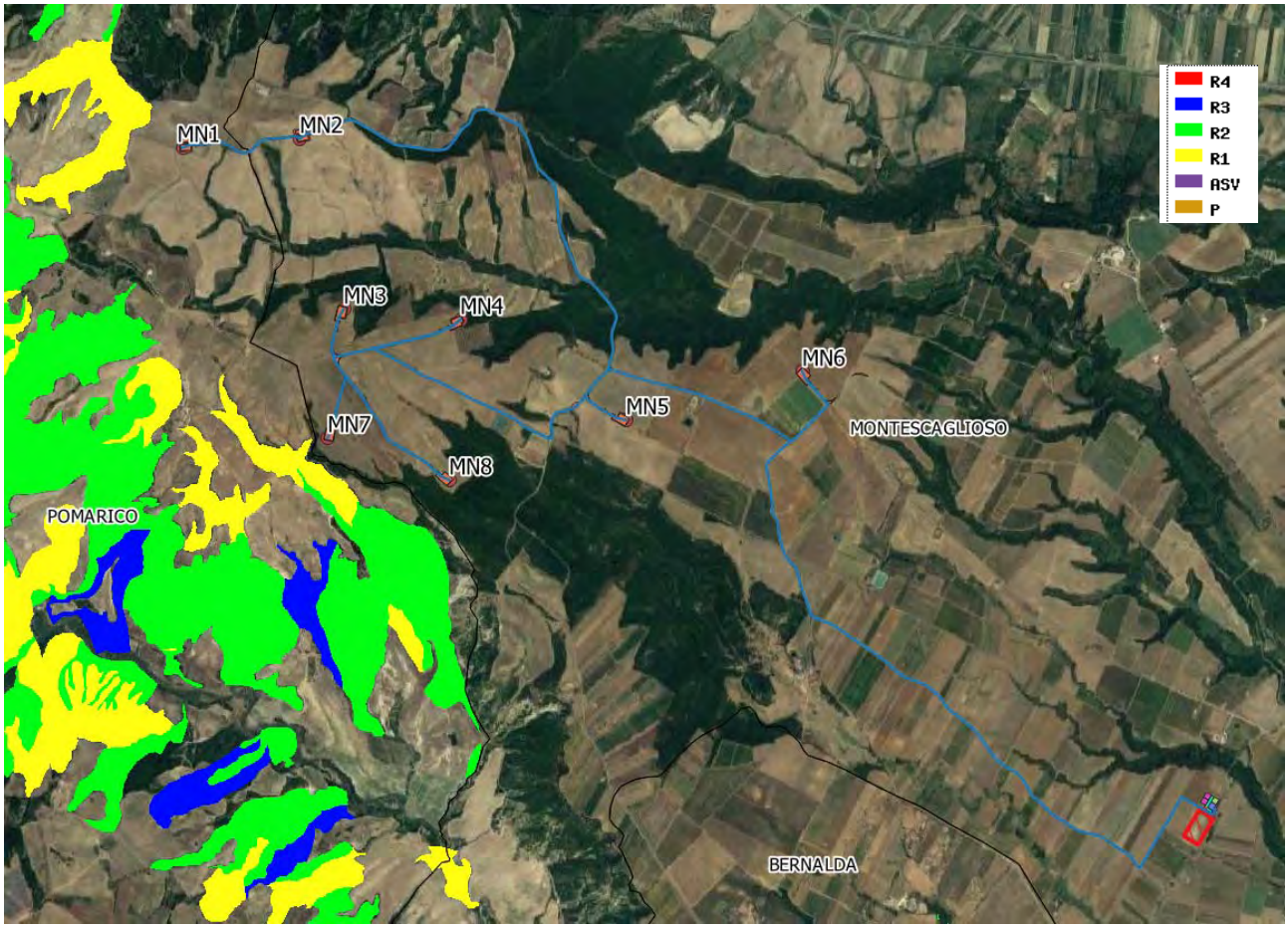

Figura 5: stralcio planimetrico con individuazione delle aree a rischio frana (PAI frane)

Il piano stralcio delle fasce fluviali

Le finalità del piano stralcio delle aree fluviali consistono in:

- individuazione degli alvei, delle aree golenali, delle fasce di territorio inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 30 anni, per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e per piene con tempi di ritorno fino a 500 anni, dei corsi d'acqua compresi nel territorio dell'AdB Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale - AdB Basilicata: fiume Bradano, fiume Basento, fiume Cavone, fiume Agri, fiume Sinni, fiume Noce; il P.A.I. definisce prioritariamente la pianificazione delle fasce fluviali del reticolo idrografico principale e una volta conclusa tale attività, la estende ai restanti corsi d'acqua di propria competenza;
- definizione, per le dette aree e per i restanti tratti della rete idrografica, di una strategia di gestione finalizzata a superare gli squilibri in atto conseguenti a fenomeni naturali o antropici, a salvaguardare le dinamiche idrauliche naturali, con particolare riferimento alle esondazioni e alla evoluzione morfologica degli alvei, a salvaguardare la qualità ambientale dei corsi d'acqua attraverso la tutela dell'inquinamento dei corpi idrici e dei depositi alluvionali permeabili a essi direttamente connessi, a

favorire il mantenimento e/o il ripristino, ove possibile, dei caratteri di naturalità del reticolo idrografico;

- definizione di una politica di minimizzazione del rischio idraulico attraverso la formulazione di indirizzi relativi alle scelte insediative e la predisposizione di un programma di azioni specifiche, definito nei tipi di intervento e nelle priorità di attuazione, per prevenire, risolvere o mitigare le situazioni a rischio.

In base al Piano stralcio delle fasce fluviali attualmente vigente l'area oggetto di studio non interferisce con nessun corso d'acqua e non è interessata da aree perimetrale a rischio alluvioni con tempo di ritorno a 30, 200 e 500 anni.

La Direttiva 2007/60/CE individua il quadro dell'azione comunitaria per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione e per la predisposizione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni. Il d.lgs. 49/2010, che ha recepito la Direttiva 2007/60/CE, definisce il percorso di attuazione della disciplina comunitaria attraverso le seguenti fasi:

- valutazione preliminare del rischio di alluvioni entro il 22 settembre 2011 (art.4);
- realizzazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni entro il 22 giugno 2013 (art.6);
- ultimazione e pubblicazione dei Piani di Gestione dei Rischi di Alluvioni entro il 22 dicembre 2015 (art.7, come modificato dalla L.116 del 11/08/2014);
- successivi aggiornamenti delle mappe (2019) e del Piano (2021).

L'attuazione di tale percorso ha come obiettivi: la riduzione delle conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, le attività economiche e le infrastrutture; l'individuazione di obiettivi e misure per la gestione e mitigazione del rischio di alluvioni; la predisposizione ed attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

L'ambito territoriale di riferimento è quello dei Distretti Idrografici, individuati in Italia dal d.lgs. 152/2006 (art.64). Il territorio dell'Autorità di Bacino della Basilicata rientra nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, di cui fanno parte le Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia e parti delle regioni Lazio e Abruzzo. All'interno del Distretto operano un'Autorità di Bacino di rilievo nazionale, quattro Autorità di Bacino interregionali e due Autorità di Bacino regionali.

Le Mappe della pericolosità (art. 6 d.lgs. 49/2010) individuano le aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni in base ai dati conoscitivi disponibili all'atto della loro elaborazione secondo tre scenari di pericolosità idraulica:

- Alluvioni FREQUENTI - Elevata probabilità di accadimento: Tempo ritorno eventi alluvionali compreso tra 20 e 50 anni e Livello di Pericolosità P3;
- Alluvioni POCO FREQUENTI - Media probabilità di accadimento: Tempo ritorno eventi alluvionali compreso tra 100 e 200 anni e Livello di Pericolosità P2;
- Alluvioni RARE DI ESTREMA INTENSITÀ - Bassa probabilità di accadimento: Tempo ritorno eventi alluvionali maggiore di 200 anni fino a 500 anni e Livello di Pericolosità P1.

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), a partire dalle caratteristiche del bacino idrografico interessato riguarda tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni: la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprendendo al suo interno anche la fase di previsione delle alluvioni e i sistemi di allertamento, oltre alla gestione in fase di evento. Ciascuna delle Autorità di Bacino del Distretto è stata impegnata nella predisposizione del PGRA per le Unit of Management (UoM; bacini idrografici) di competenza secondo le modalità indicate dal d.lgs. 49/2010.

Una parte del Piano è dedicata agli aspetti di protezione civile ed è redatta dalle Regioni, che in coordinamento tra loro e con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, provvedono alla predisposizione ed attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idraulico. Il PGRA individua gli obiettivi di gestione del rischio di alluvioni ed il sistema di misure di tipo strutturale e non strutturale, in cui le azioni di mitigazioni dei rischi connessi alle esondazioni dei corsi d'acqua, alle mareggiate e più in generale al deflusso delle acque, si interfacciano con le forme di urbanizzazione e infrastrutturazione del territorio, con le attività economiche, con l'insieme dei sistemi ambientali, paesaggistici e con il patrimonio storico-culturale.

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica da parte dell'Autorità di Bacino Nazionale Liri - Garigliano e Volturno, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, allo scopo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione del Piano. In data 17 dicembre 2015, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Liri - Garigliano e Volturno, integrato con i rappresentanti delle ulteriori Regioni presenti nel Distretto dell'Appennino Meridionale, ha adottato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione del Distretto, e lo ha successivamente approvato il 3 marzo 2016. Il PGRA del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale è stato definitivamente approvato con d.p.c.m. del 16 ottobre 2016, pubblicato in G.U. il 3.2.2017. Come previsto dalla Direttiva europea 2007/60/CE, l'elaborazione, l'aggiornamento e la revisione del Piano di Gestione del Rischio di alluvioni vanno condotte con il coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate, incoraggiandone la partecipazione attiva. Il processo di partecipazione, informazione e consultazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni si è sviluppato sia a livello di Distretto che a livello delle singole Autorità di Bacino operanti nel Distretto. L'AdB Basilicata ha preso parte alle azioni di partecipazione, informazione e consultazione poste in essere in ambito del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale previste ai fini dell'attuazione della Direttiva 2007/60/CE.

In base al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni l'area oggetto di studio non interferisce con nessuna area soggetta a pericolosità P1, P2 o P3 come individuate dal Piano stesso.

5.4 Piano regionale di tutela delle acque

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) della Regione Basilicata e le relative Norme Tecniche di Attuazione sono state adottate con dgr n. 1888 del 21 novembre 2008, tuttavia, ad oggi, l'iter di approvazione del Piano non è ancora concluso.

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), conformemente a quanto previsto dall'ex d.lgs. 152/1999, dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque) e dal vigente d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è lo strumento tecnico e programmatico regionale attraverso cui realizzare gli obiettivi di tutela quali-quantitativa del sistema idrico regionale e garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo.

Gli obiettivi generali del Piano sono i seguenti:

- prevenire e ridurre l'inquinamento dei corpi idrici;
- attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguata protezione di quelle destinate a particolari utilizzi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;

- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

A tale scopo, ai sensi della legislazione vigente, il Piano contiene:

- la descrizione generale delle caratteristiche dei bacini idrografici della regione sia per le acque superficiali, sia per quelle sotterranee, con rappresentazione cartografica;
- l'elenco e una rappresentazione cartografica delle aree sensibili e vulnerabili;
- la sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall'attività antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee;
- la sintesi del bilancio idrico regionale;
- l'analisi dello stato qualitativo dei corpi idrici superficiali, dei laghi, dei serbatoi e degli altri corpi idrici artificiali, delle acque sotterranee, delle acque marino - costiere e delle acque a specifica destinazione;
- l'analisi delle criticità e degli obiettivi di risanamento e di qualità ambientale;
- la sintesi dei programmi e delle misure di tutela qualitative e quantitative adottate con indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità.

L'area di intervento rientra nel Bacino Idrografico dei fiumi Basento e Bradano, gestito dall'Autorità di Bacino del Distretto Meridionale - AdB Basilicata.

Per una descrizione delle caratteristiche del Bacino Idrografico del fiume Bradano e delle caratteristiche qualitative dei principali corpi idrici superficiali e sotterranei di tali aree si rimanda al Quadro Ambientale del presente Studio.

Il Piano introduce il criterio di "Area sensibile" in relazione all'accadimento o al rischio potenziale di sviluppo di processi eutrofici nei corpi idrici che causano una degradazione qualitativa della risorsa. In particolare, definisce aree sensibili i laghi posti ad un'altitudine inferiore ad una quota di 1000 m sul livello del mare e aventi una superficie dello specchio liquido di almeno 0.3 km^2, i laghi naturali e artificiali, le traverse e i punti di prelievo delle fluenze libere, nonché i bacini drenanti da essi sottesi ricadenti nel territorio regionale.

Ai sensi dell'art. 11 delle NTA di Piano, sono aree sensibili, tra le altre "a) [omissis]; b) i laghi naturali e gli invasi artificiali di seguito elencati: [omissis]; d) i bacini drenanti dei laghi, degli invasi e delle derivazioni di cui al comma 1 lettere a), b) e c)".

La delimitazione provvisoria di tali aree, indicata in prima istanza dal Piano, è riportata nella seguente figura. L'area di intervento non risulta ricompresa all'interno di quelle individuate come sensibili.

Ai sensi del suddetto art. 11, "Gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali che recapitano in area sensibile, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per Azoto e Fosforo di cui ai successivi artt. 25 e 36 della presente norma attuativa". Dal momento che il progetto in esame non prevede scarichi idrici, esso risulta compatibile con il PRTA.

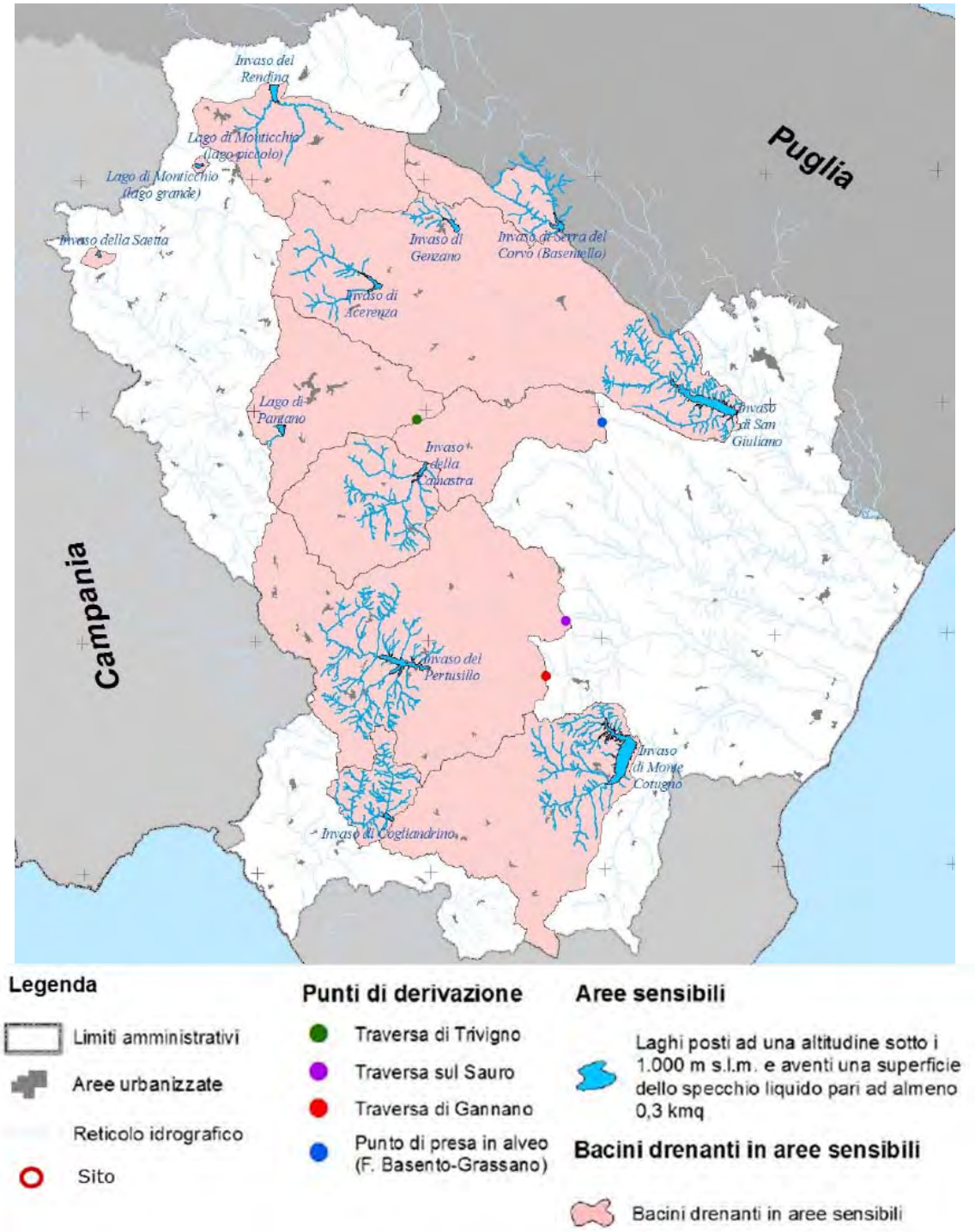

Figura 6: Carta delle aree sensibili - PRTA

6 Coerenza del progetto con la l.r. n. 54 del 30 dicembre 2015

La legge regionale n. 54 del 30 dicembre 2015 rappresenta il "*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010*"; la stessa è stata pubblicata sul BUR n. 53 del 30 dicembre 2015.

Nel caso del progetto in esame sono state verificate le eventuali interferenze ai sensi dell'allegato C alla medesima legge "Aree e siti non idonei - D.M. 10.09.2010 (aree da sottoporre ad eventuali prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio degli impianti)". A seguito di tale verifica, in prima istanza, è emerso che l'impianto proposto risulta essere compreso all'interno delle seguenti categorie individuate dalla legge in oggetto come aree da sottoporre ad eventuali prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio degli impianti:

- Per tutti gli aerogeneratori, ad esclusione di quello etichettato MN5, *le aree IBA – Important Bird Area*. Sono comprese in questa tipologia le IBA (Important Bird Area, aree importanti per gli uccelli), messe a punto da BirdLife International, e comprendono habitat per la conservazione dell'avifauna. In Basilicata tali aree sono 5: Fiumara di Atella, Dolomiti di Pietrapertosa, Bosco della Manferrara, **Calanchi della Basilicata** e Val d'Agri. L'inserimento di questa categoria rispetto al PIEAR è prevista per gli impianti eolici e fotovoltaici di grande generazione e per gli impianti solari termodinamici. Risulta conforme al diritto comunitario, nell'ambito delle procedure previste per l'esame delle proposte e dei progetti da approvare, lo svolgimento degli approfondimenti e delle valutazioni tecniche coerenti con la Direttiva in argomento considerata nel suo complesso e, con particolare riferimento a quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 4, in relazione al valore per l'avifauna che potenzialmente rivestono le aree individuate come ZPS, nonché come IBA. Detti approfondimenti e valutazioni tecniche andranno effettuati mediante analisi caso per caso dei progetti presentati, al fine di poter vagliare se gli interventi proposti ostino alle finalità di cui alla predetta Direttiva 2009/147/CE (ex 79/409/CEE).
- Per gli aerogeneratori MN3, MN4 e MN6 nel comune di Montescaglioso, oltre che per un tratto della nuova viabilità di accesso e dei relativi cavidotti interrati: i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini **per una fascia di 500 metri ciascuna**.
- Per un tratto di cavidotto interno a servizio del parco eolico da realizzare su strada esistente (tratto da MN2 verso MN5 ed MN6): i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di **500 metri** ciascuna. Si sottolinea che la viabilità ricompresa nel suddetto buffer, rappresenta un'opera esistente.
- Per il centro abitato di Bernalda (MT): *i centri storici, intesi come dalla zona A ai sensi del D.M. 1444/68 prevista nello strumento urbanistico comunale vigente. È previsto un buffer di 5.000 m dal perimetro della zona A per gli impianti eolici e fotovoltaici di grande generazione e per gli impianti solari termodinamici*; In tal caso il centro storico è stato mappato a partire dalla cartografia ufficiale del vigente strumento

urbanistico, pubblicata sul sito dell'Amministrazione. All'interno del buffer di 5 km rientra una piccola porzione della strada di accesso alla Stazione di trasformazione MT/AT. In particolare, bisogna sottolineare che la localizzazione dell'opera è funzione del preventivo di connessione alla RTN proposto dal Gestore di Rete; inoltre, l'opera in sé risulta essere caratterizzata da dimensioni poco significative soprattutto in termini di altezza fuori terra;

- Per il centro abitato di Bernalda (MT): *i centri urbani considerando il perimetro dell'Ambito Urbano dei Regolamenti Urbanistici (L UR 23/99) o, per i comuni sprovvisti di Regolamento Urbanistico, il perimetro riportato nella tavola di Zonizzazione dei PRG/ PdF. Si prevede un buffer di 3000 m a partire dai suddetti perimetri*. Anche in tal caso il perimetro del centro urbano è stato mappato a partire dalla cartografia ufficiale del vigente strumento urbanistico. All'interno del buffer di 3 km rientra una piccola porzione della strada di accesso alla Stazione di trasformazione MT/AT, per cui valgono le considerazioni fatte al punto precedente.

In particolare, in merito a quanto sopra riportato si rappresenta quanto segue:

- In riferimento alla presenza dell'area IBA, la società proponente ha avviato volontariamente un monitoraggio annuale ante-operam dell'avifauna migratoria e stanziale allo scopo di dimostrare la compatibilità dell'opera con le esigenze di tutela e conservazione delle specie presenti;
- con riferimento alla fascia di 500 m dalle acque pubbliche, si ribadisce che il cavidotto MT è un'opera interrata che di fatto non altera il contesto paesaggistico esistente, mentre la viabilità di nuova realizzazione seguirà, per quanto possibile il tracciato di piste esistenti.

Si ribadisce, comunque, che le precedenti categorie non costituiscono un motivo di preclusione a priori alla realizzazione dell'impianto in esame, ma piuttosto, se necessario, possono essere sottoposte ad eventuali prescrizioni ai fini del corretto inserimento nel territorio della proposta progettuale in oggetto. Inoltre, le suddette aree sono già interessate dalla presenza di un certo numero di aerogeneratori in esercizio, per cui, il nuovo intervento si inserisce in un contesto già caratterizzato dalla presenza di impianti eolici e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale.

7 Gli strumenti urbanistici comunali

Attraverso l'analisi degli strumenti urbanistici di scala comunale emergono le relazioni tra l'opera in progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale di scala locale.

Il progetto in oggetto ricade nei territori comunali di Montescaglioso e Pomarico in provincia di Matera e, come già accennato in precedenza, consiste di 8 aerogeneratori caratterizzati da un diametro massimo del rotore pari a 162 m e da un'altezza complessiva al tip (punta) della pala di 200 m, di potenza unitaria massima pari a 5.625 MW, per una potenza complessiva di 45.00 MW. In particolare, i modelli commerciali che allo stato attuale soddisfano questi requisiti tecnico-dimensionali sono: SG 155 5.8 MW (limitati a 5.625 MW) HH 122.5, GE 158 5.5 MW HH 121, V162 5.6 HH 119. (HH identifica l'altezza al mozzo).

Nello specifico, il primo Comune sarà interessato dall'installazione di 7 aerogeneratori, con relative opere civili e di connessione, oltre che dalla realizzazione del cavidotto esterno destinato al trasposto dell'energia prodotta dal parco e di una nuova stazione di trasformazione MT/AT per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN); il secondo ospiterà l'ottava macchina eolica e le relative reti infrastrutturali ed elettriche.

In base agli strumenti urbanistici dei comuni interessati, le aree coinvolte dagli interventi in progetto risultano classificate come zone agricole (zona "E"). Non risultano presenti vincoli urbanistici escludenti l'attività prevista.

Il futuro parco eolico "*Piana dell'imperatore*" ricade, quindi, in area classificata dai suddetti strumenti urbanistici come "zona agricola"; dal momento che il comma 7 dell'art. 12 del d.lgs 387/2003 prevede che "*gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici*", si evince la piena coerenza e compatibilità dell'intervento sotto l'aspetto urbanistico.

8 Conclusioni

Il sito di installazione ricade all'interno di un'area classificata come agricola dalle previsioni degli Strumenti Urbanistici comunali, trattasi dunque di un'area potenzialmente idonea all'installazione del parco eolico proposto.

Inoltre, dall'esame degli strumenti programmatori e della normativa specifica (compatibilità dell'intervento con il PIEAR Regione Basilicata e la dgr 903/2015 inerente all'individuazione delle aree non idonee) riportati nei paragrafi precedenti e che sono serviti come base per l'analisi del Quadro di Riferimento Programmatico, è emerso che: dal punto di vista vincolistico, il territorio in esame non è incluso in alcuna delle seguenti categoria riservate ed in particolare è escluso da:

- vincolo storico-culturale (d.lgs 42/2004);
- vincolo floro-faunistico (aree SIC, ZPS, ZSC) (d.p.r. n. 357/1997, integrato e modificato dal d.p.r. n. 120/2003);
- area parco e/o aree naturali protette (l. n. 394/1991).

Il sito di progetto, inoltre, non risulta:

- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- in aree esondabili o alluvionabili.

È emerso che parte delle aree interessate dall'intervento rientrano all'interno di quelle sottoposte a vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923; come noto tale condizione non risulta preclusiva della possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, ne consegue che, contestualmente alla procedura di Valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, il progetto in questione verrà sottoposto all'esame dell'Ufficio regionale competente per il rilascio del giudizio di compatibilità in materia.

Inoltre, ai fini della tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", si segnala che all'interno dell'areale individuato per la realizzazione del parco eolico e delle opere connesse sono presenti le seguenti categorie vincolate interferenti con alcuni elementi del progetto:

- corsi d'acqua appartenenti alla categoria vincolata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c), i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- aree appartenenti alla categoria vincolata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

Dal momento che alcune opere connesse alla realizzazione del parco eolico in esame interferiscono con alcune categorie vincolate in materia di paesaggio si provvederà ad attivare, contestualmente al procedimento di VIA, un procedimento finalizzato all'ottenimento del parere paesaggistico.

Per quanto concerne gli aspetti connessi al vincolo archeologico (cfr relazione specialistica e relativi allegati grafici), in base al relativo studio specialistico è emerso che le opere in progetto ricadono in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un intenso popolamento.

A seguito dell'analisi della copertura aerofotografica della zona non sono state individuate anomalie da segnalare se non una traccia di forma quadrangolare, a 200 m a NO dell'aerogeneratore etichettato MN6.

I risultati dello studio archeologico preventivo sembrano suggerire una valutazione di potenziale archeologico medio. L'ipotesi del rischio non deve considerarsi un dato incontrovertibile, ma va interpretato come una particolare attenzione da rivolgere a quei territori durante tutte le fasi di lavoro. La valutazione dell'effettivo rischio archeologico è strettamente relazionata alle opere programmate e differenziata sulla base della loro incidenza sui terreni e sulla stratigrafia originale. Nel complesso, sulla base del potenziale archeologico espresso da questo contesto territoriale, il progetto esprime un "rischio" archeologico e un conseguente impatto sul patrimonio archeologico di grado basso, mentre, si valuta un rischio medio e medio-alto in quanto l'area risulta indiziata dal ritrovamento di materiale di superficie.

Sebbene il progetto risulti esterno alle aree interessate dai ritrovamenti archeologici censiti, si preveda una sorveglianza durante l'intera fase di cantiere e survey preliminari atti alla caratterizzazione archeologica delle aree di intervento. La posizione delle macchine, infine, non pregiudica in alcun modo le caratteristiche dei siti archeologici né provoca impatti compromettenti per la natura degli stessi.

In conclusione l'intervento proposto risulta coerente con la pianificazione territoriale vigente di livello regionale, provinciale e comunale, nonché con il quadro definito dalle norme settoriali vigenti ed adottate.

In riferimento alla l.r 54/2015, ed alle interferenze con le categorie individuate dalla medesima legge si ribadisce che tali interferenze non costituiscono un motivo di preclusione a priori alla realizzazione dell'impianto eolico, ma piuttosto andrebbero sottoposte ad eventuali prescrizioni per il corretto inserimento nel territorio della proposta progettuale in esame.

PARTE 2

1. Premessa

Il presente documento redatto dalla Società d'Ingegneria GEOTECH S.r.l., con sede in via Nani, 7 a Morbegno (SO) costituisce il Quadro di Riferimento Programmatico delle opere di rete propedeutiche al collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) di un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolica) avente potenza pari a 45 MW da realizzarsi in Regione Basilicata da parte della società FRI-EL S.p.A, Proponente dell'opera.

Il Parco Eolico "Piana dell'Imperatore" sarà ubicato nei comuni di Montescaglioso e Pomarico in Provincia di Matera mentre le opere di rete propedeutiche al suo collegamento alla RTN sono previste interamente nel Comune di Montescaglioso.

Il gruppo FRI-EL S.p.A. (di seguito FRI-EL), proprietaria del futuro Parco Eolico e richiedente la connessione del medesimo alla RTN, è attivo dal 2002 nel settore e si colloca tra i principali produttori italiani di energia da fonte eolica grazie anche alla collaborazione con partner internazionali. Il gruppo dispone attualmente di 34 parchi eolici nel territorio italiano, un parco eolico in Bulgaria ed uno in Spagna, per una capacità complessiva installata di 950 MW. Inoltre, il gruppo FRI-EL opera in diversi settori collocandosi in Italia tra i primi produttori di energia da combustione di biogas di origine agricola. Il gruppo gestisce 21 impianti idroelettrici, un impianto a biomassa solida e una delle centrali termoelettriche a biomassa liquida più grandi d'Europa. Le attività e le principali competenze del gruppo comprendono tutte le fasi di progettazione, costruzione, produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, includendo l'analisi e la valutazione del paesaggio e il processo di approvazione.

Nel contesto delle attività e della mission di FRI-EL, si inserisce e si prevede la costruzione del Parco Eolico "Piana dell'Imperatore". Tale parco verrà connesso alla RTN in ossequio alla Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), rilasciata da Terna con protocollo P20200033072-03/06/2020 che prevede la realizzazione di una nuova Stazione Elettrica di smistamento a 150 kV da inserire in "entra-esce" alle linee RTN a 150 kV "Filatura – Pisticci CP" e "Italcementi – Italcementi Matera" e il conseguente collegamento del parco eolico alla SE con un elettrodotto in antenna a 150 kV. Tali opere sono subordinate alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Sviluppo Terna quali i raccordi tra la linea 150 kV "Italcementi – Italcementi Matera" e le CP Amendolara, Rotondella e Policoro e la richiusura della linea 150 kV "Italcementi – Italcementi Matera", previo adeguamento, sulla SE 380/150 kV di Matera, valutando eventualmente di realizzare una nuova SE 150 kV in adiacenza alla stazione dell'Utente Italcementi Matera. Tali due interventi previsti nel Piano di Sviluppo, non rientrano nelle opere oggetto del presente Studio d'Impatto Ambientale.

Di seguito si illustrano i vantaggi derivanti dalla costruzione del parco eolico e delle opere di rete connesse:

- Aumento della produzione di energia elettrica da FER in Basilicata a scapito di quella attualmente prodotta da fonti non rinnovabili;
- Diminuzione di inquinamento atmosferico dovuto all'incremento di energia elettrica prodotta da FER;
- Razionalizzazione della rete elettrica AT del Sud Basilicata in sinergia con le opere previste dal Piano di Sviluppo Rete di Terna nonché dalla messa in servizio futura stazione elettrica di smistamento a 150 kV di Montescaglioso quale nodo per le due linee "Italcementi – Italcementi Matera" e "Filatura – Pisticci CP".

La progettazione delle opere oggetto del presente SIA è stata sviluppata tenendo in considerazione un sistema di indicatori sociali, ambientali e territoriali, che hanno permesso di valutare gli effetti della pianificazione elettrica nell'ambito territoriale considerato, nel pieno rispetto degli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

2. Inquadramento territoriale

L'area di intervento è localizzata interamente nell'ambito del Comune di Montescaglioso in Provincia di Matera.

Il territorio è prevalentemente agricolo e pianeggiante; il tracciato di raccordo si sviluppa tra il corso del Fosso del Tenente, posto a nord-est e il Fosso della Lumella, situato a sud-ovest, parallelamente ad essi.

Il progetto prevede la realizzazione di due linee elettriche in ST poste in parallelo in entra/esci dalla Stazione Elettrica in oggetto localizzata a nord della strada SP. N. 15. Le connessioni permetteranno di collegare, alla nuova stazione, sia la linea a 150 kV Italcementi - Italcementi Matera, che la linea a 150 kV Filatura – Pisticci CP.

In particolare, l'opera in progetto consiste nelle opere di rete propedeutiche al collegamento alla RTN di un impianto da fonte eolica da 45 MW della società FRI-EL S.p.A denominato "Parco Eolico piana dell'Imperatore" e da realizzarsi tra i comuni di Montescaglioso e Pomarico in Provincia di Matera. Le opere di connessione sono invece da realizzarsi totalmente nel comune di Montescaglioso.

La Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) sopra richiamata, prevede la connessione dell'impianto di produzione eolica in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) di smistamento della RTN a 150 kV da inserire in entra-esce alle linee RTN a 150 kV "Filatura – Pisticci PC" e "Italcementi – Italcementi Matera", previa realizzazione degli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Terna, in particolare:

- Raccordi tra la linea 150 kV "Italcementi – Italcementi Matera" e la CP Amendolara, Rotondella e Policoro;
- Richiusura della linea 150 kV "Italcementi – Italcementi Matera", previo adeguamento, sulla SE 380/150 kV di Matera, valutando eventualmente di realizzare una nuova SE 150 kV in adiacenza alla stazione utente "Italcementi Matera".

Il progetto oggetto del presente Studio d'Impatto Ambientale è l'intervento relativo alla futura Stazione Elettrica di Montescaglioso e ai raccordi aerei delle linee esistenti "Italcementi – Italcementi CP" e "Filatura – Pisticci CP" ad essa". Tali interventi sono ubicati nel Comune di Montescaglioso in Provincia di Matera.

Di seguito estratto della cartografia di inquadramento delle opere in progetto, rispettivamente su CTR e ortofoto.

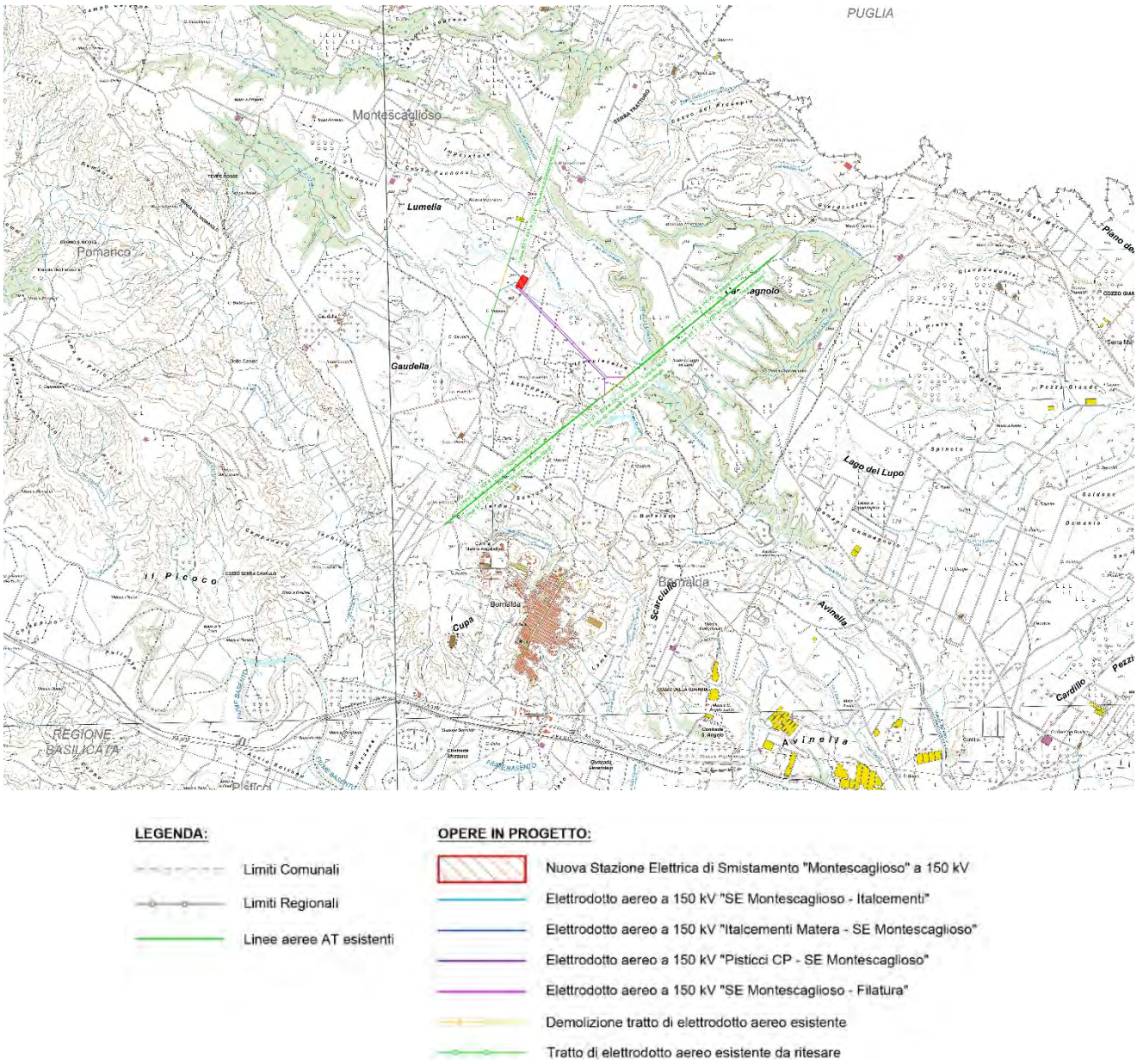

Inquadramento territoriale su CTR (il magenta, il viola, il blu e l'azzurro indicano i nuovi raccordi; il giallo le demolizioni, il verde le linee esistenti e il rettangolo rosso la futura "SE Montescaglioso")

L'area interessata dall'installazione della nuova rete elettrica di raccordo e dalla stazione elettrica si caratterizza come zona agricola coltivata a seminativi e frutteti, classificata come zona E (zona agricola) dallo strumento urbanistico comunale vigente. L'area è caratterizzata da ampie superfici libere coltivate e da edifici rurali puntuali e sparsi sul territorio, non sono presenti pertanto agglomerati abitativi e urbani nelle vicinanze.

L'area è contornata da superfici a bosco, direttamente connesse alle incisioni orografiche che caratterizzano il paesaggio di riferimento, che non saranno interferite dalla realizzazione delle opere in oggetto.

La scelta del tracciato delle opere di rete è stata oggetto di uno studio di prefattibilità ambientale dedicato che ha valutato 4 alternative di tracciato differenti identificando nel presente

tracciato quello meno impattante a livello paesaggistico e ambientale, oggetto del presente studio. Per un approfondimento in merito si rimanda al Quadro di riferimento progettuale.

3. Interventi in progetto

3.1.1 Elettrodotti aerei a 150 kV di raccordo alla "SE Montescaglioso"

L'intervento consiste nella realizzazione dei nuovi elettrodotti aerei a 150 kV di raccordo tra le due linee esistenti a 150 kV "Italcementi – Italcementi Matera" e "Filatura - Pisticci CP" e la futura Stazione Elettrica di Smistamento a 150 kV "SE Montescaglioso".

Gli elettrodotti di raccordo saranno quattro, due per ognuna delle linee attualmente esistenti:

- "SE Montescaglioso - Italcementi" avente una lunghezza totale di circa 283 metri e con due nuovi sostegni di cui uno (p.82 bis) a sostituzione dell'esistente p.82 della "Italcementi – Italcementi Matera";
- "Italcementi Matera – SE Montescaglioso" avente una lunghezza totale di circa 262 metri e con due nuovi sostegni di cui uno (p.81 bis) a sostituzione dell'esistente p.81 della "Italcementi – Italcementi Matera";
- "Pisticci CP – SE Montescaglioso" avente una lunghezza totale di circa 1989 metri e con sette sostegni nuovi di cui uno (p.220 bis) a sostituzione dell'esistente p.220 della "Filatura – Pisticci CP";
- "SE Montescaglioso – Filatura" avente una lunghezza totale di circa 1981 metri e con sette sostegni nuovi di cui uno (p.221 bis) a sostituzione dell'esistente p.221 della "Filatura – Pisticci CP";

Il tratto di conduttura esistente tra i sostegni p.81 e p.82 della "Italcementi – Italcementi Matera" verrà dismesso unitamente alla demolizione (e successiva ricostruzione in posizione prossima agli esistenti) dei medesimi due sostegni.

Il tratto di conduttura aerea esistente tra i sostegni p.220 e p.221 della "Filatura – Pisticci CP" verrà dismesso unitamente alla demolizione (e successiva ricostruzione in posizione prossima agli esistenti) dei medesimi due sostegni. Essendo tale elettrodotto esistente dotato di sostegni in Doppia Terna ma ad uso di due linee differenti ("Filatura – Pisticci CP" e "Pisticci CP – Taranto N2", il tratto di conduttura aerea compresa tra i due sostegni citati e facente pare della "Pisticci CP – Taranto N2" verrà ritesato.

3.1.2 Stazione Elettrica "SE Montescaglioso"

La nuova Stazione Elettrica di smistamento a 150 kV verrà realizzata in Comune di Montescaglioso in località Lumella/Imperatore nei pressi di Casa Viggiani / Fosso del Tenente. Essa sarà dotata di 1 sezione a 150 kV con isolamento in aria e stalli tradizioni. Sono previsti 12 stalli per l'arrivo di linee esterne in cavo interrato o aeree. Nella stessa sarà presente un edificio comandi e servizi ausiliari oltre che opere accessorie e alla viabilità esistente. L'intervento interesserà un'area di circa 15.500 m² di cui 11.600 m² destinati alla stazione elettrica, 2.500 m² per la predisposizione del piano di imposta della stazione e mitigazione della stessa e 900 m² per le strade di accesso e la viabilità.

3.1.3 Riepilogo degli interventi in progetto

Nel seguito si riporta l'elenco degli interventi sugli elettrodotti esistenti e in progetto oggetto del presente Studio. Per approfondimenti si rimanda al Quadro Progettuale.

INTERVENTO	COLLEGAMENTI LINEE AEREE		DEMOLIZIONE LINEE AEREE		STAZIONE ELETTRICA
	km	n° sostegni	km	n° sostegni	Area tot (m²)
Raccordo aereo "SE Montescaglioso – Italcementi"	0,28	2			
Raccordo aereo "Italcementi Matera – SE Montescaglioso"	0,26	2			
Raccordo aereo "Pisticci CP – SE Montescaglioso"	1,98	7			
Raccordo aereo "SE Montescaglioso – Filatura"	1,98	7			
Elettrodotto aereo "Italcementi - Italcementi Matera"			0,36	2	
Elettrodotto aereo "Filatura – Pisticci CP"/"Pisticci CP – Taranto N"	0,4	2	0,4	2	
SE Montescaglioso					15.000

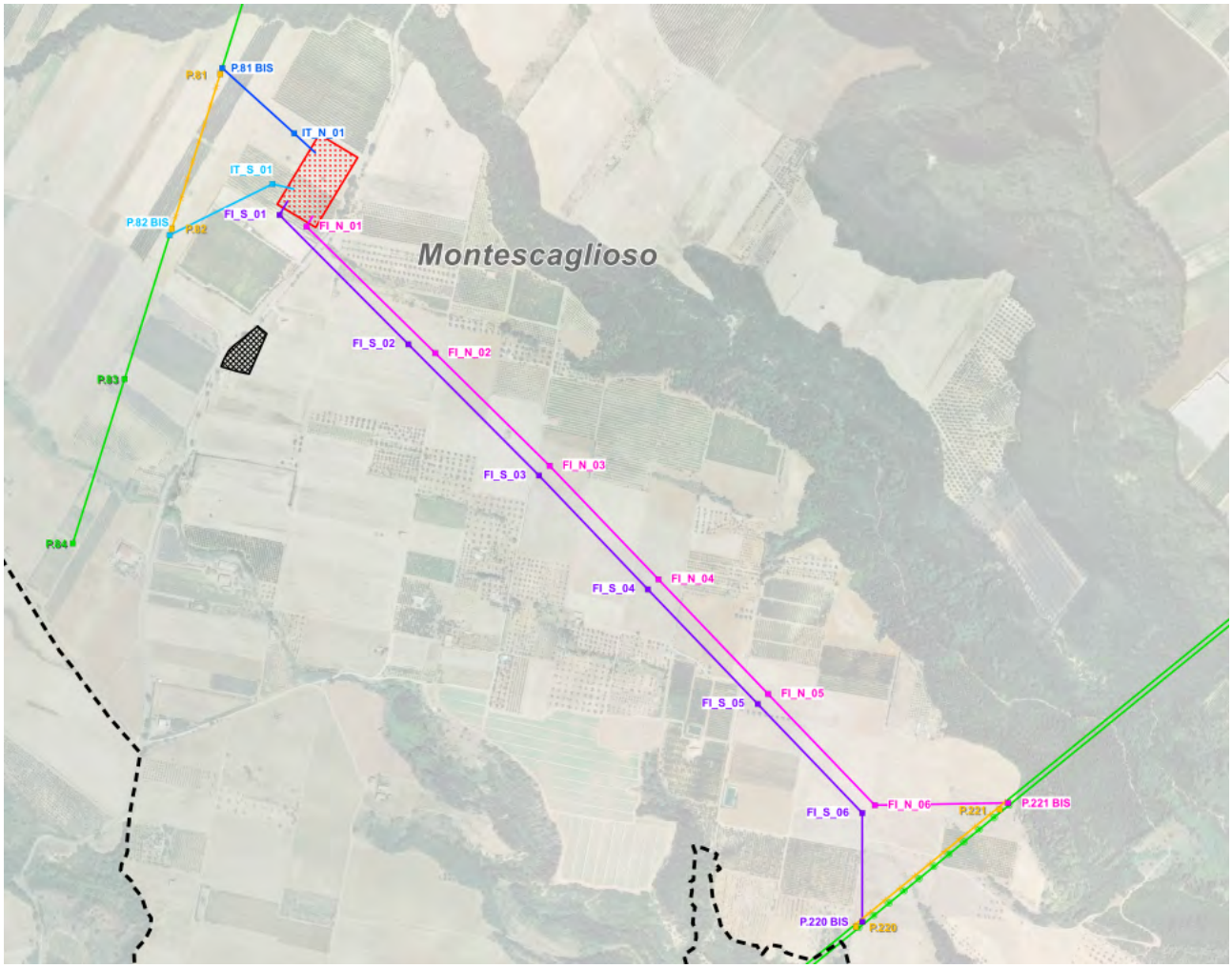

Legenda

N

Limiti comunali

Linee aeree AT esistenti

OPERE IN PROGETTO

Nuova SE Terna Montescaglioso

Area ubicazione cantieri base

Elettrodotto aereo a 150 kV "SE Montescaglioso - Italcementi"

Elettrodotto aereo a 150 kV "Italcementi Matera - SE Montescaglioso"

Elettrodotto aereo a 150 kV "Pisticci CP - SE Montescaglioso"

Elettrodotto aereo a 150 kV "SE Montescaglioso - Filatura"

Demolizione tratto di elettrodotto aereo esistente

Tratto di elettrodotto aereo esistente da ritesare

Inquadramento territoriale su ortofoto

4. Quadro di riferimento programmatico

Finalità del Quadro di Riferimento Programmatico, all'interno del presente Studio di Impatto Ambientale, è quella di inquadrare l'opera in progetto nel contesto complessivo delle previsioni programmatiche e della pianificazione territoriale, alle diverse scale di riferimento: da quella generale, a quella di area vasta, a quella locale.

Al suo interno vengono individuate le relazioni e le interferenze che l'opera stabilisce e determina con i diversi livelli della programmazione e della pianificazione, sia sotto il profilo formale, ovvero la coincidenza con le indicazioni vigenti delle diverse strumentazioni attive, sia sotto quello sostanziale, cioè la congruenza delle finalità e degli obiettivi dell'opera con le strategie generali e locali.

Di seguito si riporta un'analisi del quadro programmatico, della pianificazione urbana e territoriale e del sistema di vincoli e tutele territoriali.

5. Riferimenti normativi

5.1 Settore ambientale

Per quanto riportato in premessa, al fine di realizzare l'opera in esame è necessario attivare un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale a livello statale presso il Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi della Parte II del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. che recepisce le varie direttive comunitarie, emanate nel corso degli anni.

Quindi, dal punto di vista normativo le procedure di Valutazione Ambientale sono regolate:

- A livello nazionale da:
  - d.lgs. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. tra cui vanno segnalati il d.lgs. n. 4/2008, il d.lgs. n. 128/2010, il d.lgs n. 46/2014 ed il d.lgs n. 104/2017;
- A livello locale (di Regione Basilicata) da:
  - Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 47 "*Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e norme per la Tutela dell'Ambiente*" che ordina a scala regionale la materia "*al fine di tutelare e migliorare la salute umana, la qualità della vita dei cittadini, della flora e della fauna, salvaguardare il patrimonio naturale e culturale, la capacità di riproduzione dell'ecosistema, delle risorse e la molteplicità delle specie*".

Altre normative di tutela ambientale che sono state prese in considerazione nella redazione del presente documento sono:

- R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 "Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali";
- Direttiva europea n. 92/42/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat) "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica";
- Direttiva europea n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nei parchi nazionali e regionali, nelle aree vincolate ai sensi dei Piani Stralcio di Bacino redatti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
- d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357 di recepimento della Direttiva 92/43/CEE;
- d.lgs. 22 gennaio 2004, n, 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

5.2 Settore energetico

Con riferimento alla natura del progetto sono stati considerati gli obiettivi primari della più recente pianificazione energetica e di controllo delle emissioni adottata sia a livello sovranazionale (Comunità Europea) che nazionale e locale. A livello europeo tali obiettivi possono riassumersi in:

- Rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e della competitività dell'economia europea;
- Rispetto e protezione dell'ambiente.

Il quadro programmatico di riferimento dell'unione europea relativo al settore dell'energia comprende i seguenti documenti:

- Le strategie dell'unione europea, incluse nelle tre comunicazioni com (2015) 80, com (2015) 81 e com (2015) 82;
- Il "pacchetto clima-energia 20-20-20", approvato il 17 dicembre 2008;
- Il protocollo di Kyoto.

Gli strumenti normativi e di pianificazione a livello nazionale relativi al settore energetico sono i seguenti:

- Piano Energetico Nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988;
- Conferenza Nazionale sull'Energia e l'Ambiente del 1998;
- Carbon Tax, introdotta ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 448/1998;
- Legge n. 239 del 23 agosto 2004, sulla riorganizzazione del settore dell'energia e la delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
- Strategia energetica nazionale 2017, approvata con decreto ministeriale del 10 novembre 2017.

Ulteriori provvedimenti legislativi, che negli ultimi anni hanno mirato alla diversificazione delle fonti energetiche, ad un maggior sviluppo della concorrenza ed una maggiore protezione dell'ambiente, sono i seguenti:

- Legge 9 gennaio 1991 n.9, concernente la parziale liberalizzazione della produzione di energia elettrica;
- Legge 9 gennaio 1991 n.10, concernente la promozione del risparmio di energia e dell'impiego di fonti rinnovabili;
- Provvedimento cip n. 6 del 29 aprile 1992, che ha fissato le tariffe incentivanti, definendo l'assimilabilità alle fonti rinnovabili sulla base di un indice di efficienza energetica a cui commisurare l'entità dell'incentivazione;
- Delibera cipe 126/99 del 6 agosto 1999 "libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili", con il quale il governo italiano individua gli obiettivi da percorrere per ciascuna fonte;
- Legge 1 giugno 2001, n.120 "ratifica ed esecuzione del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle nazioni unite sui cambiamenti climatici", tenutosi a Kyoto l'11 dicembre 1997";
- Decreto legge 7 febbraio 2002 contenente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Tale decreto, conosciuto come "decreto sblocca centrali", prende avvio dalla constatata necessità di un rapido incremento della capacità nazionale di produzione di energia elettrica;

- Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. "attuazione della direttiva 2001/77/ce (oggi sostituita e modificata dalla direttiva 2009/28/ce) relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e legge 29 novembre 2007 n. 222 (collegato alla finanziaria 2008). Individuazione di un nuovo sistema di incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, che prevede, in alternativa, su richiesta del produttore: il rilascio di certificati verdi oppure una tariffa onnicomprensiva. Questo quadro di incentivi è stato modificato dal D.M. 18.12.2008, dal D.M. 6.7.2012 e, da ultimo, dal D.M. 23.6.2016. Quest'ultimo decreto, con riferimento agli impianti eolici di grossa taglia e di nuova realizzazione, prevedeva che gli stessi potessero essere incentivati a seguito di aggiudicazione delle procedure competitive di asta al ribasso.
- Legge n. 99/2009, conversione del cosiddetto DDL sviluppo, stabilisce le "disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- D.lgs. 8 luglio 2010 n. 105 "misure urgenti in materia di energia" così come modificato dalla l. 13 agosto 2010 n.129 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi";
- Decreto dello sviluppo economico 10 settembre 2010 "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ", in cui sono definite le linee guida nazionali per lo svolgimento del procedimento unico ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, nonché linee guida per gli impianti stessi.

A livello regionale sono stati considerati i seguenti atti normativi:

- Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.) - pubblicato sul BUR n. 2 del 16 gennaio 2010;
- Disciplinare per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 2260 del 29 dicembre 2010, modificato con deliberazione della giunta regionale n. 41 del 19 gennaio 2016;
- L.R. 19 gennaio 2010 n. 1 "Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - l.r. N. 9/2007";
- L.R. 26 aprile 2012 n. 8 "Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";
- L.R. 09 agosto 2012 n. 17 "Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2012, n. 8";
- D.G.R. 07 luglio 2015 n. 903 "D.M. Del 10 settembre 2010. Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- L.R. 30 dicembre 2015 n. 54 "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010".

6. Pianificazione in materia di energia

6.1 Strategia dell'Unione Europea

Le linee generali dell'attuale strategia energetica dell'Unione Europea sono state recentemente delineate nel pacchetto "**Unione dell'Energia**", che mira a garantire all'Europa e ai suoi cittadini energia sicura, sostenibile e a prezzi accessibili. Misure specifiche riguardano cinque settori chiave, fra cui sicurezza energetica, efficienza energetica e decarbonizzazione.

Il pacchetto "Unione dell'Energia" è stato pubblicato dalla Commissione il 25 febbraio 2015 e consiste in tre comunicazioni:

- Una strategia quadro per l'Unione dell'energia, che specifica gli obiettivi dell'unione dell'energia e le misure concrete che saranno adottate per realizzarla - COM (2015) 80;
- Una comunicazione che illustra la visione dell'UE per il nuovo accordo globale sul clima, che si tenuto a Parigi nel dicembre 2015 - COM (2015) 81;
- Una comunicazione che descrive le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica entro il 2020 - COM (2015) 82.

Il 16 febbraio 2016, facendo seguito all'adozione da parte dei leader mondiali del nuovo accordo globale e universale tenutosi a Parigi del 2015 sul cambiamento climatico, la Commissione ha presentato un nuovo pacchetto di misure per la sicurezza energetica, per dotare l'UE degli strumenti per affrontare la transizione energetica globale, al fine di fronteggiare possibili interruzioni dell'approvvigionamento energetico.

L'accordo di Parigi contiene sostanzialmente quattro impegni per i 196 stati che lo hanno sottoscritto:

- Mantenere l'aumento di temperatura inferiore ai 2 °C, e compiere sforzi per mantenerlo entro 1.5 °C;
- Smettere di incrementare le emissioni di gas serra il prima possibile e raggiungere nella seconda parte del secolo il momento in cui la produzione di nuovi gas serra sarà sufficientemente bassa da essere assorbita naturalmente;
- Controllare i progressi compiuti ogni cinque anni, tramite nuove Conferenze;
- Versare 100 miliardi di dollari ogni anno ai paesi più poveri per aiutarli a sviluppare fonti di energia meno inquinanti.

Il pacchetto presentato dalla Commissione nel 2015 indica un'ampia gamma di misure per rafforzare la resilienza dell'UE in caso di interruzione delle forniture di gas. Tali misure comprendono una riduzione della domanda di energia, un aumento della produzione di energia in Europa (anche da fonti rinnovabili), l'ulteriore sviluppo di un mercato dell'energia ben funzionante e perfettamente integrato nonché la diversificazione delle fonti energetiche, dei fornitori e delle rotte. Le proposte intendono inoltre migliorare la trasparenza del mercato europeo dell'energia e creare maggiore solidarietà tra gli Stati membri. I contenuti del pacchetto "Unione dell'Energia" sono definiti all'interno delle tre comunicazioni sopra citate.

Il Pacchetto Clima ed Energia 20-20-20, approvato il 17 dicembre 2008 dal Parlamento Europeo, costituisce il quadro di riferimento con il quale l'Unione Europea intende perseguire la propria politica di sviluppo per il 2020, ovvero riducendo del 20%, rispetto al 1990, le emissioni di gas a effetto serra, portando al 20% il risparmio energetico e aumentando al 20% il consumo di fonti

rinnovabili. Il pacchetto comprende, inoltre, provvedimenti sul sistema di scambio di quote di emissione e sui limiti alle emissioni delle automobili.

In dettaglio il **Pacchetto 20-20-20** riguarda i seguenti temi:

- Sistema di scambio delle emissioni di gas a effetto serra: il Parlamento ha adottato una Direttiva volta a perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra, con l'obiettivo di ridurre le emissioni dei gas serra del 21% nel 2020 rispetto al 2005. A tal fine prevede un sistema di aste, a partire dal 2013, per l'acquisto di quote di emissione, i cui introiti andranno a finanziare misure di riduzione delle emissioni e di adattamento al cambiamento climatico;
- Ripartizione degli sforzi per ridurre le emissioni: il Parlamento ha adottato una decisione che mira a ridurre del 10% le emissioni di gas serra prodotte in settori esclusi dal sistema di scambio di quote, come il trasporto stradale e marittimo o l'agricoltura;
- Cattura e stoccaggio geologico del biossido di carbonio: il Parlamento ha adottato una Direttiva che istituisce un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ecosostenibile di biossido di carbonio (CO_2);
- Accordo sulle energie rinnovabili: il Parlamento ha approvato una Direttiva che stabilisce obiettivi nazionali obbligatori (17% per l'Italia) per garantire che, nel 2020, una media del 20% del consumo di energia dell'UE provenga da fonti rinnovabili;
- Riduzione dell'emissione di CO_2 da parte delle auto: il Parlamento ha approvato un Regolamento che fissa il livello medio di emissioni di CO2 delle auto nuove;
- Riduzione dei gas a effetto serra nel ciclo di vita dei combustibili: il Parlamento ha approvato una direttiva che, per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, stabilisce le specifiche tecniche per i carburanti da usare per diverse tipologie di veicoli e che fissa degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (biossido di carbonio, metano, ossido di diazoto) prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili. In particolare la direttiva fissa un obiettivo di riduzione del 6% delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili, da conseguire entro fine 2020 ricorrendo, ad esempio, ai biocarburanti. L'obiettivo potrebbe salire fino al 10% mediante l'uso di veicoli elettrici e l'acquisto dei crediti previsti dal protocollo di Kyoto.

6.2 Strategia Energetica Nazionale 2017

La **Strategia Energetica Nazionale** è stata emanata con il **Decreto Ministeriale 10 novembre 2017**. Lo sviluppo della Strategia Energetica Nazionale ha lo scopo di definire i principali obiettivi che l'Italia si pone di raggiungere nel breve, medio e lungo periodo, fino al 2050. Tali obiettivi sono di seguito elencati:

- Competitività, riducendo significativamente il gap di costo dell'energia per i consumatori e le imprese italiane, con un graduale allineamento ai prezzi europei;
- Ambiente, raggiungendo e superando gli obiettivi ambientali definiti dal "pacchetto 20-20-20" e assumendo un ruolo guida nella "roadmap 2050" di decarbonizzazione europea;

- Sicurezza, rafforzando la sicurezza di approvvigionamento, soprattutto nel settore gas, e riducendo la dipendenza dall'estero;
- Crescita, favorendo la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico.

Per raggiungere gli obiettivi sopra citati, la Strategia Energetica Nazionale definisce sette priorità da oggi al 2020, ognuna caratterizzata da azioni specifiche già definite o da definirsi:

- Aumento dell'efficienza energetica;
- Miglioramento della competitività del mercato del gas e dell'hub dell'Europa meridionale;
- Sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili;
- Sviluppo delle infrastrutture energetiche e del mercato energetico;
- Miglioramento del mercato della raffinazione e della distribuzione;
- Produzione sostenibile degli idrocarburi nazionali;
- Modernizzazione del sistema di governance.

L'Italia ha raggiunto in anticipo gli obiettivi europei e sono stati compiuti importanti progressi tecnologici che offrono nuove possibilità di conciliare contenimento dei prezzi dell'energia e sostenibilità.

6.3 Pianificazione regionale in ambito energetico

Dal punto di vista energetico, la Regione Basilicata ha adottato il **Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR)**, di seguito descritto.

Il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale della Basilicata, approvato con Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2010, contiene la strategia energetica della Regione Basilicata da attuarsi fino al 2020. L'intera programmazione ruota intorno a quattro macro-obiettivi:

- Riduzione dei consumi e della bolletta energetica;
- Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- Incremento dell'energia termica da fonti rinnovabili;
- Creazione di un distretto in val d'agri.

I principali obiettivi del Piano sono quelli di assicurare una gestione sostenibile delle risorse energetiche attraverso la razionalizzazione dell'intero comparto ed una politica che incentivi la riduzione dei consumi e privilegi le produzioni di energia da fonti rinnovabili.

Il PIEAR è il principale strumento attraverso il quale la Regione programma e indirizza gli investimenti, anche strutturali, in campo energetico nei propri territori e regola le funzioni degli enti locali, armonizzando le decisioni rilevanti che vengono assunte a livello regionale e locale, nel pieno rispetto delle direttive comunitarie vigenti. Il provvedimento sottolinea in particolare gli obiettivi di sostenibilità, coerenti con gli obiettivi europei, da raggiungere entro il 2020: ridurre del 20% i consumi energetici, aumentare del 20% la quota delle energie rinnovabili, ridurre di almeno il 20% le emissioni di gas a effetto serra, aumentare almeno del 10% la quota dei biocarburanti nel consumo totale di benzina e diesel, realizzare un mercato interno dell'energia che apporti benefici reali e tangibili ai privati e alle imprese, migliorare l'integrazione della politica energetica con le politiche agricole e commerciali.

Il Piano prevede entro il 2020 l'installazione complessiva di una potenza pari a circa 1500 MW, ripartita fra le diverse fonti energetiche (60% eolico, 20% solare termodinamico e fotovoltaico,

15% biomasse, 5% idroelettrico) con una produzione di energia elettrica corrispondente ad oltre 2000 GWh, che consentirà di raggiungere una sicura autosufficienza rispetto ai consumi regionali.

Il PIEAR stabilisce anche il regime delle autorizzazioni, la cui procedura varia a seconda della potenza e della tipologia degli impianti. Il Piano stabilisce, altresì, che in Basilicata non si possono costruire impianti nucleari né depositi di scorie radioattive.

Il Piano è suddiviso in tre parti:

- Nella prima parte del PIEAR viene analizzata l'evoluzione del settore energetico regionale a partire dall'ultimo decennio del secolo scorso. Vengono esaminate l'offerta e la domanda interna di energia, distinguendo nel primo caso tra le diverse tipologie di fonti (convenzionali e rinnovabili), nel secondo tra i vari settori economici e vettori energetici. Infine, viene descritta la dotazione regionale di infrastrutture energetiche, ed è stato illustrato un bilancio relativo allo stato attuale del settore, evidenziandone i punti di forza e le carenze;
- Nella seconda parte del PIEAR vengono elaborate delle proiezioni al 2020 dei consumi energetici regionali, trascurando i possibili interventi sul mercato energetico da parte degli organi istituzionali. Inoltre, vengono fornite indicazioni sulle potenzialità di sfruttamento delle fonti fossili e rinnovabili, sulla base delle risorse offerte dal territorio regionale;
- Nella terza parte del PIEAR viene presentato il quadro di riferimento europeo e nazionale in ambito di politica energetica. Inoltre, vengono presentati gli obiettivi e gli strumenti della politica energetica della Regione Basilicata. La politica energetica regionale si basa su quattro macro-obiettivi, in cui sono stati poi individuati dei sotto-obiettivi e gli strumenti necessari al loro conseguimento.

In coerenza con le indicazioni contenute nella Deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013: Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate", la Regione persegue l'obiettivo di promuovere la realizzazione di un Distretto energetico in Val d'Agri, avente i seguenti fini:

- Lo sviluppo di attività di ricerca, innovazione tecnologica in campo energetico, coinvolgendo a tal fine le eccellenze regionali, a partire dall'università degli Studi della Basilicata CNR, ENEA, Agrobios, Fondazione Mattei ecc.;
- La creazione di un centro permanente di formazione ed alta formazione mediterranea sui temi dell'energia, in stretta collaborazione con ENEA, Fondazione Mattei ed i centri di ricerca presenti sul territorio regionale. La formazione sarà rivolta agli installatori e manutentori di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, l'alta formazione ai progettisti ed ai ricercatori del settore;
- L'insediamento nell'area di imprese innovative specializzate nella produzione di materiali innovativi, impiantistica e componentistica per il miglioramento dell'efficienza energetica degli usi finali, sia in campo civile, sia nel settore produttivo;
- L'attivazione di filiere produttive incentrate sull'adozione di tecnologie innovative per la produzione di energia, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione;
- La realizzazione di impianti innovativi e sperimentali per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la tri-quadrigenerazione, con il diretto coinvolgimento di Enti di ricerca (Università, ENEA, Agrobios, CNR, ecc.), Enti locali e, ove necessario, di grandi

operatori del settore, anche attraverso gli strumenti della programmazione negoziata;

- Lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione sulla produzione di biocarburanti a partire da matrice lignocellulosica, e sulla definizione di idonei sistemi per il contenimento delle emissioni di particolato solido e delle altre sostanze dannose prodotte dalla combustione di biomassa;
- L'attività di formazione nel settore energetico e trasferimento tecnologico alle PMI locali;
- La realizzazione di un parco energetico (denominato Valle dell'energia) finalizzato ad evidenziare le più avanzate tecnologie nel settore delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica (anche con la realizzazione di un edificio dimostrativo ad emissioni zero ed energeticamente autosufficiente). Il distretto sarà inoltre inserito nella costituenda rete dei distretti energetici nazionali per sviluppare progetti ed iniziative in rapporto sinergico con le altre regioni partner.

L'appendice A del PIEAR definisce i principi generali per la progettazione, la realizzazione, l'esercizio e la dismissione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Nello specifico il capitolo 1.2 è interamente dedicato agli impianti eolici e contiene le procedure per la realizzazione e l'esercizio degli stessi. Per quello che riguarda gli impianti di grande generazione (cap. 1.2.1), il PIEAR suddivide il territorio regionale in due macro aree che di seguito si indicano:

- Aree e siti non idonei;
- Aree e siti idonei, suddivisi in:
  - Aree di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale;
  - Aree permesse.

Le aree e siti non idonei sono aree che per effetto dell'eccezionale valore ambientale, paesaggistico, archeologico e storico, o per effetto della pericolosità idrogeologica, si ritiene necessario preservare. In queste aree pertanto non è consentita la realizzazione di impianti eolici di macrogenerazione.

In questa categoria ricadono:

- Le Riserve Naturali regionali e statali;
- Le aree S.I.C. e quelle PSCIC;
- Le aree Z.P.S. e quelle PZPS;
- Le Oasi W.W.F.;
- I siti archeologici e storico-monumentali con fascia di rispetto di 1.000 m;
- Le aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2, escluso quelle interessate dall'elettrodotto dell'impianto quali opere considerate secondarie;
- Le superfici boscate governate a fustaia;
- Le aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione;
- Le fasce costiere per una profondità di almeno 1.000 m;
- Le aree fluviali, umide, lacuali e le dighe artificiali con fascia di rispetto di 150 m dalle sponde (ex D.LGS n.42/2004) ed in ogni caso compatibile con le previsioni dei Piani di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;

- I centri urbani. A tal fine è necessario considerare la zona all'interno del limite dell'ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della l.r. N. 23/1999;
- Aree dei Parchi Nazionali e Regionali esistenti;
- Aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a verifica di ammissibilità;
- Aree al di sopra dei 1200 m di altitudine dal livello del mare;
- Aree di crinale individuate dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato.

Le aree e i siti idonei invece, sono a loro volta suddivisi in:

- Aree idonee di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale. Ai fini del piano, sono aree con un valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale medio-alto le aree dei piani paesistici soggette a trasformabilità condizionata o ordinaria, i boschi governati a ceduo e le aree agricole investite da colture di pregio (quali ad esempio le D.O.C., D.O.P., I.G.T., I.G.P., ecc.). In tali aree è consentita esclusivamente la realizzazione di impianti eolici, con numero massimo di dieci aerogeneratori, realizzati da soggetti dotati di certificazione di qualità (I.S.O.) ed ambientale (I.S.O. e/o E.M.A.S.);
- Aree idonee: in questa categoria ricadono tutte le aree e i siti che non ricadono nelle altre.

A livello generale si verifica la coerenza con le strategie energetiche vigenti ai diversi livelli di pianificazione e programmazione.

Si richiamano a tal proposito i principali benefici delle opere oggetto di intervento (direttamente connesse e propedeutiche alla realizzazione del futuro parco eolico 'Piana dell'Imperatore'):

- Aumento della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili in Basilicata a scapito di quella attualmente prodotta da fonti non rinnovabili in ossequio agli obiettivi di transizione energetica nazionali e comunitari;
- Diminuzione di inquinamento atmosferico dovuto all'incremento di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili;
- Miglioramento della magliatura della rete AT a 150 kV in Sud Basilicata.

7. Politiche comunitarie

Nel corso degli anni, l'Unione Europea ha elaborato una serie di politiche complementari al mercato unico, che riguardano settori diversi, con un livello di armonizzazione variabile che va da vere e proprie politiche comuni a semplici cooperazioni. Queste politiche sono linee d'azione che l'Unione decide di seguire in determinati settori, che molto spesso riguardano direttamente la vita dei cittadini e delle imprese e che mirano a conseguire gli obiettivi generali che si è prefissata.

- **Settore "La politica regionale e di coesione"**

La politica regionale sostiene la creazione di posti di lavoro, la competitività tra imprese, la crescita economica, lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini in tutte le regioni e le città dell'Unione europea.

Al fine di raggiungere tali obiettivi e di affrontare le diverse esigenze di sviluppo di tutte le regioni dell'Unione europea, per il periodo 2014-2020 sono stati destinati alla politica di coesione 351,8 miliardi di EUR, quasi un terzo del bilancio complessivo UE.

L'attuazione della politica regionale passa attraverso tre fondi principali: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione (FC) e il Fondo sociale europeo (FSE).

- **I fondi strutturali e di investimento europei**

I Fondi strutturali e di investimento europei (fondi ESI) sono lo strumento principale della politica degli investimenti dell'Unione europea.

Entro il 2023, i fondi strutturali e d'investimento europei metteranno a disposizione una massa critica di investimenti nei principali settori prioritari dell'UE, per rispondere alle esigenze dell'economia reale favorendo la creazione di posti di lavoro e riportando l'economia europea a crescere in modo sostenibile.

I cinque fondi strutturali e d'investimento europei sono:

- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
- Fondo sociale europeo (FES)
- Fondo di coesione (FC)
- Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

I paesi dell'UE gestiscono i fondi in modo decentralizzato mediante una gestione concorrente. I siti di ogni fondo forniscono ulteriori informazioni sui finanziamenti disponibili e sulle procedure da seguire per richiederli. I Regolamenti riguardanti i fondi strutturali e di investimento europei definiscono le regole che disciplinano i cinque fondi stabilendo norme specifiche per ciascun fondo. Gli accordi di partenariato conclusi fra la Commissione europea e singoli paesi dell'UE definiscono i piani delle autorità nazionali per utilizzare i finanziamenti erogati dai fondi strutturali e di investimento europei dal 2014 al 2020. Delineano gli obiettivi strategici e le priorità di investimento di ogni Paese, collegandoli agli obiettivi generali della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Una volta adottati gli accordi di partenariato, la Commissione e le autorità nazionali concordano i programmi che fissano le priorità per ogni Paese, regione o settore d'intervento interessato.

7.1 Strategia europea 2020 – Programmi Regionali

La strategia per il 2014-2020 inizia a prender forma con il Documento "*Un'Agenda per la riforma della politica di coesione*", affidato dal Commissario Danuta Hübner a Fabrizio Barca nel 2009, che rappresenta una riflessione sull'efficacia del ciclo di programmazione 2007-2013 e sul futuro della Politica regionale. Al documento segue la "*Quinta relazione sulla coesione economica*" della Commissione europea. Nel nuovo quadro che si è delineato, la Politica di coesione dovrà concentrarsi su poche priorità di investimento, strettamente connesse con la strategia Europa 2020. Queste sono definite negli Accordi di Partenariato stipulati tra la Commissione europea e gli Stati membri, che fissano obiettivi e risultati chiari e costituiscono una riserva finanziaria per premiare le regioni più virtuose.

È stata quindi avviata una consultazione pubblica che ha contribuito a impostare le proposte legislative adottate poi dalla Commissione il 6 ottobre 2011. Le proposte legislative includono anche norme sulla semplificazione, sull'armonizzazione dei vari fondi e sul rafforzamento della governance della politica di coesione. Le proposte legislative puntano inoltre sulla semplificazione, sull'armonizzazione delle norme dei vari fondi e sul rafforzamento della governance della Politica di coesione.

Alla fine del 2013 sono stati approvati i Regolamenti comunitari e il Bilancio dell'Unione con la dotazione finanziaria per la Politica di coesione e l'elenco delle Regioni ammissibili. Nel 2014 l'Italia ha condiviso con Bruxelles l'Accordo di Partenariato, adottato nella sua versione definitiva il 29 ottobre 2014. Nel 2015 sono stati approvati i nuovi Programmi Operativi.

Il **Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)** si propone di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea intervenendo sugli squilibri tra le regioni. Il fondo sostiene lo sviluppo regionale e locale per contribuire al conseguimento di tutti gli obiettivi tematici attraverso la definizione di priorità dettagliate che pongano l'accento su:

- Ricerca, sviluppo e innovazione;
- Miglioramento dell'accesso e della qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- Cambiamento climatico e transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
- Sostegno alle PMI;
- Servizi di interesse economico generale;
- Infrastrutture delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'energia;
- Rafforzamento della capacità istituzionale e amministrazione pubblica efficiente;
- Infrastrutture sanitarie, sociali e scolastiche
- Sviluppo urbano sostenibile.

Per garantire la concentrazione degli investimenti UE sulle priorità indicate, vengono definiti stanziamenti minimi per alcune aree prioritarie. Ad esempio, nelle regioni più sviluppate e nelle regioni di transizione, almeno l'80% delle risorse dell'FESR a livello nazionale dovrebbe essere destinato all'efficienza energetica, alle energie rinnovabili, all'innovazione e al sostegno alle PMI, e almeno il 20% di tale stanziamento dovrebbe essere destinato all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili. Le regioni meno sviluppate avranno la possibilità di scegliere tra un maggior numero di priorità, che riflettano l'ampiezza delle loro esigenze di sviluppo. Tuttavia dovranno destinare

almeno il 50% delle risorse dell'FESR all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, all'innovazione e al sostegno alle PMI.

7.1.1 PO FESR Regione Basilicata 2014-2020

Il Programma Operativo (PO) FESR della Regione Basilicata 2014-2020 si concentra su 8 priorità di interventi (Assi), ciascuna incentrata su un obiettivo tematico (OT) della Strategia Europa 2020:

- ASSE 1 – RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE (OT1)
- ASSE 2 – AGENDA DIGITALE (OT2)
- ASSE 3 – COMPETITIVITÀ (OT3)
- ASSE 4 - ENERGIA E MOBILITÀ URBANA (OT4)
- ASSE 5 - TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE (OT6)
- ASSE 6 - SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE (OT7)
- ASSE 7 – INCLUSIONE SOCIALE (OT9)
- ASSE 8 – POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE (OT10)

La realizzazione del PO concorre ad una crescita più inclusiva, perché orientata a favorire la **coesione sociale e territoriale**, più dinamica ed intelligente, perché basata su conoscenza, creatività ed **innovazione** e più **sostenibile**, perché più **efficiente** sotto il profilo delle risorse, più "verde" e più competitiva.

La dotazione finanziaria è costituita per il 75% da risorse comunitarie (FESR) e la restante parte da risorse statali e regionali. In coerenza con il principio della "concentrazione tematica" ("ring fencing") stabilito dal Regolamento (UE) n. 1301/2013, sui primi quattro assi prioritari (Ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico, Agenda Digitale, Competitività delle imprese e Energia) è stato allocato circa il 56% delle risorse. Particolare attenzione è dedicata alle PMI prevedendo per le agevolazioni alle stesse circa il 23% della dotazione complessiva.

Il PO è attuato anche attraverso il ricorso agli Investimenti Integrati Territoriali (ITI), ossia attraverso strategie partecipate con i territori interessati:

- Due ITI "Sviluppo Urbano" per le città di Matera e Potenza, al fine di rafforzare il ruolo propulsivo dei centri urbani in termini di sviluppo ed erogazione di servizi a scala territoriale principalmente per la città di Potenza, nonché di valorizzare il patrimonio culturale ed il potenziale delle imprese creative per la città di Matera;
- Un ITI relativo alle quattro "Aree Interne" al fine di incentivare lo sviluppo locale, frenare lo spopolamento e garantire i diritti di cittadinanza innalzando i servizi essenziali in materia di sanità, istruzione e mobilità.

Per assicurare l'efficacia degli investimenti e raggiungere i risultati attesi nella nuova programmazione 2014-2020 sono stati stabiliti nei regolamenti comunitari dei prerequisiti indispensabili per la selezione degli interventi di carattere normativo e programmatorio di competenza nazionale e regionale quali, per la Basilicata, la redazione o adeguamento di piani in materia di Ricerca e Innovazione, di Trasporti e di Rifiuti.

L'Asse 1 è destinato a sviluppare il sistema della ricerca regionale e le capacità di innovazione delle imprese lucane con riferimento alle aree individuate nella "*Strategia regionale per la Specializzazione Intelligente*" (S3 Basilicata): Aerospazio, Automotive, Bioeconomia, Energia, Industria culturale e creativa. Gli obiettivi prefissati nell'Asse saranno raggiunti principalmente

attraverso interventi di: potenziamento delle infrastrutture di ricerca nei settori della S3 quale driver di innovazione per tutto il contesto regionale e fattore strategico di attrattività per ricercatori e imprese; sostegno agli investimenti in ricerca ed innovazione delle imprese, sviluppo dei cluster tecnologici, erogazione di servizi specialistici.

7.1.2 Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020 – S3 Basilicata

La Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) è un'agenda di trasformazione economica guidata da una *Vision* coerente con la Strategia Europa 2020 concepita a livello regionale per mettere a sistema le politiche di ricerca e innovazione e sviluppare ambiti produttivi di eccellenza sulla base del posizionamento strategico a livello nazionale e internazionale. Nella politica di coesione 2014-2020 la messa a punto di strategie di ricerca e innovazione per "*la specializzazione intelligente*" costituisce una condizionalità ex-ante per l'utilizzo delle risorse comunitarie. In tal senso, attraverso la redazione del documento di *Smart Specialisation* le Regioni sono chiamate ad una scelta mirata di posizionamento e di un percorso che abbia come esito quello di collegare il sistema della ricerca con quello produttivo e sociale e l'intero sistema innovativo regionale con quello europeo.

La Regione Basilicata, nella redazione della propria strategia di specializzazione intelligente, ha avviato un significativo percorso di analisi territoriale e ascolto degli stakeholders. Tale percorso ha fatto emergere una pluralità di dimensioni, di criticità, di vocazioni e di stratificazioni identitarie ed economiche.

Tra i punti di forza: la presenza di poli produttivi di rilievo (automotive, agroalimentare, artigianato e design), una significativa presenza sul territorio di Centri di ricerca di valore internazionale, oltre all'Università degli studi della Basilicata.

Tra le opportunità vanno evidenziate: l'incremento delle forme di partenariato e di collaborazione tra il mondo dell'impresa e quello della ricerca, in particolare attraverso i *cluster* regionali, *agrifood*, chimica verde, aerospazio, in collegamento con quelli nazionali; le auspicabili ricadute turistiche e di immagine di "Basilicata – Matera 2019", nonché quelle prevedibili sul sistema produttivo causate dalla ripresa dell'*automotive* a livello mondiale e dalle recenti iniziative di FCA a Melfi.

Da ciò emerge con forza una selezione di aree ad alto potenziale di innovazione, coerenti con una *vision* di una Basilicata 2020, caratterizzata da 3 *driver*:

- Promuovere un sistema produttivo innovativo, ambientalmente e socialmente sostenibile;
- Valorizzare le risorse ambientali e culturali in modo sostenibile e creativo;
- Realizzare una regione «open» e accessibile attraverso le reti digitali e dell'innovazione.

Tali attività hanno consentito di definire le cinque aree prioritarie di innovazione della regione Basilicata:

1. Aerospazio
2. Automotive
3. BioEconomia
4. Energia

5 Industria culturale e creativa

che improntano la "Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020, la (S3)" approvata, in via definitiva, dalla Commissione Europea con nota Ref. Ares (2016)5401132 del 16/09/2016 – Presa d'atto con D.G.R. n. 1118 del 6/10/2016.

- **Definizione delle Aree**

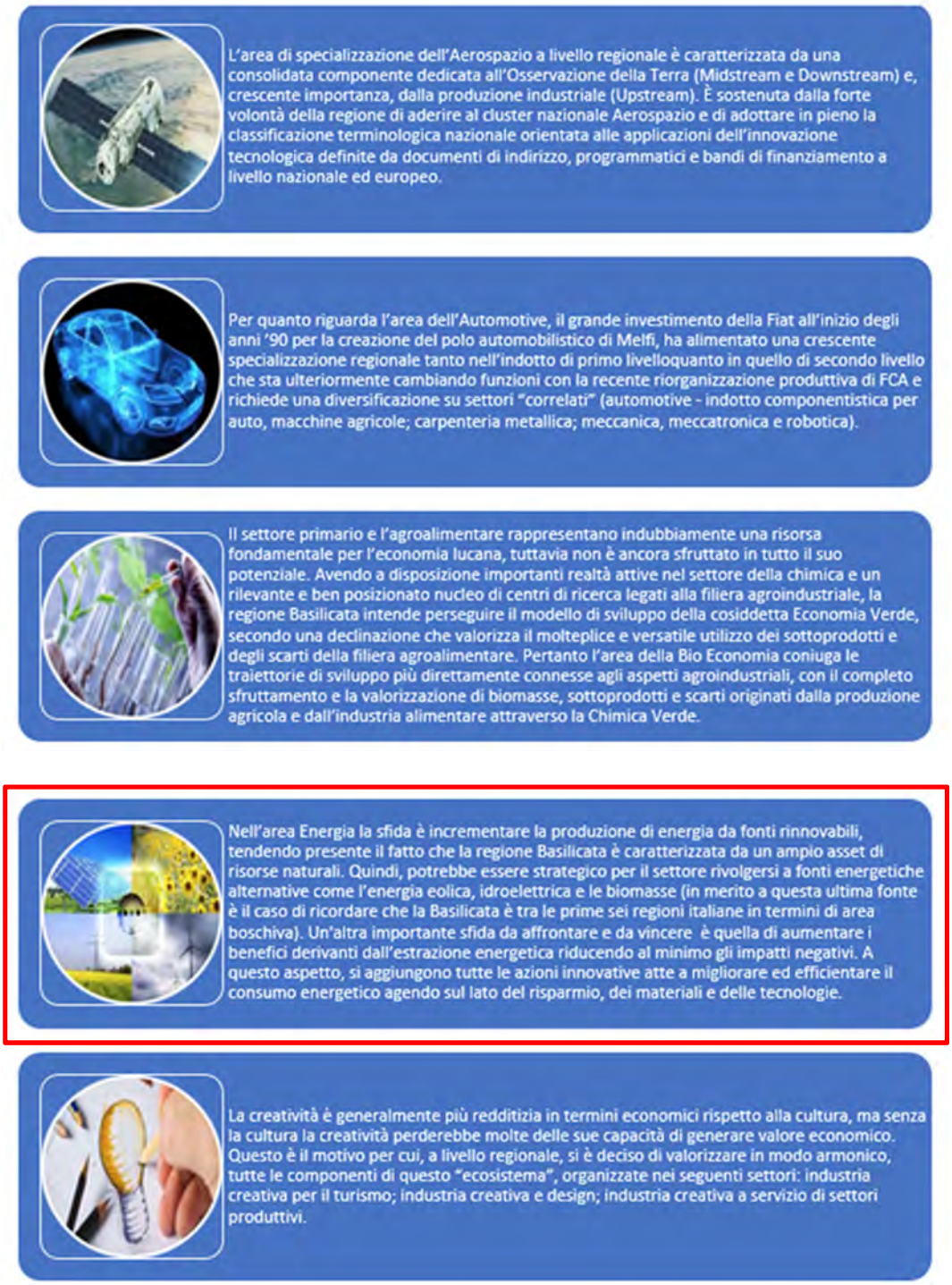

Il progetto in oggetto risulta coerente rispetto alla *vision* generale sponsorizzata Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) regionale; rientra infatti nell'area prioritaria di innovazione 'Energia' che mira all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

7.1.3 PO FSE Basilicata

Il FSE (Fondo Sociale Europeo) è uno dei cinque Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF). Dal 2014, gli ESIF operano all'interno di un quadro comune e perseguono obiettivi politici complementari. Questi fondi rappresentano la principale fonte di investimenti dell'Unione per favorire la ripresa economica degli Stati membri e incrementare la crescita occupazionale, garantendo al contempo lo sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi di Europa 2020.

Il Programma Operativo Regionale ha una dotazione complessiva (UE+contropartita nazionale) di 289.624.168,00 €.

Il 17 Dicembre 2014, con la Decisione C(2014) 9882 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo per la Basilicata.

Gli assi, in cui è articolato il Programma, si incentrano sui temi della promozione dell'occupazione e del sostegno della mobilità dei lavoratori, della promozione dell'inclusione sociale e del contrasto alla povertà e dell'investimento nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente nonché dell'innalzamento dell'efficacia amministrativa e dei servizi pubblici.

- **Settore "La politica energetica"**

L'Europa si trova di fronte a numerose sfide nel settore dell'energia, quali la crescente dipendenza dalle importazioni, la diversificazione limitata, i prezzi elevati e volatili dell'energia, l'aumento della domanda di energia a livello mondiale, i rischi per la sicurezza nei paesi di produzione e di transito, le crescenti minacce poste dai cambiamenti climatici, la lentezza dei progressi nel settore dell'efficienza energetica, le sfide poste dall'aumento della quota delle fonti energetiche rinnovabili, nonché la necessità di una maggiore trasparenza, di un'ulteriore integrazione e interconnessione dei mercati energetici.

Il nucleo della politica energetica europea è costituito da un'ampia gamma di misure volte a realizzare un mercato energetico integrato, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la sostenibilità del settore energetico.

Alla luce del trattato di Lisbona, gli obiettivi principali della politica energetica dell'Unione sono:

- Garantire il funzionamento del mercato dell'energia;
- Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'unione;
- Promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili;
- Promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.

L'articolo 194 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) rende alcuni settori della politica energetica materia di competenza concorrente, segnando un passo avanti verso una politica energetica comune. Ogni Stato membro mantiene tuttavia il diritto di «*determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico*» (articolo 194, paragrafo 2).

Il programma politico attuale è determinato in base alla politica climatica ed energetica integrata globale adottata dal Consiglio europeo nel marzo 2007, che prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi entro il 2020:

- Una riduzione pari almeno al 20% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990;
- Un aumento fino al 20% della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico;
- Un miglioramento dell'efficienza energetica pari al 20%.

Una delle priorità concordate in occasione del Consiglio europeo nel maggio 2013 è intensificare la diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'UE e sviluppare risorse energetiche locali per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre la dipendenza energetica esterna.

Per quanto riguarda le fonti di energia rinnovabili, la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 ha introdotto un obiettivo del 20% da conseguire entro il 2020. Il programma Orizzonte 2020 copre il periodo dal 2014 al 2020 e costituisce il principale strumento dell'UE per promuovere la ricerca nel settore dell'energia.

Le risorse, che ammontano a 5931 milioni di EUR, sono state stanziate a sostegno dello sviluppo di un'energia pulita, sicura ed efficiente e dello sviluppo sostenibile.

La comunicazione della Commissione intitolata «*Tecnologie energetiche e innovazione*» (COM(2013)0253), pubblicata il 2 maggio 2013, stabilisce la strategia per consentire all'UE di disporre di un settore tecnologico e dell'innovazione di prim'ordine per affrontare le sfide per il 2020 e oltre.

Il Parlamento ha sempre espresso forte sostegno nei confronti di una politica energetica comune che affronti questioni quali la competitività, la sicurezza e la sostenibilità. Ha invitato diverse volte alla coerenza, alla determinazione, alla cooperazione e alla solidarietà tra gli Stati membri nell'affrontare le sfide attuali e future del mercato interno, facendo appello all'impegno politico di tutti gli Stati membri e a un'iniziativa forte della Commissione per progredire verso la realizzazione degli obiettivi fissati per il 2020.

Il Parlamento si adopera a favore di una maggiore integrazione del mercato energetico e dell'adozione di obiettivi ambiziosi, giuridicamente vincolanti, in materia di energia rinnovabile, efficienza energetica e riduzione dei gas serra.

A tale riguardo, il Parlamento sostiene l'assunzione di impegni più consistenti rispetto agli obiettivi dell'Unione, evidenziando che la nuova politica energetica deve sostenere l'obiettivo a lungo termine di ridurre le emissioni di gas serra dell'80-95% entro il 2050.

- **I Libri Verdi**

La Commissione europea, per stimolare la riflessione a livello europeo su un tema particolare, pubblica documenti denominati "Libri Verdi". Questi atti invitano le parti interessate (enti e individui) a partecipare ad un processo di consultazione e dibattito sulla base delle proposte presentate. I libri verdi possono essere all'origine di sviluppi legislativi, che vengono poi presentati nei libri bianchi.

Il Libro Verde del marzo 2006 denominato "*Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura*" descrive le sfide dell'Europa nel settore dell'energia per quanto riguarda la dipendenza crescente dalle importazioni, la volatilità del prezzo degli idrocarburi, i cambiamenti climatici, l'aumento della domanda e gli ostacoli sul mercato interno dell'energia.

Gli obiettivi principali della politica energetica europea che i paesi dell'UE dovrebbero tenere in considerazione sono i seguenti:

- La sostenibilità, per lottare attivamente contro il cambiamento climatico, promuovendo le fonti di energia rinnovabili e l'efficienza energetica;
- La competitività, per migliorare l'efficacia della rete europea tramite la realizzazione del mercato interno dell'energia;
- La sicurezza dell'approvvigionamento, per coordinare meglio l'offerta e la domanda interne di energia dell'UE nel contesto internazionale.

La liberalizzazione del settore dell'energia è un aspetto rilevante per il conseguimento di tali obiettivi.

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) del 5/6/2009 i provvedimenti comunitari per il conseguimento dell'obiettivo di riduzione del 20% dei gas effetto serra, l'incremento del 20% di fonti da energia rinnovabili e l'aumento del 20% del risparmio energetico. Il pacchetto comunitario è composto da un regolamento sulle riduzioni delle emissioni delle autovetture e da quattro direttive finalizzate a promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili, estendere il mercato dello scambio di emissioni di gas serra, abbattere l'impatto provocato dai carburanti tradizionali, stoccare biologicamente il carbonio e da una decisione per la riduzione dei gas ad effetto serra da settori non inclusi nel mercato emissioni.

- **Liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica**

L'Unione Europea sta lavorando da anni alla modifica delle regole del mercato dell'energia al fine di eliminare i monopoli e incentivare il libero scambio di elettricità e gas nell'ambito dell'UE. Il riferimento per tale processo è la direttiva 96/92/CE "*Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*" che obbliga le società nel settore a separare le funzioni di "produzione" e "distribuzione", mentre la gestione delle reti, che è un monopolio naturale, è affidata ad organismi indipendenti ed imparziali che consentono agli operatori vecchi e nuovi di partecipare al mercato dei prodotti distribuiti tramite la rete.

D'interesse anche i contenuti del libro verde pubblicato nell'anno 2008 con il titolo "*Verso una rete energetica europea sicura, sostenibile e competitiva*" che ha come obiettivo primario quello di raccogliere pareri su come l'UE può promuovere con maggiore efficacia le nuove reti energetiche di cui l'Europa ha bisogno, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, in particolare le TEN-E (reti trans europee per l'energia), senza tuttavia limitarsi ad esse. Inoltre presenta diversi importanti progetti strategici che l'UE potrebbe promuovere per rafforzare la solidarietà e la sicurezza dell'approvvigionamento in una rete energetica veramente europea.

Lo sviluppo delle reti è un elemento importante della politica energetica. L'obiettivo principale della politica dell'UE in materia di reti è stato essenzialmente "tappare buchi" nelle reti o affrontare le "strozzature" per motivi connessi alla sicurezza interna dell'approvvigionamento. Si tratta d'interventi importanti ma non sufficienti per far fronte alla sfida della sicurezza globale dell'approvvigionamento, trarre benefici dalle nuove tecnologie, diversificare le fonti energetiche e assicurare la solidarietà in caso di crisi energetica. La politica dell'UE in materia di reti deve essere completamente armonizzata con quella in materia di energia.

Di seguito si riportano alcuni degli Strumenti Strategici Europei in materia di Energia.

7.1.4 Le politiche dell'unione europea. Un'energia sostenibile, sicura e a prezzi contenuti per gli europei (Nov. 2014)

L'Europa si trova ad affrontare una domanda energetica crescente, prezzi volatili e problemi di approvvigionamento. Occorre inoltre ridurre l'impatto ambientale del settore energetico.

Per contrastare questi problemi c'è bisogno di una chiara strategia energetica dell'UE. La politica energetica dell'UE persegue tre obiettivi principali:

- La sicurezza dell'approvvigionamento
- La competitività
- La sostenibilità.

La Commissione ha varato dei piani per un'Unione dell'energia europea per garantire ai cittadini e alle imprese dell'UE energia sicura, accessibile e rispettosa del clima.

L'energia fluirà liberamente attraverso i confini nazionali nell'UE. Nuove tecnologie, misure per l'efficienza energetica e infrastrutture rinnovate contribuiranno a ridurre le bollette domestiche, a creare nuovi posti di lavoro e competenze e a dare impulso alla crescita e alle esportazioni.

L'Europa si trasformerà in un'economia sostenibile, a basse emissioni di carbonio e rispettosa dell'ambiente, e assumerà la guida nel campo della produzione di energia rinnovabile e nella lotta al riscaldamento globale.

L'Unione dell'energia aiuterà inoltre l'Europa a parlare con una sola voce sui temi riguardanti l'energia mondiale. Si fonda su elementi preesistenti della politica dell'UE in questo settore, tra cui il quadro 2030 per il clima e l'energia e la strategia europea di sicurezza energetica.

L'UE ha stabilito autonomamente degli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2020, il 2030 e il 2050.

Obiettivi per il 2020:

- Ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990
- Ottenere il 20% dell'energia da fonti rinnovabili
- Migliorare l'efficienza energetica del 20%

Obiettivi per il 2030:

- Ridurre del 40% i gas a effetto serra
- Ottenere almeno il 27% dell'energia da fonti rinnovabili
- Aumentare l'efficienza energetica del 27-30%
- Portare il livello di interconnessione elettrica al 15% (vale a dire che il 15% dell'energia elettrica prodotta nell'unione può essere trasportato verso altri paesi dell'UE)

Obiettivi per il 2050:

- Tagliare dell'80-95% i gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990. La "tabella di marcia per l'energia 2050" illustra come ci si può riuscire.

L'UE è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2020:

- Gas serra ridotti del 18% tra il 1990 e il 2012
- La quota di energie rinnovabili è passata dall'8,5% del 2005 al 14,1% del 2012
- Si prevede un aumento dell'efficienza energetica del 18–19% entro il 2020. Siamo appena al di sotto dell'obiettivo del 20%, ma possiamo raggiungerlo se gli stati membri applicheranno tutte le normative dell'UE necessarie.

L'unione europea dispone dei poteri e degli strumenti necessari per attuare una politica energetica che punta a:

- Garantire l'approvvigionamento energetico,
- Assicurarsi che i prezzi energetici non frenino la propria competitività,
- Proteggere l'ambiente e in particolare lottare contro i cambiamenti climatici,
- Migliorare le reti energetiche.

I paesi dell'UE sono liberi di sviluppare le fonti energetiche di loro scelta. Devono tuttavia tener conto degli obiettivi europei riguardanti le fonti rinnovabili.

Il progetto in esame è coerente con le strategie comunitarie nel rispetto degli obiettivi espressi dal documento sopra descritto. L'intervento rientra all'interno di una strategia volta ad un'efficienza produttiva della Regione mirando alla produzione di energia da fonti rinnovabili in quanto le opere in progetto sono connesse e propedeutiche alla realizzazione del futuro parco eolico 'Piana dell'Imperatore'.

8. Pianificazione e programmazione nazionale

8.1 Normativa nazionale di settore

- **Decreto "Bersani" (D. Lgs. n. 79 del 16/3/1999)**

La liberalizzazione del settore energetico è avviata, a livello comunitario, con le Direttive 96/92/CE nel settore dell'elettricità e 98/30/CE nel settore del gas. La prima è stata abrogata dalla Direttiva 03/54/CE "*Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*"; la seconda disposizione è stata superata dalla Direttiva 03/55/CE "*Norme comuni per il mercato interno del gas naturale*", che persegue gli stessi obiettivi nel settore del gas.

Il Decreto n. 79 del 16/3/1999 ("*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*", noto come Decreto Bersani) ha avviato la liberalizzazione del mercato elettrico in Italia.

Tale decreto, che recepisce le indicazioni contenute nella Direttiva Comunitaria n. 92 del 1996 sulla creazione del Mercato Unico dell'energia, ha indirizzato il processo di liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica. In seguito sono indicati i principi fondamentali della direttiva:

- L'avvio del mercato interno dell'energia elettrica, con l'introduzione della concorrenza e l'abolizione dei monopoli;
- La creazione di due mercati interni: il primo rivolto ai piccoli consumatori vincolati nell'acquisto; il secondo mirato ai grandi consumatori non vincolati, definiti "clienti idonei", con un consumo superiore ad un valore fissato e con possibilità di libero approvvigionamento sul mercato;
- L'abolizione di ogni diritto esclusivo per la costruzione di nuovi impianti di generazione;
- Il libero accesso alle reti da parte degli operatori, attuato attraverso la gestione autonoma delle attività di trasmissione e dispacciamento rispetto alle altre attività elettriche non connesse al sistema di trasmissione.

Prima dell'emanazione del Decreto era in vigore un modello monopolistico, in cui tutte le attività di produzione, trasporto e vendita di energia elettrica erano per legge riservate solo a Enel. Vi erano anche alcuni altri operatori autorizzati a produrre energia elettrica, ma questi soggetti potevano solo cedere l'energia ad Enel, non immetterla direttamente sul mercato. L'applicazione del processo di liberalizzazione è garantita da diversi organi, indicati in seguito:

- - Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG);
- - Ministero delle Attività Produttive;
- - Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN);
- - Gestore del Mercato Elettrico (GME).

- **D.P.C.M. 11/05/2004**

Il D.P.C.M. 11/5/2004 "*Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione*" definisce i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della Rete elettrica nazionale di trasmissione. Il provvedimento ha previsto due fasi per l'unificazione:

1. La fusione delle due società GRTN e TERNA (proprietaria della quasi totalità della RTN) in un unico soggetto Gestore, con disponibilità degli asset di trasmissione;
2. La promozione dell'aggregazione nel nuovo Gestore anche degli altri soggetti diversi da TERNA, attualmente proprietari delle restanti porzioni della RTN.

L'obiettivo dell'unificazione è quello di garantire la terzietà della gestione della RTN rispetto agli operatori del settore.

- **Legge n. 239 del 23/8/2004**

Con la Legge n. 239 del 23/8/2004 ("*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*") vengono individuati gli obiettivi, le linee della politica energetica nazionale e le disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Le attività del settore energetico sono disciplinate secondo le disposizioni dell'art. 1 (comma 2), riportate in seguito:

a) le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;

b) le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;

c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge. L'art. 1 (comma 3) definisce i seguenti obiettivi di politica energetica:

a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;

b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione e il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);

c) assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale;

d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;

e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale e territoriale;

f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;

g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;

h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;

i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;

j) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili;

k) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia;

l) favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli Enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano nella gestione dei servizi.

8.1.1 Quadro Strategico Nazionale (QSN 2007-2013)

Il Quadro Strategico Nazionale (QSN), approvato nel Giugno 2007, definisce le priorità e le strategie da attuare attraverso i Programmi Operativi Regionali (POR).

Per le strategie di sviluppo regionale il QSN definisce quattro macro obiettivi articolati in priorità di riferimento. In particolare, l'obiettivo generale della Priorità 3 (*Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo*) fa riferimento all'oggetto di questo Studio.

Si riportano alcuni estratti:

La priorità si articola in un due obiettivi generali ciascuno dei quali persegue due obiettivi specifici. Il primo obiettivo generale riguarda lo sviluppo delle energie rinnovabili e il risparmio energetico. Il secondo obiettivo generale riguarda la gestione delle risorse idriche, la gestione dei rifiuti, la bonifica dei siti inquinati, la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali e tecnologici.

I Programmi Operativi Regionali, dovranno assicurare una significativa concentrazione di risorse per gli interventi su energie rinnovabili e risparmio energetico. La politica regionale unitaria, ed in particolare il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, affiancandosi al consistente impegno della politica ordinaria, può infatti offrire un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi europei. […]

3.1. Promuovere le opportunità di sviluppo locale attraverso l'attivazione di filiere produttive collegate all'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e al risparmio energetico

La politica regionale unitaria va orientata a rendere maggiormente disponibili risorse energetiche per i sistemi insediativi, produttivi e civili e ad operare per la riduzione dell'intensità energetica e per il risparmio di energia. In questa chiave, occorre prioritariamente e trasversalmente promuovere e sostenere l'attivazione di filiere produttive connesse alla diversificazione delle fonti energetiche, all'aumento della quota di energia prodotta con fonti rinnovabili e al risparmio energetico. […]

La politica regionale intende contribuire alla rimozione dei vincoli alla diffusione delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, rappresentati soprattutto dal carente raccordo tra le politiche nazionali e regionali, che si traduce anche in maggiore complessità delle procedure autorizzative, dagli alti costi di connessione alle reti, dall'insufficiente apertura all'innovazione,

anche in termini delle competenze necessarie, e dalla incapacità di fondare gli interventi su una maggiore condivisione del territorio e dei cittadini. Ed è proprio con la finalità di massimizzare il contributo della politica regionale al raggiungimento dei target europei e nazionali che questo obiettivo generale è perseguito attraverso l'azione sinergica dei Programmi Operativi Regionali e del Programma Operativo Interregionale "Energia Rinnovabile e Risparmio Energetico".

Per quanto riguarda il progetto in esame, con riferimento alla realizzazione delle opere di rete connesse alla realizzazione del futuro parco eolico 'Piana dell'Imperatore', è stato progettato comparando le esigenze della pubblica utilità delle opere con gli interessi pubblici e privati coinvolti, cercando in particolare di:

-contenere per quanto possibile la lunghezza del tracciato per occupare la minor porzione possibile di territorio;

-minimizzare l'interferenza con le zone di pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico e archeologico;

-recare minor sacrificio possibile alle proprietà interessate, avendo cura di vagliare le situazioni esistenti sui fondi da asservire rispetto anche alle condizioni dei terreni limitrofi;

-evitare, per quanto possibile, l'interessamento di aree urbanizzate o di sviluppo urbanistico;

-assicurare l'affidabilità del collegamento;

-permettere il regolare esercizio e manutenzione delle opere.

Non si segnala incompatibilità delle opere in progetto con il Piano analizzato.

8.1.2 Piano Energetico Nazionale

Il Piano Energetico Nazionale (PEN), approvato in Italia per la prima volta nel 1975, è il principale documento di riferimento per la politica energetica italiana. L'ultimo aggiornamento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nell'agosto del 1988, pertanto ad oggi non è disponibile uno strumento aggiornato di pianificazione energetica a livello nazionale.

L'aggiornamento del 1988 definisce i seguenti obiettivi prioritari della programmazione energetica nazionale:

- Competitività del sistema produttivo;
- Diversificazione delle fonti e delle provenienze geopolitiche;
- Sviluppo delle risorse nazionali;
- Protezione dell'ambiente e della salute dell'uomo;
- Risparmio energetico.

In seguito all'aggiornamento del PEN del 1988 (PEN 88) sono state emanate le seguenti leggi che forniscono le linee guida sulla programmazione energetica nazionale:

- Legge n. 9 del 9/1/1991, "*Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali*" e s.m.i.;
- Legge n. 10 del 9/1/1991, "*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*" e s.m.i.. La Legge n. 9 del 9/1/1991 definisce le strategie di attuazione del PEN 88, mentre la Legge n. 10 del 9/1/1991 sviluppa e regola le

tematiche del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili e assimilate. Alle Regioni sono conferite competenze in merito al risparmio e alle fonti rinnovabili, per l'impostazione della politica energetica regionale.

Dal 2000 al 2004 sono state predisposte le "*Relazioni sullo stato di attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*", che rendono conto dell'attuazione della Legge n. 10 del 9/1/1991 ("*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*").

Non si ritiene rilevante una verifica di compatibilità del progetto con il Piano in questione trattandosi di un piano obsoleto. Si rimanda allo strumento di programmazione seguente denominato SEN (Strategie Energetiche Nazionali) sul quale si effettua una verifica di compatibilità delle strategie progettuali delle opere oggetto del presente studio.

8.1.3 Strategie energetiche nazionali (SEN)

Con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata adottata la Strategia Energetica Nazionale 2017, il piano decennale del Governo italiano per anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico.

Di seguito si propone un estratto significativo del testo delle Strategie Energetiche Nazionali:

- Obiettivi della SEN
  - La SEN 2017 pone un orizzonte di azioni da conseguire al 2030. Un percorso che è coerente anche con lo scenario a lungo termine del 2050 stabilito dalla Road Map europea che prevede la riduzione di almeno l'80% delle emissioni rispetto al 1990.
  - Gli obiettivi al 2030 in linea con il Piano dell'Unione dell'Energia: o migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo dell'energia rispetto all'Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti; o raggiungere e superare in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione al 2030 definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21; o continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture energetiche.
- Competitività del Paese
  - Il miglioramento della competitività del Paese richiede interventi per ridurre i differenziali di prezzo per tutti i consumatori, il completamento dei processi di liberalizzazione e strumenti per tutelare la competitività dei settori industriali energivori, prevenendo i rischi di delocalizzazione e tutelando l'occupazione.
- Obiettivi prezzi
  - Ridurre il gap di costo tra il gas italiano e quello del nord Europa, nel 2016 pari a circa 2 €/mwh;
  - Ridurre il gap sui prezzi dell'elettricità rispetto alla media UE, pari a circa 35 €/MWh nel 2015 per la famiglia media e intorno al 25% in media per le imprese.
- Crescita sostenibile

  - La SEN, anche come importante tassello del futuro Piano Energia e Clima, definisce le misure per raggiungere i traguardi di crescita sostenibile e ambiente stabiliti nella COP21 contribuendo in particolare all'obiettivo della de-carbonizzazione dell'economia e della lotta ai cambiamenti climatici.
  - Rinnovabili ed efficienza contribuiscono non soltanto alla tutela dell'ambiente ma anche alla sicurezza – riducendo la dipendenza del sistema energetico - e all'economicità, favorendo la riduzione dei costi e della spesa.
- Sicurezza energetica
  - Continuare a migliorare sicurezza e adeguatezza dei sistemi energetici e flessibilità delle reti gas ed elettrica per: o integrare quantità crescenti di rinnovabili elettriche, anche distribuite, e nuovi player, potenziando e facendo evolvere le reti e i mercati verso configurazioni smart, flessibili e resilienti; o gestire la variabilità dei flussi e le punte di domanda gas e diversificare le fonti e le rotte di approvvigionamento nel complesso quadro geopolitico dei paesi da cui importiamo gas e di crescente integrazione dei mercati europei; o aumentare l'efficienza della spesa energetica grazie all'innovazione tecnologica.
- Efficienza energetica
  - L'Italia presenta performance elevate in termini di efficienza energetica rispetto agli altri Paesi europei. L'obiettivo della SEN è di favorire le iniziative per la riduzione dei consumi col miglior rapporto costi/benefici per raggiungere nel 2030 il 30% di risparmio rispetto al tendenziale fissato nel 2030, nonché di dare impulso alle filiere italiane che operano nel contesto dell'efficienza energetica come edilizia e produzione ed installazione di impianti. Nel ridurre ulteriormente i consumi finali, vanno prevenuti costi marginali crescenti puntando sul miglioramento delle tecnologie e su strumenti sempre più efficaci. L'efficienza energetica contribuisce trasversalmente a raggiungere gli obiettivi ambientali di riduzione delle emissioni e garantire la sicurezza di approvvigionamento attraverso la riduzione del fabbisogno energetico.

Le opere oggetto di studio sono compatibili con le strategie energetiche nazionali in quanto rientrano tra gli obiettivi riguardanti la crescita sostenibile e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Lo sviluppo delle fonti rinnovabili è funzionale non solo alla riduzione delle emissioni ma anche al contenimento della dipendenza energetica e, in futuro, alla riduzione del gap di prezzo dell'elettricità rispetto alla media europea. In linea on lo scenario generale esposto che vede un ruolo centrale delle fonti rinnovabili per attuare il processo di decarbonizzazione e contenere la crescita delle emissioni. La continua riduzione dei costi delle rinnovabili nel settore elettrico (il progresso tecnologico ridurrà ulteriormente i costi del 40 – 70% per il fotovoltaico e del 10 – 25% per l'eolico) e dei sistemi di accumulo, insieme all'adeguamento delle reti, sosterrà la loro continua diffusione.

8.2 Pianificazione di Bacino Idrografico (PAI e PGRA)

La Legge 183/1989 sulla difesa del suolo ha stabilito che il **bacino idrografico** debba essere l'ambito fisico di pianificazione che consente di superare le frammentazioni e le separazioni finora

prodotte dall'adozione di aree di riferimento aventi confini meramente amministrativi. Il bacino idrografico è inteso come "*il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente*" (art. 1).

L'intero territorio nazionale è pertanto suddiviso in bacini idrografici classificati di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

Strumento di governo del bacino idrografico è il Piano di Bacino, che si configura quale documento di carattere conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

In Basilicata sono presenti 6 bacini idrografici di rilievo interregionale (Bradano, Sinni, Noce, Sele, Lao ed Ofanto) e 3 di rilievo regionale (Cavone, Basento ed Agri), così come definiti dall'art. 15 della legge 183/89 ed individuati dalla L.R. n. 29/1994.

La legislazione ha individuato nell'Autorità di Bacino (AdB) l'Ente deputato a gestire i territori coincidenti con la perimetrazione dei bacini e gli schemi idrici ad essi relativi attraverso la redazione di appositi Piani di Bacino che costituiscono il principale strumento di pianificazione dell'AdB.

Il Governo italiano, con l'art. 64 del D.Lgs. 152/2006, ha individuato 8 Distretti Idrografici sul territorio Nazionale; tra questi è stato definito il territorio del *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale* che copre una superficie di circa 68.200 km^{2}e interessa:

- 7 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia);
- 7 Autorità di Bacino (1 Autorità di bacino nazionale, 3 Autorità di bacino interregionali e 3 Autorità di bacino regionali);
- 6 Competent Authority per le 17 Unit of Management (Bacini Idrografici);
- 25 Provincie (di cui 6 parzialmente).

Il territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale comprende 1.663 Comuni pari al 76.6% del totale dei comuni delle 7 regioni (2168 comuni), ha una popolazione residente di 13.634.521 abitanti al 2011, pari al 70% della popolazione totale presente nelle 7 regioni (19.480.317).

Territorio di competenza - Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale

L'area di progetto è compresa nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ex Autorità di Bacino interregionale della Basilicata.

La Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, norma emanata dalla Comunità Europea, ha richiesto agli Stati Membri la suddivisione dei territori nazionali in distretti idrografici, «unità fisiografiche» di riferimento per la pianificazione e la programmazione della risorsa acqua al fine di:

- Assicurare il buono stato quali quantitativo;
- Assicurare il monitoraggio ed il controllo della risorsa;
- Assicurare l'interrelazione del patrimonio idrico con il sistema ambientale e culturale;
- Ottimizzare la gestione del sistema idrico;
- Garantire gli usi legittimi.

Tale processo di pianificazione a livello di Distretto è stato reso, ed è reso, più estensivo dalla politica e programmazione europea con l'emanazione di una ulteriore direttiva – la 2007/60/CE - relativa alla "Valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni".

Ad oggi, entrambe le direttive hanno trovato piena attuazione, con la redazione dei "Piani di Gestione Acque" e "Piani di Gestione Rischio Alluvioni" articolati per i distretti idrografici, approvati per i primi cicli e, come previsto dalla vigente normativa, trasmessi alla Unione Europea.

Piani che costituiscono strumenti normativi e tecnici, articolati e complessi tanto da essere attuati per cicli. Entrambi costituiscono i primi strumenti della pianificazione e programmazione di distretto, nelle sue svariate ed articolate sfaccettature.

La redazione di tali Piani, dunque, è stata affidata ad Enti di nuova istituzione quali le Autorità di Bacino Distrettuali. L'Italia tuttavia, a causa della sua complessa storia geologico/strutturale e della sua particolare orografia, è uno dei paesi a più elevato rischio idrogeologico in Europa. Del resto, da oltre 5 lustri le ex Autorità di bacino (istituite dalla Legge per la difesa del suolo) hanno avviato percorsi finalizzati, tra l'altro, di pianificazione per la mitigazione del rischio attraverso la conoscenza, l'analisi del sistema fisico e del sistema antropico ed alla messa in atto di una "azione virtuosa" per intervenire sia sulle criticità e rischio e sia sulla regolamentazione di uso del territorio, in ambito di bacino.

Ambito, quest'ultimo, che supera il confine amministrativo ed individua quale riferimento il bacino idrografico che in base alla ex L. 183/89 viene inteso come ambito fisico di pianificazione, all'interno del quale devono essere ricondotte le azioni finalizzate alla tutela, difesa e valorizzazione delle risorse.

Concetto, di unità fisiografica di riferimento, ripreso dopo anni dalla comunità Europea attraverso la Direttiva Quadro Acque - 2000/60/CE - che al fine di giungere al "governo delle acque" individua ancora una volta i distretti idrografici configurazione pianificatoria di riferimento.

Con la successiva direttiva 2007/60 – Gestione del Rischio Alluvioni - viene rafforzato il concetto di distretto e vengono definite al suo interno le 17 UOM (Unit Of Managment) relative alle aree per la gestione diretta del rischio alluvioni.

In Italia, con il D.Lgs. 152/06 vengono istituiti i distretti idrografici e, in particolare con la legge 13/09 e D. L.vo 49/10, le Autorità di Bacino di rilievo nazionale "provvedono a coordinare i contenuti e gli obiettivi" del Piano di Gestione Acque e Piano di Gestione alluvioni.

Con la L. 221/15, il DM 24 ottobre 2016, e DPCM 4 aprile 2018 viene avviata l'organizzazione generale delle Autorità di Bacino distrettuale, con l'individuazione e il trasferimento delle unità di personale, risorse strumentali e finanziarie e la determinazione della dotazione organica.

8.2.1 Piano stralcio funzionale del Piano di Bacino per la difesa del rischio idrogeologico (PAI)

Il primo stralcio funzionale **del Piano di Bacino, relativo alla "Difesa dal Rischio Idrogeologico" (PAI)**, è stato approvato dal proprio Comitato Istituzionale in data 5/12/2001 con delibera n. 26. Successivamente nel periodo 2001-2014 è stato aggiornato più volte in funzione dello stato di realizzazione delle opere programmate e del variare della situazione morfologica e ambientale dei luoghi ed in funzione degli studi conoscitivi intrapresi, secondo quanto previsto dall'articolo 25 delle norme di attuazione del piano stesso. Inoltre, l'aggiornamento ha riguardato alcuni articoli della Normativa di Attuazione del PAI. Le variazioni e integrazioni apportate non modificano in maniera sostanziale i contenuti precedenti ma sono finalizzate a snellire alcuni iter procedurali e favorire una più diretta e univoca interpretazione delle disposizioni normative sia da parte dei cittadini che delle Amministrazioni pubbliche.

Il 21 dicembre 2016, con delibera n.12, il Comitato Istituzionale dell'AdB ha adottato il secondo aggiornamento 2016 del PAI.

Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) rappresenta un primo stralcio di settore funzionale del Piano di Bacino. Il vigente PAI costituisce il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori. La sua valenza di Piano sovraordinato rispetto a tutti i piani di settore, compresi quelli urbanistici, comporta quindi, nella gestione dello stesso, un'attenta attività di coordinamento e di coinvolgimento degli Enti operanti sul territorio.

Le tematiche inerenti alle inondazioni e i processi di instabilità dei versanti sono contenuti rispettivamente nel Piano delle aree di versante e nel Piano delle fasce fluviali.

8.2.1.1 Piano stralcio delle aree di versante

Con Delibera n.4.9_2 del 20/12/2019, la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha adottato il "Progetto di Variante al Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico – Aree di versante" (territorio ex Autorità di Bacino della Basilicata) – Aggiornamento 2019.

Il piano stralcio delle aree di versante si estrinseca attraverso le seguenti azioni:

- Individuazione e perimetrazione delle aree che presentano fenomeni di dissesto reali e/o potenziali;
- Definizione di metodologie di gestione del territorio che pur nel rispetto delle specificità morfologico-ambientali e paesaggistiche connesse ai naturali processi evolutivi dei versanti, consentano migliori condizioni di equilibrio, soprattutto nelle situazioni di interferenza dei dissesti con gli insediamenti antropici;
- Determinazione degli interventi indispensabili per la minimizzazione del rischio di abitati e infrastrutture ricadenti in aree di dissesto reale o potenziale.

Il piano stralcio delle aree di versante definisce il rischio idrogeologico ed in coerenza con il D.P.C.M. del 29 settembre 1998 stabilisce quattro classi di rischio così distinte:

<u>R1 – moderato</u>

Sono così classificate quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni comportanti danni sociali ed economici marginali al patrimonio ambientale e culturale.

Sono inoltre classificate come aree a Pericolosità idrogeologica (P) quelle aree che, pur presentando condizioni di instabilità o di propensione all'instabilità, interessano aree non antropizzate e quasi sempre prive di beni esposti e, pertanto, non minacciano direttamente l'incolumità delle persone e non provocano in maniera diretta danni a beni ed infrastrutture.

Sono qualificate come aree soggette a verifica idrogeologica (ASV) quelle aree nelle quali sono presenti fenomeni di dissesto e instabilità, attivi o quiescenti, individuate nelle tavole del Piano Stralcio, assoggettate a specifica ricognizione e verifica.

<u>R2 – medio</u>

Sono così classificate quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni comportanti danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, che non pregiudicano le attività economiche e l'agibilità degli edifici.

<u>R3 – elevato</u>

Sono così classificate quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni comportanti rischi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione delle attività socio-economiche, danni al patrimonio ambientale e culturale.

<u>R4- molto elevato</u>

Sono così classificate quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni tali da provocare la perdita di vite umane e/o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, danni al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio-economiche.

<u>P-aree a pericolosità idrogeologica</u>

Sono qualificate come aree pericolose quelle aree che, pur presentando condizioni di instabilità o di propensione all'instabilità, interessano aree non antropizzate e quasi sempre prive di beni esposti e, pertanto, non minacciano direttamente l'incolumità delle persone e non provocano in maniera diretta danni a beni ed infrastrutture.

ASV-aree assoggettate a verifica idrogeologica

Sono qualificate come aree soggette a verifica idrogeologica quelle aree nelle quali sono presenti fenomeni di dissesto attivi o quiescenti, individuate nelle tavole del Piano Stralcio ed assoggettate a specifica ricognizione e verifica, e/o aree per le quali la definizione del livello di pericolosità necessita di verifica.

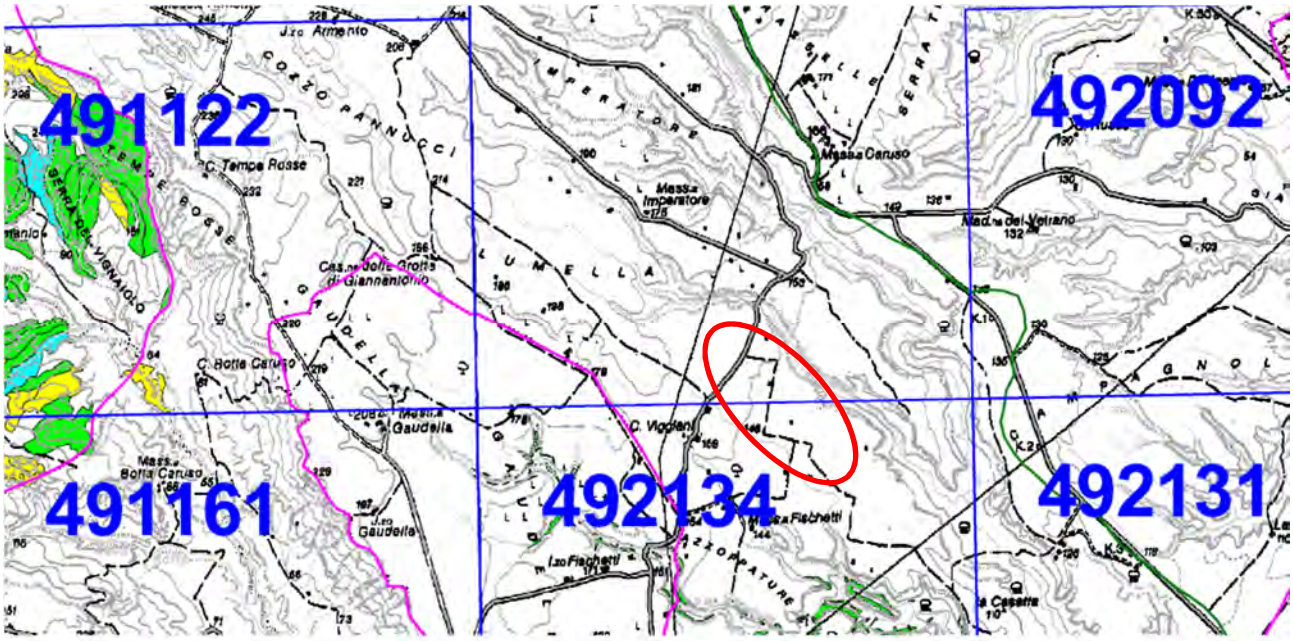

Stralcio planimetrico con individuazione delle aree a rischio frana (PAI frane)

Dall'analisi della "Carta del Rischio" del Piano Stralcio per la difesa del rischio Idrogeologico dell'Autorità di Bacino competente attualmente vigente, risulta che **nessuna delle aree interessate dal progetto in esame interferisce con aree perimetrate dal PAI come a rischio frana.**

8.2.1.2 Piano stralcio delle fasce fluviali

Le finalità del piano stralcio delle aree fluviali consistono in:

- individuazione degli alvei, delle aree golenali, delle fasce di territorio inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 30 anni, per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e per piene con tempi di ritorno fino a 500 anni, dei corsi d'acqua compresi nel territorio dell'AdB Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale - AdB Basilicata: fiume Bradano, fiume Basento, fiume Cavone, fiume Agri, fiume Sinni, fiume Noce; il P.A.I. definisce prioritariamente la pianificazione delle fasce fluviali del reticolo idrografico principale e una volta conclusa tale attività, la estende ai restanti corsi d'acqua di propria competenza;
- definizione, per le dette aree e per i restanti tratti della rete idrografica, di una strategia di gestione finalizzata a superare gli squilibri in atto conseguenti a fenomeni naturali o antropici, a salvaguardare le dinamiche idrauliche naturali, con particolare riferimento alle esondazioni e alla evoluzione morfologica degli alvei, a salvaguardare la qualità ambientale dei corsi d'acqua attraverso la tutela dell'inquinamento dei

corpi idrici e dei depositi alluvionali permeabili a essi direttamente connessi, a favorire il mantenimento e/o il ripristino, ove possibile, dei caratteri di naturalità del reticolo idrografico;

- Definizione di una politica di minimizzazione del rischio idraulico attraverso la formulazione di indirizzi relativi alle scelte insediative e la predisposizione di un programma di azioni specifiche, definito nei tipi di intervento e nelle priorità di attuazione, per prevenire, risolvere o mitigare le situazioni a rischio.

In base al Piano stralcio delle fasce fluviali attualmente vigente l'area oggetto di studio **non interferisce con nessun corso d'acqua e non è interessata da aree perimetrale a rischio alluvioni** con tempo di ritorno a 30, 200 e 500 anni.

8.2.1.3 Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni

La Direttiva 2007/60/CE individua il quadro dell'azione comunitaria per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione e per la predisposizione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni. Il D.Lgs. 49/2010, che ha recepito la Direttiva 2007/60/CE, definisce il percorso di attuazione della disciplina comunitaria attraverso le seguenti fasi:

- Valutazione preliminare del rischio di alluvioni entro il 22 settembre 2011 (art.4);
- Realizzazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni entro il 22 giugno 2013 (art.6);
- Ultimazione e pubblicazione dei piani di gestione dei rischi di alluvioni entro il 22 dicembre 2015 (art.7, come modificato dalla l.116 del 11/08/2014);
- Successivi aggiornamenti delle mappe (2019) e del piano (2021).

L'attuazione di tale percorso ha come obiettivi: la riduzione delle conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, le attività economiche e le infrastrutture; l'individuazione di obiettivi e misure per la gestione e mitigazione del rischio di alluvioni; la predisposizione ed attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

L'ambito territoriale di riferimento è quello dei Distretti Idrografici, individuati in Italia dal d.lgs. 152/2006 (art.64). Il territorio dell'Autorità di Bacino della Basilicata rientra nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, di cui fanno parte le Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia e parti delle regioni Lazio e Abruzzo. All'interno del Distretto operano un'Autorità di Bacino di rilievo nazionale, quattro Autorità di Bacino interregionali e due Autorità di Bacino regionali.

Le Mappe della pericolosità (art. 6 d.lgs. 49/2010) individuano le aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni in base ai dati conoscitivi disponibili all'atto della loro elaborazione secondo tre scenari di pericolosità idraulica:

- Alluvioni FREQUENTI - Elevata probabilità di accadimento: Tempo ritorno eventi alluvionali compreso tra 20 e 50 anni e Livello di Pericolosità P3;
- Alluvioni POCO FREQUENTI - Media probabilità di accadimento: Tempo ritorno eventi alluvionali compreso tra 100 e 200 anni e Livello di Pericolosità P2;

- Alluvioni RARE DI ESTREMA INTENSITÀ - Bassa probabilità di accadimento: Tempo ritorno eventi alluvionali maggiore di 200 anni fino a 500 anni e Livello di Pericolosità P1.

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), a partire dalle caratteristiche del bacino idrografico interessato riguarda tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni: la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprendendo al suo interno anche la fase di previsione delle alluvioni e i sistemi di allertamento, oltre alla gestione in fase di evento. Ciascuna delle Autorità di Bacino del Distretto è stata impegnata nella predisposizione del PGRA per le Unit of Management (UoM; bacini idrografici) di competenza secondo le modalità indicate dal d.lgs. 49/2010.

Una parte del Piano è dedicata agli aspetti di protezione civile ed è redatta dalle Regioni, che in coordinamento tra loro e con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, provvedono alla predisposizione ed attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idraulico.

Il PGRA individua gli obiettivi di gestione del rischio di alluvioni ed il sistema di misure di tipo strutturale e non strutturale, in cui le azioni di mitigazioni dei rischi connessi alle esondazioni dei corsi d'acqua, alle mareggiate e più in generale al deflusso delle acque, si interfacciano con le forme di urbanizzazione e infrastrutturazione del territorio, con le attività economiche, con l'insieme dei sistemi ambientali, paesaggistici e con il patrimonio storico-culturale.

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica da parte dell'Autorità di Bacino Nazionale Liri - Garigliano e Volturno, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, allo scopo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione del Piano. In data 17 dicembre 2015, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Liri - Garigliano e Volturno, integrato con i rappresentanti delle ulteriori Regioni presenti nel Distretto dell'Appennino Meridionale, ha adottato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione del Distretto, e lo ha successivamente approvato il 3 marzo 2016.

Il PGRA del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale è stato definitivamente approvato con d.p.c.m. del 16 ottobre 2016, pubblicato in G.U. il 3.2.2017. Come previsto dalla Direttiva europea 2007/60/CE, l'elaborazione, l'aggiornamento e la revisione del Piano di Gestione del Rischio di alluvioni vanno condotte con il coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate, incoraggiandone la partecipazione attiva. Il processo di partecipazione, informazione e consultazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni si è sviluppato sia a livello di Distretto che a livello delle singole Autorità di Bacino operanti nel Distretto.

L'AdB Basilicata ha preso parte alle azioni di partecipazione, informazione e consultazione poste in essere in ambito del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale previste ai fini dell'attuazione della Direttiva 2007/60/CE.

PAI - Alluvioni tr 500 - 2016

tr 500

PAI - Alluvioni tr 200 - 2016

tr 200

PAI - Alluvioni tr 30 - 2016

tr 30

Estratto cartografico da Web-Gis Regione Basilicata – PAI Alluvioni

In base al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni l'area oggetto di **studio non interferisce con nessuna area soggetta a pericolosità P1, P2 o P3** come individuate dal Piano stesso.

9. Pianificazione e programmazione regionale

9.1 Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) della Regione Basilicata e le relative Norme Tecniche di Attuazione sono state adottate con DGR n. 1888 del 21 novembre 2008, tuttavia, ad oggi, l'iter di approvazione del Piano non è ancora concluso.

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), conformemente a quanto previsto dall'ex D.Lgs. 152/1999, dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque) e dal vigente D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è lo strumento tecnico e programmatico regionale attraverso cui realizzare gli obiettivi di tutela quali-quantitativa del sistema idrico regionale e garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo.

Gli obiettivi generali del Piano sono i seguenti:

- Prevenire e ridurre l'inquinamento dei corpi idrici;
- Attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- Conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguata protezione di quelle destinate a particolari utilizzi;
- Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- Mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

A tale scopo, ai sensi della legislazione vigente, il piano contiene:

- La descrizione generale delle caratteristiche dei bacini idrografici della regione sia per le acque superficiali, sia per quelle sotterranee, con rappresentazione cartografica;
- L'elenco e una rappresentazione cartografica delle aree sensibili e vulnerabili;
- La sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall'attività antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee;
- La sintesi del bilancio idrico regionale;
- L'analisi dello stato qualitativo dei corpi idrici superficiali, dei laghi, dei serbatoi e degli altri corpi idrici artificiali, delle acque sotterranee, delle acque marino - costiere e delle acque a specifica destinazione;
- L'analisi delle criticità e degli obiettivi di risanamento e di qualità ambientale;
- La sintesi dei programmi e delle misure di tutela qualitative e quantitative adottate con indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità.

L'area di intervento rientra nel Bacino Idrografico del fiume Basento al limite con il bacino del Bradano, gestito dall'Autorità di Bacino del Distretto Meridionale - AdB Basilicata.

Bacini idrografici e limiti amministrativi – AdB Basilicata

Il Piano introduce il criterio di "Area sensibile" in relazione all'accadimento o al rischio potenziale di sviluppo di processi eutrofici nei corpi idrici che causano una degradazione qualitativa della risorsa. In particolare, definisce aree sensibili i laghi posti ad un'altitudine inferiore ad una quota di 1000 m sul livello del mare e aventi una superficie dello specchio liquido di almeno 0.3 km^2,

i laghi naturali e artificiali, le traverse e i punti di prelievo delle fluenze libere, nonché i bacini drenanti da essi sottesi ricadenti nel territorio regionale.

Ai sensi dell'art. 11 delle NTA di Piano, sono aree sensibili, tra le altre "a) [omissis]; b) i laghi naturali e gli invasi artificiali di seguito elencati: [omissis]; d) i bacini drenanti dei laghi, degli invasi e delle derivazioni di cui al comma 1 lettere a), b) e c)".

La delimitazione provvisoria di tali aree, indicata in prima istanza dal Piano, è riportata nella seguente figura.

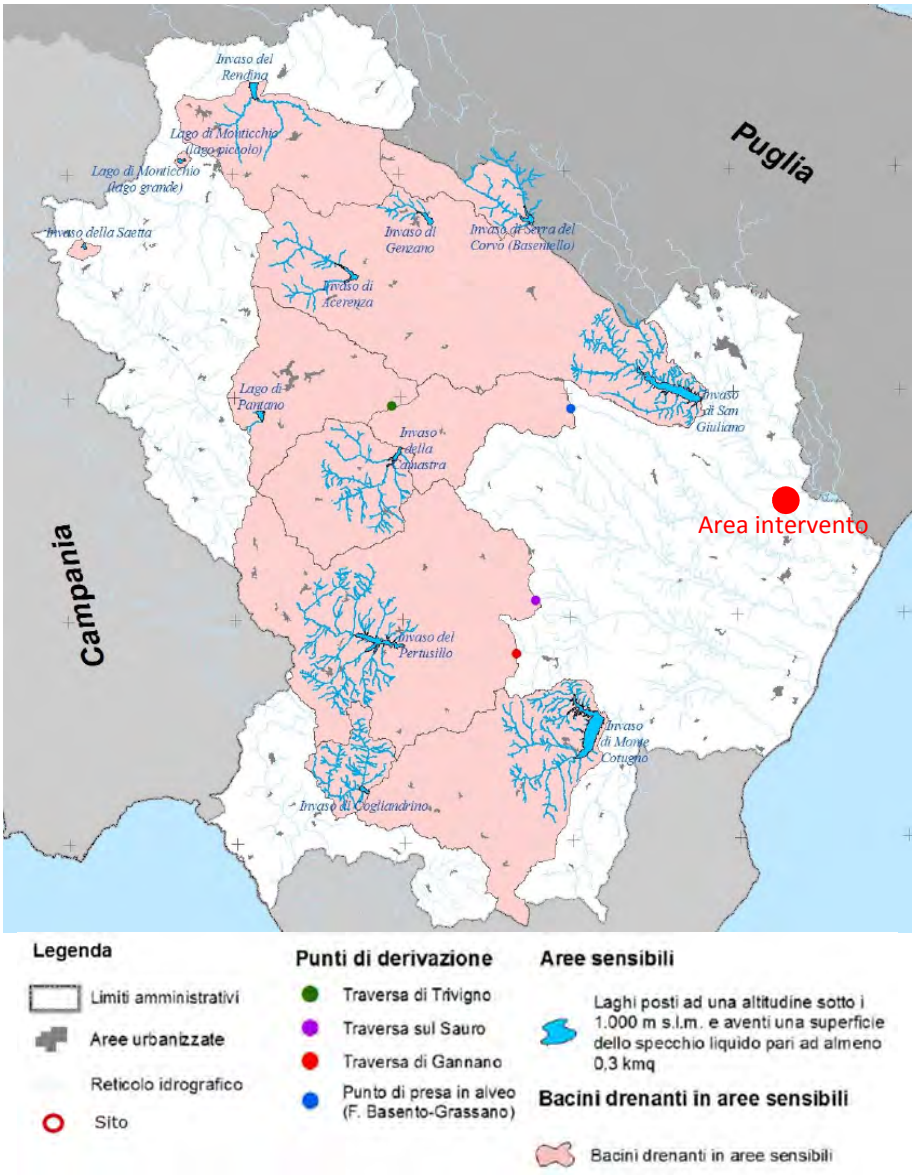

Carta delle aree sensibili – PRTA Basilicata

<u>L'area di intervento non risulta ricompresa all'interno di quelle individuate come sensibili.</u>

Inoltre, ai sensi del sopra citato art. 11, "Gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali che recapitano in area sensibile, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per Azoto e Fosforo di cui ai successivi artt. 25 e 36 della presente norma attuativa". **<u>Considerando</u>**

pertanto che il progetto in esame non prevede scarichi idrici, esso risulta compatibile con il PRTA.

9.2 Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Basilicata

La Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23 Tutela, governo ed uso del territorio stabilisce all'art. 12 bis che "*la Regione, ai fini dell'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*".

Tale strumento, reso obbligatorio dal D.Lgs. n. 42/04, rappresenta ben al di là degli adempimenti agli obblighi nazionali, una operazione unica di grande prospettiva, integrata e complessa che prefigura il superamento della separazione fra politiche territoriali, identificandosi come processo "proattivo", fortemente connotato da metodiche partecipative e direttamente connesso ai quadri strategici della programmazione, i cui assi prioritari si ravvisano su scala europea nella competitività e sostenibilità.

Il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni Novanta.

L' approccio "sensibile" o estetico-percettivo (che individua le eccellenze e i quadri di insieme delle bellezze naturali e dei giacimenti culturali da conservare) si tramuta in un approccio strutturale che coniuga la tutela e la valorizzazione dell'intero territorio regionale.

Il censimento dei beni culturali e paesaggistici ha interessato gli immobili e le aree oggetto di provvedimenti di tutela emanati in base alla legge 1089/1939 "Tutela delle cose di interesse artistico e storico", alla legge 1497/1939 "Protezione delle bellezze naturali", al D. Lgs. 490/1999 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", e, infine, al D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Le attività di censimento e di georeferenziazione dei beni culturali e paesaggistici sono state condotte da un gruppo tecnico interno al Dipartimento Ambiente e Energia in collaborazione con le strutture periferiche del Mibact sulla base del Protocollo di intesa 14 settembre 2011 sottoscritto tra Mibact, Mattm e Regione Basilicata.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, all'art.143, comma 1, lettera c) articola l'attività del Piano Paesaggistico finalizzata all'identificazione delle aree tutelate per legge, in quattro fasi operative, distinte e coordinate:

- Ricognizione,
- Delimitazione,
- Rappresentazione
- Specifica disciplina.

L'attività di redazione del Piano Paesaggistico Regionale è iniziata dal censimento, riordino, catalogazione e georeferenziazione dei beni culturali e paesaggistici presenti sul territorio della regione Basilicata, attività condotte da un gruppo tecnico che opera presso il Centro Cartografico

del Dipartimento Ambiente e Energia in collaborazione con le strutture periferiche del Mibact sulla base del Protocollo di intesa 14 settembre 2011 sottoscritto tra Mibact, Mattm e Regione Basilicata.

L'attività svolta di delimitazione delle diverse tipologie di beni è stata validata dal Comitato Tecnico Paritetico composto da rappresentanti della Regione, del Mibact e del Mattm ed è stata approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 319/2017, DGR, 817/2017, DGR 204/2018.

In tal modo è stato prodotto un ricco quadro conoscitivo che rappresenta la base per tutte le azioni di pianificazione e progettazione che interessano il territorio; esso sarà alimentato con ulteriori fasi di lavoro e consente al Piano paesaggistico regionale di essere innanzitutto uno strumento di CONOSCENZA. (Fonte dati: http://ppr.regione.basilicata.it/).

I dati riguardanti i beni culturali e i beni paesaggistici presenti nel portale sono frutto dell'attività di ricognizione e delimitazione su Carta Tecnica Regionale dei perimetri riportati nei provvedimenti di tutela condotta dal Centro Cartografico del Dipartimento Ambiente e Energia istituito con DD 19A2.2015/D.01308 4/9/2015. L'attività è stata operata congiuntamente dalla Regione Basilicata e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo attraverso un Comitato Tecnico appositamente istituito e secondo le modalità disciplinate dal Protocollo d'intesa, sottoscritto il 14/9/2011 e dal suo Disciplinare di attuazione, siglato in data 11 aprile 2017. La ricognizione e delimitazione dei beni è stata condotta sulla base di specifici criteri condivisi in sede di Comitato tecnico e sono stati approvati con DGR n 319/2017 e DGR n 867/2017. Pertanto, sono dati certificati e costituiscono riferimento per le valutazioni sottese al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

L'area di intervento è compresa nell'ambito di paesaggio denominato Altopiano della Murgia materana.

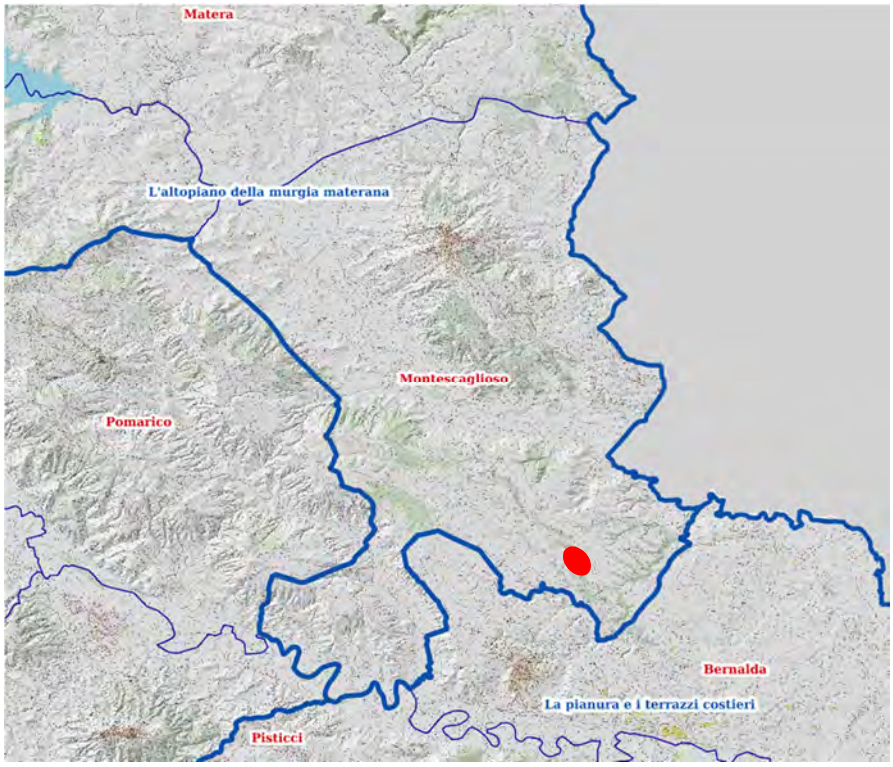

Ambiti di paesaggio – PPR Basilicata

Nel seguito sono riportate le analisi e le verifiche effettuate sulla cartografia del Piano Paesaggistico Regionale in cui sono riportati tutti i vincoli paesaggistici regionali (*WEB GIS Tutele* – SIT PPR Basilicata).

Quadro conoscitivo – PPR Basilicata

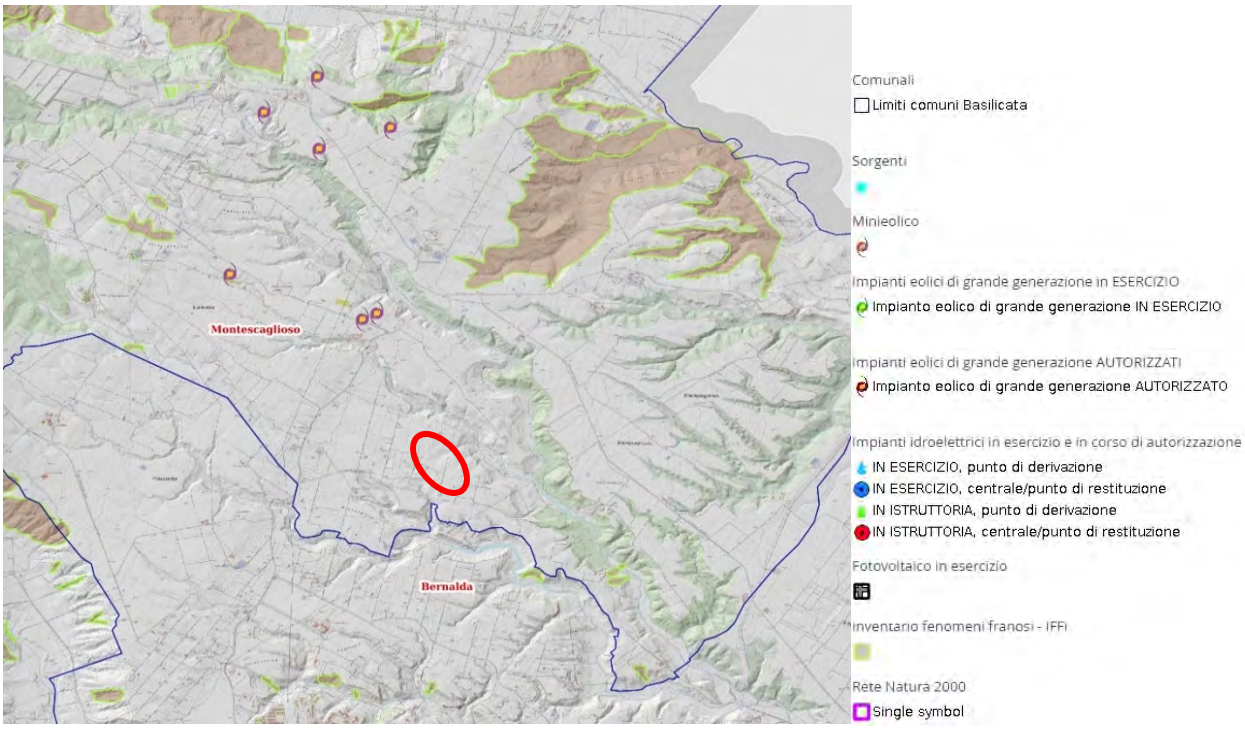

<u>Dall'analisi del quadro conoscitivo del PPR non emergono criticità riseptto all'area di intervento</u>. Si evince inoltre che l'ambito territoriale già si caratterizza per la presenza di impianti eolici in esercizio o già autorizzati.

L'ambito di interesse in cui si svilupperà il raccordo di progetto è di tipo agricolo, caratterizzato da seminativi, frutteti e oliveti e si caratterizza in particolare per la presenza di importanti incisioni orografiche determinate dai seguenti corsi d'acqua: Fosso del Tenente e Fosso della Gandella e della Lumella, ricoperti da dense fasce boscate.

Sistema delle tutele – D.Lgs. 42/2004 – PPR Basilicata

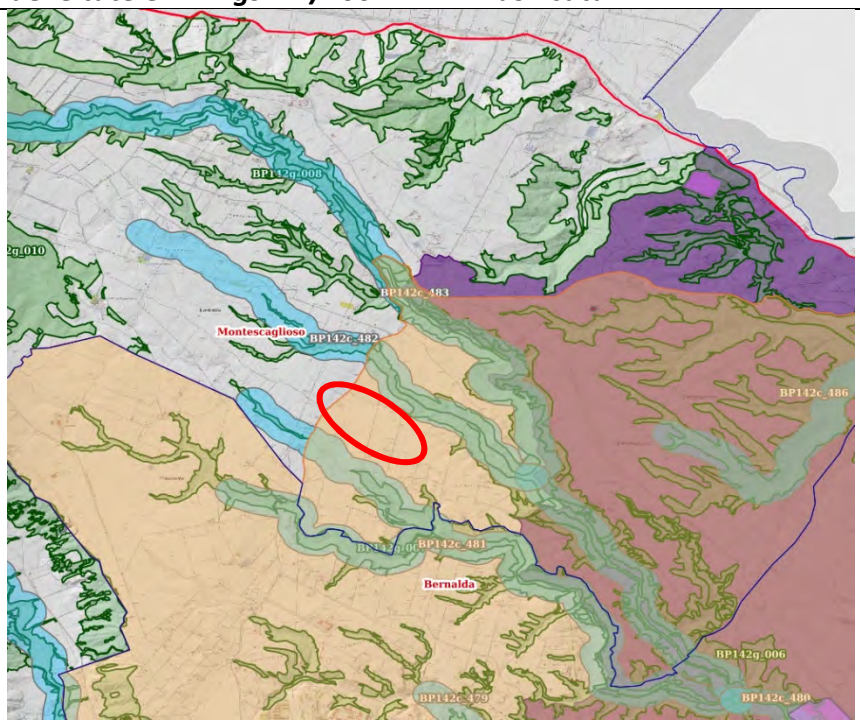

**Per approfondimenti si fa riferimento alla tavola dei vincoli paesaggistici (cod.G798IT08A_Sistema dei vincoli paesaggistici e ambientali)*

Dall'analisi del sistema delle tutele del PPR emerge che l'area di progetto intercetta i seguenti vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004:

- **Aree di Notevole Interesse Pubblico Art.136 D.Lgs 42/2004**. Trattasi dell'area denominata: *Territorio della fascia costiera del primo entroterra, colline e altipiani sito nei Comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri*. Decreto DM 18 aprile 1985 (GU n 120 del 23 maggio 1985) [di integrazione dei precedenti Decreti DM 11 aprile 1968 (GU n 121 del 13 maggio 1968); DM 27 giugno 1969 (GU n 184 del 22 luglio 1969); DM 24 febbraio 1970 (GU n 63 del 11 marzo 1970)]

Sebbene non ci siano inteferenze dirette del progetto con altri vincoli paesaggistici si segnala che nelle aree limitrofe all'intervento sono presenti diverse aree tutelate a livello paesaggistico (ai sensi del D.Lgs. 42/2004) caratterizzate dalla presenza di boschi (art. 142 let. g) i territori coperti da foreste e da boschi), perlopiù in corripsondenza delle incisioni orografiche e dei corsi d'acqua, carattere peculiare del sistema paesaggistico dell'altopiano delle murge materane (ambito paesaggistico di riferimento) e dalla fascia di rispetto dei corsi d'acqua in corripsondenza del Fosso del Tenente e della Lumella (art. 142 lett. c).

Si segnala inoltre la presenza di un'ambito soggetto a tutela archeologica posto a sud-ovest del lotto di intervento: Zone di interesse archeologico proposte dal PPR (procedimento in corso) - let. m denominato 'Chora di Metaponto'.

Nel seguito si riporta l'estratto della scheda identificativa del vincolo relativo all'area di Interesse Pubblico interferita dalle opere in progetto:

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo — REGIONE BASILICATA

SCHEDA IDENTIFICATIVA BENI PAESAGGISTICI
artt. 136 e 157 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

DATI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

denominazione		*codice regionale*
"Territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e altipiani sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri"		**BP136_001**
estremi decreto		*codici ministeriali*
D.M. 18 aprile 1985 (di integrazione dei precedenti decreti 11 aprile 1968, 27 giugno 1969, 24 febbraio 1970)		170001; 170009; 170010; 170011
Regione	*Provincia*	*Comuni*
Basilicata	Matera	Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELL'ISTRUTTORIA

documenti agli atti dell'archivio regionale	
Testo del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 23 Maggio 1985 e relativa planimetria originaria a corredo del decreto	
base cartografica	*cartografie accessorie*
Carta Tecnica Regionale (CTR) 2013	IGM 1:25.000; Ortofoto
CRITERI PER LA DELIMITAZIONE DEL BENE *(in riferimento alla metodologia approvata dal CTP in data 06/03/2017)*	**1A** - Il perimetro, descritto nel provvedimento e/o rappresentato nella planimetria allegata, coincide con il limite amministrativo attuale o presenta scostamenti riconducibili alla trasposizione informatica del dato originario o al maggiore dettaglio di scala del dato geografico CTR rispetto a quello cartaceo IGM 1:25.000 o di altra planimetria di riferimento. **Si assume il limite amministrativo riportato sulla CTR.**
	3A - Il perimetro è costituito da tracciati viari, linee ferroviarie, sentieri e/o altri elementi fisici lineari. Il tracciato di tali elementi, descritto nel provvedimento, individuabile sulla planimetria allegata, coincide con il tracciato attuale o presenta scostamenti riconducibili alla trasposizione informatica del dato iniziale o al maggior dettaglio di scala del dato geografico CTR rispetto a quello cartaceo IGM 1:25.000 o altra cartografia di riferimento. **Si assume quale delimitazione il tracciato individuabile dalla CTR.**
	3C - Il perimetro è costituito da tracciati viari, linee ferroviarie, sentieri e/o altri elementi fisici lineari. Il tracciato di tali elementi è riscontrabile esclusivamente sulla carta IGM o sui fogli catastali. **Si assume quale delimitazione il tracciato rappresentato su cartografia IGM o catastale, georiferito nello stesso sistema di coordinate della CTR.**
	3E - Il perimetro è costituito dall'elemento "strada", ma il provvedimento non specifica se la strada è esclusa, totalmente inclusa o inclusa fino alla mezzeria. **Si assume di includere totalmente l'elemento strada.**
	6A - Si rileva l'incongruenza tra la "descrizione" contenuta nel provvedimento e la rappresentazione planimetrica allegata. **Si assume quale perimetro del vincolo quello desumibile dalla "descrizione" presente nel provvedimento.**

note

- In riferimento al criterio 1A, si specifica che in corrispondenza di un tratto in cui il perimetro dell'area vincolata si attesta sui limiti comunali di Bernalda (coincidenti con i limiti regionali), rilevata una discordanza tra i confini comunali riportati nella planimetria originaria a corredo del provvedimento e quelli della CTR, nella digitalizzazione del perimetro dell'area vincolata si seguono le geometrie dei limiti amministrativi della CTR;
- in riferimento al criterio 6A, si specifica che nella fase di digitalizzazione del perimetro dell'area vincolata in corrispondenza del tratto lungo la S.P. Pomarico-Pisticci Scalo e all'intersezione tra la S.P. 103 Val d'Agri e la S.S. 598, è stata seguita la geometria dell'elemento strade su CTR in difformità rispetto alla planimetria originaria allegata al provvedimento, facendo prevalere la descrizione sulla rappresentazione planimetrica;
- Il DM di vincolo, come riportato nella G.U. n. 120/1985, a pag 17 recita: "4) *Territorio comunale di Montalbano Jonico: a partire* dal [...] *fino all'intersezione con il limite comunale Montalbano-Accettura* [...]". Si specifica che Montalbano ed Accettura non sono territori limitrofi; si è inteso che trattasi, invece, del limite comunale Montalbano-Stigliano così come riportato nella planimetria originaria. Allo stesso modo, più avanti, il DM recita: "7) *Territorio comunale di Tursi: a partire dal [...] segue il limite comunale Tursi-Montalbano e Tursi-Accettura* [...]". Si specifica che Tursi ed Accettura non sono territori limitrofi; si è inteso che trattasi, invece, del limite comunale Tursi-Stigliano;
- Il D.M. di vincolo, come riportato nella G.U. n. 120/1985, a pag 18 recita: "*Ritenuta l'opportunità per il territorio così delimitato - a Sud dal Mar Jonio* [...]". Si precisa che nella digitalizzazione del perimetro si è fatto riferimento alle geometrie relative alla "*linea di battigia*" e della "*area mare - tipo baia*" della CTR 2013, includendo moli, banchine e altre opere portuali non presenti nella planimetria originaria, in coerenza con le indicazione della Circolare del MiBACT n. 12 del 23/06/2011 paragrafo n. 3.2.5 (Metologie di acquisizione-Territori Costieri);
- Parte del perimetro dell'area vincolata nel comune di Tursi si attesta lungo la S.P. Rabatana di Tursi. Detto tracciato stradale non era riportato sulla base cartografica IGM utilizzata nella planimetria allegata al DM di vincolo ma vi era stato disegnato manualmente. In riferimento ai criteri 3A e 3E, si specifica che nella digitalizzazione del perimetro dell'area vincolata è stato seguito il tracciato viario della S.P. Rabatana di Tursi da CTR, includendo la sede viaria nell'area di vincolo.

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopraindicato decreto ministeriale 16 maggio 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 9 settembre 1977) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2325)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della fascia costiera, del primo entroterra, delle colline e degli altipiani, sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano e Nova Siri. Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, di cui ai decreti ministeriali 11 aprile 1968, 27 giugno 1969 e 24 febbraio 1970, riguardanti i comuni di Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Nova Siri e Rotondella.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con decreto ministeriale 11 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 13 maggio 1968, la fascia costiera sita nel territorio dei comuni di Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, e Nova Siri è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché, per le dolci colline che degradano verso il mare, per le pittoresche anse dei cinque fiumi che intersecano la fertile piana del metapontino, formati un quadro naturale di eccezionale bellezza, rilevato da punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico dai quali è possibile godere lo spettacolo del mare e delle colline stesse, e, inoltre, essa costituisce un insieme di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale in cui l'opera dell'uomo si fonde mirabilmente con gli elementi della natura;

Tale zona è delimitata: a sud dal mare Jonio, ad occidente dal confine con la provincia di Cosenza, ad oriente dal confine con la provincia di Taranto ed a nord da una linea che segue a monte ad una distanza di cinquecento metri il percorso della strada statale Jonica n. 106 fino all'incrocio con i suddetti confini con la provincia di Cosenza e di Taranto;

Considerato che con decreto ministeriale 27 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 22 luglio 1969, l'intero territorio comunale di Rotondella, è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, perché, facendo parte del litorale jonico della provincia di Matera, forma anch'esso, come i comuni limitrofi, un quadro naturale di eccezionale bellezza, ricco di punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico dai quali è possibile godere lo spettacolo del mare e delle colline stesse, e, inoltre, esso costituisce un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale in cui l'opera dell'uomo si fonde mirabilmente con gli elementi della natura;

Considerato che con decreto ministeriale 24 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 11 marzo 1970, il decreto ministeriale 27 giugno 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 22 luglio 1969, è rettificato per quanto concerne l'individuazione dell'area assoggettata a vincolo panoramico;

L'area sottoposta a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, è così delimitata:

tra i comuni Policoro e Nova Siri è limitata a sud dal mar Jonio, ad ovest dal territorio vincolato del comune di Policoro ed a nord da una linea che segue a monte — ad una distanza di cinquecento metri — il percorso della strada jonica n. 106 fino all'incrocio coi suddetti confini con i territori vincolati del comune di Nova Siri e di Policoro;

Considerato che il territorio della fascia costiera del primo entroterra, delle colline e degli altipiani, sita nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano e Nova Siri, costituisce un comprensorio configurabile nella sua entità geografico-ambientale, dalla integrazione organica dei seguenti aspetti:

Il litorale, con l'ampio arenile, seguito alle spalle da ampie zone dunose rivestite da macchie e pinete per una profondità variabile dai 500 ai 1200 metri; un primo entroterra, di natura spiccatamente agricola, in lieve pendenza verso l'interno degradante con piani

inclinati e gradonati; le colline e gli altipiani, sul fondo compresi tra 150 e 400 metri su cui sorgono i centri abitati di antica formazione di Bernarda, Pisticci, Montalbano, Tursi, Rotondella e Nova Siri.

Queste tre zone fondamentali della geomorfologia ambientale dell'arco jonico lucano, esteso per circa 30 km, se pure presentano aspetti differenziati costituiscono nell'insieme un'ampia scenografia paesisticamente unitaria corrispondente ad un ambito territoriale, di sedimentazione storica sostanzialmente omogeneo, segnato dalle testimonianze delle varie epoche sulla più antica matrice della civiltà greca che in questo territorio prese contatto con i popoli indigeni attraverso una lenta penetrazione nell'interno e sviluppò gli splendori della Magna Grecia, documentati dai resti archeologici degli abitati del Metaponto, Siris, Heraclea. Questo territorio suddiviso in senso trasversale dalle ampie valli dei fiumi maggiori, il Bradano, il Basento, il Cavone, l'Agri e il Sinni, è segnato nella pianura dalle estese opere di bonifica e dagli appoderamenti individuabili nella organizzazione delle colture e nella tipologia uniforme della casa colonica che comunque hanno consentito la persistenza della più antica organizzazione economica facente capo alle caratteristiche masserie, che riflettono nella tipologia i modi della organizzazione produttiva agricola e che trovano pregevoli esempi nei complessi monumentali di « S. Basilio » nell'agro di Pisticci, nel Castello di Policoro e nel cosidetto « Palazzaccio » di Scanzano Jonico.

I valori più marcatamente naturalistici del territorio trovano il più noto riferimento nel Bosco di Policoro segnalato per lo specifico interesse scientifico dal Gruppo Conservazione Natura della Società Botanica Italiana. Situato in comune di Policoro, tra l'Agri ed il Sinni, il bosco rappresenta quello che resta (500 ha) degli oltre 1500 ettari dei boschi « Pantano sopranno » e « Pantano sottano ». Residuo di un interessantissimo bosco golenico costituito da farnie, cerri, pioppi bianchi e frassini con un ricchissimo sottobosco popolato da una numerosa e varia fauna migratoria.

Tale comprensorio è così delimitato:

1) Territorio comunale di Bernalda: a partire dal punto di intersezione tra la linea ad una distanza di 500 mt a monte della S.S. 106, (delimitazione del vincolo della fascia jonica esistente) con il confine regionale con la Puglia (provincia di Taranto) segue il suddetto confine fino all'intersezione dello stesso con il confine comunale tra Bernalda e Montescaglioso. Lungo quest'ultimo confine, fino all'intersezione con il limite comunale Bernalda-Pisticci, segue lo stesso confine (coincidente con il corso del fiume Basento) fino all'intersezione con la linea, ad una distanza di 500 mt a monte della S.S. 106 delimitante il sopracitato vincolo seguendo sino al punto di partenza.

2) Territorio comunale di Montescaglioso: a partire dall'intersezione del limite comunale Montescaglioso-Bernalda con il limite regionale con la Puglia (provincia di Taranto) segue per un tratto questo confine fino all'intersezione con la S.P. 154 VI tronco fino all'intersezione di questa con il confine comunale Bernalda-Montescaglioso e lungo il suddetto limite comunale verso meridione fino al punto di partenza.

3) Territorio comunale di Pisticci: a partire dal punto d'intersezione tra la linea, ad una distanza di 500 mt a monte della S.S. 106, (delimitazione del vincolo della fascia Jonica esistente) con il limite comunale Pisticci-Bernalda, Pisticci e Montescaglioso.

Pisticci e Pomarico (confini tutti coincidenti con il corso del fiume Basento) fino all'intersezione con la S.P. Pomarico-Pisticci Scalo. Lungo questa si collega alla S.S. 176 fino all'intersezione con il limite comunale Pisticci-Craco e seguito il confine comunale fra Pisticci e Craco fino a quello fra Pisticci e Montalbano fino all'intersezione di quest'ultimo con la linea ad una distanza di 500 mt a monte della S.S. 106, segue lungo la predetta lina fino al punto di partenza.

9) Territorio comunale di Nova Siri: a partire dal punto d'intersezione tra la linea ad una distanza di 500 mt a monte della S.S. 106 (delimitazione del vincolo della fascia jonica esistente), con il limite comunale Nova Siri-Rotondella, segue il limite comunale Nova Siri-Rotondella, Nova Siri-Valsinni, fino all'intersezione con il confine regionale con la Calabria (provincia di Cosenza) e lungo quest'ultimo fino all'intersezione con la linea del vincolo esistente e lungo questa fino al punto di partenza;

Considerato che tale comprensorio è già solo parzialmente compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

E' pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) dell'intero territorio sopraindicato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata con nota n. 694 del 24 gennaio 1985 ha riferito che per la zona già sottoposta a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 11 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 121 del 13 maggio 1968 e con decreto ministeriale 27 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 22 luglio 1969, rettificato con decreto ministeriale 24 febbraio 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 dell'11 marzo 1970, la mancata attuazione di uno strumento comprensoriale operativo non ha potuto evitare un lento e diffuso degrado del territorio solo in parte contenuto nella zona costiera dall'azione di tutela, dal vincolo di salvaguardia su richiamato.

La suddetta soprintendenza ha inoltre riferito che il rischio di una progressiva erosione delle peculiari risorse storico-ambientali di questo territorio dovuta ad attività settoriali soltanto l'attuazione di modelli di pianificazione integrale di scala adeguata che consentano un approccio globale ai problemi di uso corretto di tali risorse.

Ritenuta l'opportunità per il territorio così delimitato: — a sud dal mare Jonio, ad occidente dal confine con la provincia di Cosenza, ad oriente dal confine con la provincia di Taranto ed a nord da una linea che segue a monte ad una distanza di cinquecento metri il percorso della strada statale jonica n. 106 fino all'incrocio con i suddetti confini con la provincia di Cosenza e Taranto —, di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della fascia costiera dei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano e Nova Siri che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate mediante la integrazione dei vincoli quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione nelle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984,

Decreta:

1) Il territorio della fascia costiera, del primo entroterre, delle colline e degli altipiani, sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano e Nova Siri, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, (numeri 3 e 4) ed è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

1) Territorio comunale di Bernalda: a partire dal punto d'intersezione tra la linea ad una distanza di 500 mt a monte della S.S. 106,(delimitazione del vincolo della fascia Jonica esistente) con il confine regionale con la Puglia (provincia di Taranto) segue il suddetto confine fino all'intersezione dello stesso con il confine comunale tra Bernalda e Montescaglioso. Lungo quest'ultimo confine, fino all'intersezione con il limite comunale Bernalda-Pisticci, segue lo stesso confine (coincidente con il corso del fiume Basento) fino all'intersezione con la linea, ad una distanza di 500 mt a monte della S.S. 106 delimitante il sopracitato vincolo e seguendo sino al punto di partenza.

2) Territorio comunale di Montescaglioso: a partire dall'intersezione del limite comunale Montescaglioso-Bernalda con il limite regionale con la Puglia (provincia di Taranto) segue per un tratto questo confine fino all'intersezione con la S.P. 154 VI tronco. Lungo quest'ultimo si collega con la S.P. 154 V tronco fino all'intersezione di questa con il confine comunale Bernalda-Montescaglioso e lungo il suddetto limite comunale verso meridione fino al punto di partenza.

3) Territorio comunale di Pisticci: a partire dal punto d'intersezione tra la linea, ad una distanza di 500 mt a monte da S.S. 106, (delimitazione del vincolo della fascia Jonica esistente) con il limite comunale Pisticci-Bernalda, Pisticci e Montescaglioso.

Pisticci e Pomarico (confini tutti coincidenti con il corso del fiume Basento) fino all'intersezione con la S.P. Pomarico-Pisticci Scalo. Lungo questa si collega alla S.S. 176 fino all'intersezione con il limite comunale Pisticci-Craco e seguito il confine comunale fra Pisticci e Craco fino a quello fra Pisticci e Montalbano fino all'intersezione di quest'ultimo con la linea ad una distanza di 500 mt a monte della S.S. 106, segue lungo la predetta lina fino al punto di partenza.

4) Territorio comunale di Montalbano Jonico: a partire dal punto d'intersezione tra il limite comunale Montalbano-Scanzano e Montalbano-Pisticci, segue il limite comunale Montalbano-Pisticci, Montalbano-Craco fino all'intersezione con la S.P. 103 Val D'Agri, e seguendola si collega con la S.S. 598 fino all'intersezione con il limite comunale Montalbano-Accettura e lungo questo fino al punto di intersezione con il confine Montalbano-Tursi e lungo questo fino al confine Montalbano-Scanzano e proseguendo lungo questo fino alla linea del vincolo esistente e lungo questo fino al punto di partenza.

5) Territorio comunale di Scanzano: a partire dal punto d'intersezione tra la linea, ad una distanza di 500 mt a monte della S.S. 106, (delimitazione del vincolo della fascia Jonica esistente) con il limite comunale Pisticci-Scanzano, segue il limite comunale Pisticci-Scanzano, Scanzano-Montalbano, Scanzano-Policoro fino all'intersezione con la linea suddetta e lungo questa fino al punto di partenza.

6) Territorio comunale di Policoro: a partire dal punto di intersezione tra la linea, ad una distanza di 500 mt a monte della S.S. 106, (delimitazione del vincolo della fascia Jonica esistente) con il limite comunale Policoro-Scanzano, segue il limite comunale Policoro-Scanzano, Policoro-Tursi, Policoro-Rotondella fino all'intersezione con la linea suddetta e lungo la detta linea fino al punto di partenza.

7) Territorio comunale di Tursi: a partire dal punto d'intersezione tra il limite comunale Tursi-Policoro e Tursi-Montalbano segue il limite comunale Tursi-Montalbano e Tursi-Accettura fino all'intersezione con la S.P. Rabatana di Tursi. Prosegue lungo quest'ultima collegandosi con il tratto di S. Rocco e la S.P. 154 II tronco fino alla località Grottagiolì dove devia e, rasentando il Casino Latronico, arriva ad intersecare il limite comunale Tursi-Colobraro nei pressi del pozzo Latronico.

Continua lungo il limite comunale Tursi-Colobraro, Tursi-Rotondella, Tursi-Policoro fino al punto di partenza.

8) Territorio comunale di Rotondella: a partire dal punto d'intersezione tra la linea, ad una distanza di 500 mt a monte della S.S. 106 (delimitazione del vincolo della fascia jonica esistente), con il limite comunale Rotondella-Policoro, segue il limite comunale Rotondella-Policoro, Rotondella-Tursi, Rotondella-Colobraro, Rotondella-Valsinni, Rotondella-Nova Siri, fino all'intersezione con la linea suddetta e lungo la linea fino al punto di partenza.

9) Territorio comunale di Nova Siri: a partire dal punto d'intersezione tra la linea ad una distanza di 500 metri a monte della S.S. 106 (delimitazione del vincolo della fascia Jonica esistente), con il limite comunale Nova Siri-Rotondella, segue il limite comunale Nova Siri-Rotondella, Nova Siri-Valsinni, fino all'intersezione con il confine regionale con la Calabria (provincia di Cosenza) e lungo quest'ultimo fino all'intersezione con la linea del vincolo esistente e lungo questa fino al punto di partenza.

2) I suddetti decreti: decreto ministeriale 11 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 13 maggio 1968, decreto ministeriale 27 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 22 luglio 1969, rettificato dal decreto ministeriale 24 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 dell'11 marzo 1970, sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio con esclusione degli abitati di Metaponto Lido (Bernalda), Scanzano Jonico, Policoro e Nova Siri Scalo (Nova Siri), come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-*quinquies*, lettera *a*) della legge 17 agosto 1942, n. 1150 nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1973, n. 765 sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

Considerando che i comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano e Nova Siri sono inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (*Gazzetta Ufficiale* 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

3) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2326)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1985.

Integrazione delle dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1977, riguardante zona sita nel comune di Viggianello.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con il decreto ministeriale 16 maggio 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 giugno 1977), la zona nel territorio del comune di Viggianello (Potenza) è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1,n. 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, sia dal punto di vista ecologico, in quanto non ha subito nel

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELLA BASILICATA

Decreto Ministeriale 18 Aprile 1985 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 44 alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 Maggio 1985

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della fascia costiera, del primo entroterra, delle colline e degli altipiani, site nei Comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano e Nova Siri. Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, di cui ai Decreti Ministeriali 11 aprile 1968, 27 giugno 1969 e 24 febbraio 1970, riguardanti i Comuni di Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Nova Siri e Rotondella.

TAVOLA N. 1

confine comunale

zona già vincolata ai sensi della Legge 1497/39 con Decreti Ministeriali 11.4.1968, 27.6.1969 e 24.2.1970

perimetro vincolo L. 1497/39

perimetro territorio in cui sono vietate modificazioni fino al 31.12.1985

Ai sensi dell'art. 14 della legge 4/1/1968 n. 15, si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Potenza, lì 8 LUG. 1989

IL DIRETTORE AMM/VO (dott. Raffaele Sarzano)

9.3 Piano Territoriale Paesistico del Metapontino

Con Legge Regionale n. 3 del 1990 entra in vigore il Piano Territoriale Paesistico del Metapontino che per meglio tutelare le risorse naturali e paesaggistiche rinvia le previste trasformazioni urbanistiche alla redazione dei Piani di Ambito Bradano e Basento.

Piano Territoriale Paesistico del Metapontino

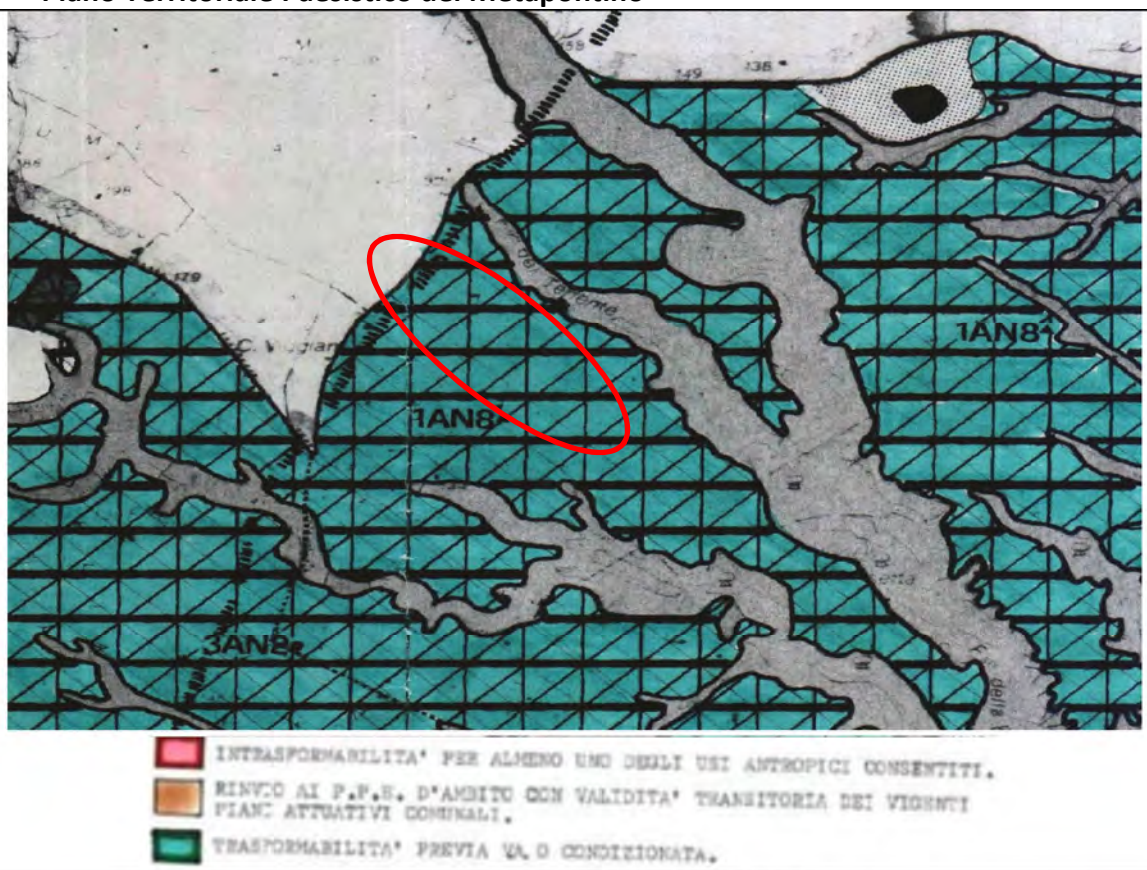

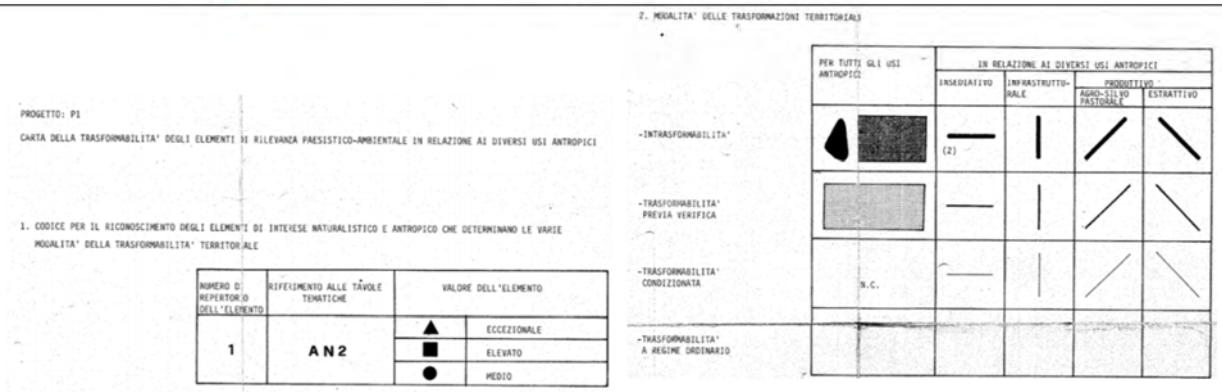

PROGETTO: P1

CARTA DELLA TRASFORMABILITA' DEGLI ELEMENTI DI RILEVANZA PAESISTICO-AMBIENTALE IN RELAZIONE AI DIVERSI USI ANTROPICI

1. CODICE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ELEMENTI DI INTERESE NATURALISTICO E ANTROPICO CHE DETERMINANO LE VARIE MODALITA' DELLA TRASFORMABILITA' TERRITORIALE

NUMERO DI REPERTORIO DELL'ELEMENTO	RIFERIMENTO ALLE TAVOLE TEMATICHE	VALORE DELL'ELEMENTO	
1	AN2	▲	ECCEZIONALE
		■	ELEVATO
		●	MEDIO

2. MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

PER TUTTI GLI USI ANTROPICI	IN RELAZIONE AI DIVERSI USI ANTROPICI			
	INSEDIATIVO	INFRASTRUTTURALE	PRODUTTIVO AGRO-SILVO PASTORALE	PRODUTTIVO ESTRATTIVO
-INTRASFORMABILITA'	(2)			
-TRASFORMABILITA' PREVIA VERIFICA				
-TRASFORMABILITA' CONDIZIONATA	N.C.			
-TRASFORMABILITA' A REGIME ORDINARIO				

L'area di progetto è compresa in ambito definito a 'trasformabilità previa Valutazione Ambientale o condizionata'.

9.4 Piano Forestale ambientale regionale 2013-2022

La Basilicata è una regione che racchiude nel suo territorio, circa 1 milione di ettari, una notevole variabilità ambientale dovuta ad un insieme di elementi fisici e climatologici che la caratterizzano.

Nel mosaico delle "tessere" ambientali costituenti il territorio regionale il bosco rappresenta uno degli elementi più caratterizzanti.

Il piano forestale regionale è il principale documento di indirizzo programmazione per il settore forestale previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n.227 del 18 maggio 2001 "*Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'art. 7 della Legge 5 marzo 2001 n.57*".

2.2 – ESTENSIONE E COMPOSIZIONE DEI BOSCHI

La superficie forestale della Regione Basilicata secondo la Carta Forestale è pari 355.409 ettari. Tale dato è in accordo ai dati parziali del redigendo Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di Carbonio che attribuisce alla Regione Basilicata circa 345.000 ettari di superficie boscata.

La rassegna dei più importanti tipi forestali che emergono dalla Carta Forestale Regionale presenti nel territorio, variegato sotto il profilo sia ambientale sia vegetazionale, evidenzia aspetti che costituiscono "costanti" e "peculiarità" della foresta lucana e della montagna appenninica meridionale. Secondo la ripartizione riportata nella suddetta Carta Forestale Regionale, tenuto conto delle categorie fisionomiche di I° livello, risulta quanto segue:

Tab. 2.1 - Ripartizione della superficie forestale regionale, per categorie fisionomiche di I livello

Categorie fisionomiche di I livello		Superficie forestale ha
A	Boschi di faggio	29.900
B	Pinete oro-mediterranee e altri boschi di conifere e montane e sub-montane	5.762
C	Boschi di castagno	8.698
D	Querceti mesofili e meso-termofili	184.033
E	Altri boschi di latifoglie mesofile e meso-termofile	19.572
F	Arbusteti termofili	24.589
G	Boschi di pini mediterranei	19.384
H	Boschi (o macchie alte) di leccio (leccio arboreo)	12.699
I	Macchia	27.929
L	Gariga	5.923
M	Formazioni igrofile	13.950
N	Piantagioni da legno e rimboschimenti con specie esotiche	2.208
O	Aree temporaneamente prive di copertura forestale	763
	TOTALE	**355.409**

Fonte: "Carta forestale" Regione Basilicata – Anno 2006

I querceti dominano il paesaggio collinare e pedemontano della Basilicata con diverse tipologie strutturali e di composizione. La loro distribuzione copre una fascia altimetrica che va dai 400-500 ai 1200 metri s.l.m., strettamente connessa alle condizioni stazionali pedologiche e climatiche.

Il bosco svolge, indipendentemente dal titolo di proprietà, una funzione d'interesse pubblico; anche per questo, dalla Legge del 1923 sino ai più recenti Regolamenti della U.E., sono state previste cospicue misure incentivanti e di sostegno per incrementare, migliorare e tutelare le

aree boscate. Tra le diverse forme di proprietà delle foreste, quelle demaniali, fanno parte, ai sensi dell'art. 826 del C.C., del patrimonio indisponibile dello stesso, i boschi comunali e degli altri Enti pubblici, a differenza di quelli dello Stato e delle Regioni, appartengono al patrimonio disponibile degli stessi, ovvero "non hanno per essi altro valore che quello di beni redditizi".

Le rilevazioni dei dati relativi alle aree forestali di proprietà pubbliche sono di rilevante importanza per poter definire programmi regionali di forestazione e per la gestione di tali aree con appropriati strumenti di pianificazione forestale.

Dal catasto on-line, gestito dall'Agenzia del Territorio (SISTER) sono stati estrapolati i dati delle proprietà regionale, provinciale, comunale, demaniale e della chiesa e successivamente riportati in tabelle. Dall'elaborazione dei dati catastali, si evince che le proprietà pubbliche rappresentano il 28,6% della superficie forestale, di cui il 26% appartenente alle Regioni, Province e comuni; il 2,17% al demanio ed il rimanente 1,4% alla chiesa. Nella provincia di Potenza è maggiore l'incidenza della superficie regionale, provincia e comune (29,5%) rispetto a quella di Matera (14,9%); al contrario, per le proprietà demaniali è maggiore nella provincia di Matera (5%) rispetto a quella di Potenza (1,24%).

La gestione sostenibile dei sistemi forestali riveste oggi una importanza strategica nell'ambito delle politiche ambientali regionali e nazionali. La molteplicità delle funzioni espletate dai boschi con l'erogazione di beni e di servizi non altrimenti surrogabili fa assumere ai sistemi forestali un ruolo di assoluto rilievo sia per l'importanza socio-economica che per quella ambientale che essi rivestono.

La Pianificazione forestale risponde innanzitutto all'esigenza di ricercare un nuovo equilibrio tra l'uso del bosco ed i bisogni sociali ad esso legati. Bisogni e utilità che mutano in relazione all'evolversi della società. La produzione di legno, un tempo di rilevante interesse, può essere oggi considerata alla stessa stregua se non meno importante, in diversi contesti territoriali, delle altre svariate funzioni che il bosco svolge.

La pianificazione forestale ha tra le sue finalità quella di organizzare nello spazio e nel tempo l'uso e le funzioni del bosco nel principio della durevolezza della risorsa stessa.

Gli scopi generali della pianificazione si possono riassumere nei seguenti punti:

1) Assicurare la durevolezza della risorsa forestale. Le foreste sono ecosistemi, ovvero sistemi naturali in grado di autoriprodursi. Per tale caratteristica biologica le foreste possono essere considerate "risorse rinnovabili". La conservazione delle quali sarà assicurata solo quando il tasso di utilizzo sarà inferiore al tasso di riproduzione e accrescimento della risorsa stessa. L'assestamento forestale, disciplina fondamentale della pianificazione, poggia le sue basi teoriche su tale principio.
2) Conservare e/o ripristinare la funzionalità dei sistemi forestali. Molto spesso la forte pressione antropica e l'uso irrazionale delle risorse forestali attuato nel passato ha causato la degradazione e l'impoverimento delle risorse stesse. Tagli intensi e continui nel tempo hanno portato alla formazione di consorzi forestali semplificati sia dal punto di vista strutturale (coetanizzazioni) sia da quello biocenotico (riduzione della biodiversità). Programmi e piani di ricostituzione, di riordino colturale o di restauro ecologico risultano quanto mai necessari per vasti comprensori forestali.
3) Massimizzare la capacità di un sistema forestale di svolgere la funzione prevalente assegnata. Molte sono le funzioni a cui le foreste lucane assolvono. La funzione di produzione assume nel contesto di una economia prevalentemente rurale della Regione

Basilicata una importanza notevole accanto a quella della protezione idrogeologica la quale assume un carattere prioritario in tutto il territorio.

L'area di intervento non interferisce con aree boscate; non emerge alcuna incoerenza con il piano forestale regionale.

9.5 PSR FEASR

Grazie all'azione della Politica Agricola Comune (PAC), con cui si sostiene l'attività degli imprenditori agricoli, oggi si protegge il futuro dell'agricoltura e della vita rurale e si affrontano nuove sfide per migliorare la competitività dell'agricoltura e per rendere sostenibile la gestione delle risorse naturali e sviluppare azioni per il miglioramento climatico; per garantire uno sviluppo territoriale equilibrato per le zone rurali.

La politica di sviluppo rurale, secondo pilastro della PAC, complementare alla politica di coesione definita nell'Accordo di Partnenariato, viene attuata tramite i Programmi di Sviluppo Rurale nazionali e regionali che durano 7 anni.

Grazie al sostegno dell'Europa, le risorse finanziarie dei fondi strutturali e di investimento per l'Italia ammontano a 42 miliardi di euro a cui va aggiunto il cofinanziamento nazionale.

Il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) dispone di quasi 10 miliardi e mezzo di euro che, con il cofinanziamento nazionale, determineranno una spesa pubblica di circa 21 miliardi di euro.

Innovazione, competitività e filiere, sostenibilità ambientale e governance territoriale, sono le priorità strategiche della politica regionale per lo sviluppo rurale, definite in coerenza con gli obiettivi di Europa 2020 e con gli orientamenti dell'Accordo di Partenariato.

Con Decisione di esecuzione n. 8259, il 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo di programmazione 2014-2020. Ammontano a 680 milioni di euro le risorse pubbliche stanziate attraverso il FEASR per l'attuazione del programma. (411,49 milioni di euro dal bilancio UE e 268,67 milioni di euro di cofinanziamento nazionale).

La Commissione Europea, ha adottato la Decisione di esecuzione n. 8678 in data 2 dicembre 2020, che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Basilicata, rendendo vigente la versione 9.0.

- **Priorità e misure**

In coerenza con l'architettura portante dei PSR, basata su sei priorità dalla politica di sviluppo rurale e articolata in 18 focus area, nel programma della Basilicata sono stati pianificati interventi che mirano a raggiungere obiettivi trasversali. La strategia regionale, definita in costante collaborazione e confronto con i componenti del tavolo regionale di partenariato e con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole, risponde a bisogni e a necessità del territorio. Insieme si è deciso di attivare 15 misure e 54 operazioni per lo sviluppo rurale e l'agricoltura lucana di domani.

1. Priorità 1: Innovazione e trasferimento delle conoscenze;
2. Priorità 2: Competitività;

3. Priorità 3: forme aggregative e organizzazione di filiere agroalimentari per aumentare la redditività della produzione primaria, privilegiare la qualità e favorire l'esportazione dei prodotti agricoli e agroalimentari lucani in Europa e nel mondo;
4. Priorità 4 e 5: Ambiente e clima vero un futuro sostenibile, tutela della biodiversità, gestione delle risorse idriche, del suolo e % per il sequestro di carbonio;
5. Priorità 6: Diversificazione, inclusione sociale e sviluppo locale per accrescere l'accessibilità ai servizi dell'informazione e della comunicazione soddisfacendo il 2,5% della popolazione rurale

Le opere oggetto del presente studio rientrano tra le infrastrutture di rete per la produzione da fonte rinnovabile" e necessarie per favorire la piena integrazione della produzione da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale.
Si pone in linea con li obiettivi prioritari del piano di sviluppo rurale regionale.

9.6 Piano Regionale delle Coste

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n° 60 del 1 luglio 2021 la Deliberazione di Giunta Regionale n.529 del 28 giugno 2021 avente come oggetto: "*L.R. n. 39/2009. Piano Regionale delle Coste. Adozione I° Stralcio Costa Ionica.*"

Le opere oggetto del presente studio non rientrano nell'ambito del piano in oggetto.

10.Pianificazione di livello provinciale

Il territorio oggetto di intervento è incluso interamente nella provincia di Matera.

Come di seguito esplicitato dalla comunicazione scaricabile dal sito web della Provincia di Matera, **la Provincia non si è dotata di alcun Piano Territoriale di Coordinamento o altri strumenti di pianificazione territoriale**.

PROVINCIA DI MATERA
IL DIRIGENTE AREA IV

MATERA 2019

Prot. n. 0006494 Matera, lì 19 APR. 2018

Al Dott. SAVINO Nicola

S E D E

Oggetto: Comunicazione

In riferimento alla nota evidenziata dall' OIV nella quale si chiede la mancata pubblicazione del dato in "Amministrazione Trasparente" nell'area Pianificazione e governo del territorio, si precisa che questo Ente non ha mai adottato nessun Piano Territoriale di Coordinamento o altri strumenti di pianificazione territoriale.

IL DIRIGENTE AREA IV
Ing. Domenico Pietrocola

Via Ridola, 60 – 75100 Matera – C.F. 80000970774
Tel. 0835 –306202
Sito internet: www.provincia.matera.it; .it

11.Pianificazione di livello comunale

Attraverso l'analisi degli strumenti urbanistici di scala comunale emergono le relazioni tra l'opera in progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale di scala locale.

Il progetto in oggetto ricade nel territorio comunale di Montescaglioso in provincia di Matera.

A livello generale, in base agli strumenti urbanistici comunali di riferimento, le aree coinvolte dagli interventi in progetto risultano classificate in zona agricola (zona "E").

Non risultano presenti vincoli urbanistici escludenti l'attività prevista, valutando in generale la piena **coerenza** con gli strumenti urbanistici di livello comunale.

Nel seguito si riporta l'analisi della pianificazione a livello comunale.

È vigente la variante al Programma di Fabbricazione adottata con Delibera del consiglio comunale n.64 del 21.04.1980 ed approvata con DPGR n.2178 del 21/11/1983.

È stato dato avvio alla redazione del Regolamento Urbanistico del Comune di Montescaglioso, che risulta adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/09/2020 e non ancora approvato.

11.1Regolamento Urbanistico del Comune di Montescaglioso

In data 28/09/2020 è stato adottato il Regolamento Urbanistico del Comune di Montescaglioso con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della LR. 23/1999 ss.mm.ii..

Il tracciato di raccordo della rete elettrica intercetta aree agricole.

In particolare, si riporta nel seguito l'Estratto delle NTA del Regolamento Urbanistico del Comune di Montescaglioso:

Art. 22 - La classificazione del territorio agricolo

Il Regolamento Urbanistico individua e classifica il territorio agricolo comunale suddiviso in:

- *Zona agricola ordinaria "E1" - Comprende la maggior parte del territorio comunale in quanto include tutte le aree utilizzate per la pratica dell'attività agricola.*
- *- Zona agricola di salvaguardia ambientale "E2" - Comprende tutte le aree perimetrate nella TAV. 03 come aree sottoposte a vincolo paesaggistico e/o archeologico e sono:*
  - *Le aree comprese nella perimetrazione del Parco delle Chiesi Rupestri del Materano;*
  - *Le aree SIC e ZPS rete Natura 2000;*
  - *Le aree comprese nella perimetrazione del Piano Territoriale Paesistico del Metapontino;*
  - *Le aree boscate e le acque pubbliche con relative fasce di rispetto;*
  - *Le aree sottoposte a vincolo archeologico.*

La trasformabilità di dette aree, nei limiti compatibili con l'uso agricolo del suolo e ove consentito dai piani sovraordinati, è subordinata al parere vincolante dell'Ente preposto alla salvaguardia e tutela dell'area.

Qualora le opere in progetto non rientrassero tra quelle compatibili in zona agricola sarà necessario, ai fini della realizzazione, un adeguamento urbanistico ai sensi della LR 23/99.

Nella relazione Illustrativa inoltre al paragrafo 7.8 Zone agricole si definisce:
Il territorio aperto è stato classificato in due sub sistemi:

- *Zona agricola ordinaria*
- *Zona agricola di salvaguardia ambientale*

La zona agricola ordinaria comprende le aree agricole del territorio comunale destinate alla produzione agricola, in essa è compreso tutto il fondovalle.
La zona agricola di salvaguardia ambientale comprende prevalentemente le aree di crinale, le aree boscate, i parchi ed in generale quelle aree meritevoli di tutela ambientale.

Nella Tav. 3 del R.U. sono state individuate e perimetrate tutte le aree del territorio comunale al di fuori dell'ambito urbano assoggettate a vincoli di varia natura. Dalla lettura dei grafici si evincono le aree intrasformabili e quelle a trasformabilità condizionata all'autorizzazione o nulla osta dell'Istituto preposto alla salvaguardia del vincolo.

L'area interessata dal tracciato, posizionata in zona extraurbana e al limite sud del confine comunale, non emerge nelle tavole di sintesi urbanistiche o di pianificazione, ma solo nelle tavole di vincolo idrogeologico e di vincolo paesistico – naturalistico - storico e archeologico.

Emerge in generale che l'area di intervento per le opere di rete connesse alla realizzazione del Parco Eolico 'Piana dell'Imperatore':

- Non interferisce con aree a vincolo idrogeologico o con aree a rischio idrogeologico;
- È inclusa in area definita a 'trasformabilità previa verifica' in quanto facente parte di area di notevole interesse pubblico;
- Ricade in area disciplinata dal Piano Territoriale Paesistico del Metapontino definita quale area per cui è ammessa la trasformabilità previa verifica ambientale;
- Non interferisce con area a carattere di intrasformabilità.

Nel seguito si riportano gli estratti cartografici di cui sopra.

"Carta Vincoli – Rischio Idrogeologico Territorio (P.A.I. e R.D.I. 3267/1923) – Tav. 2 R.U.

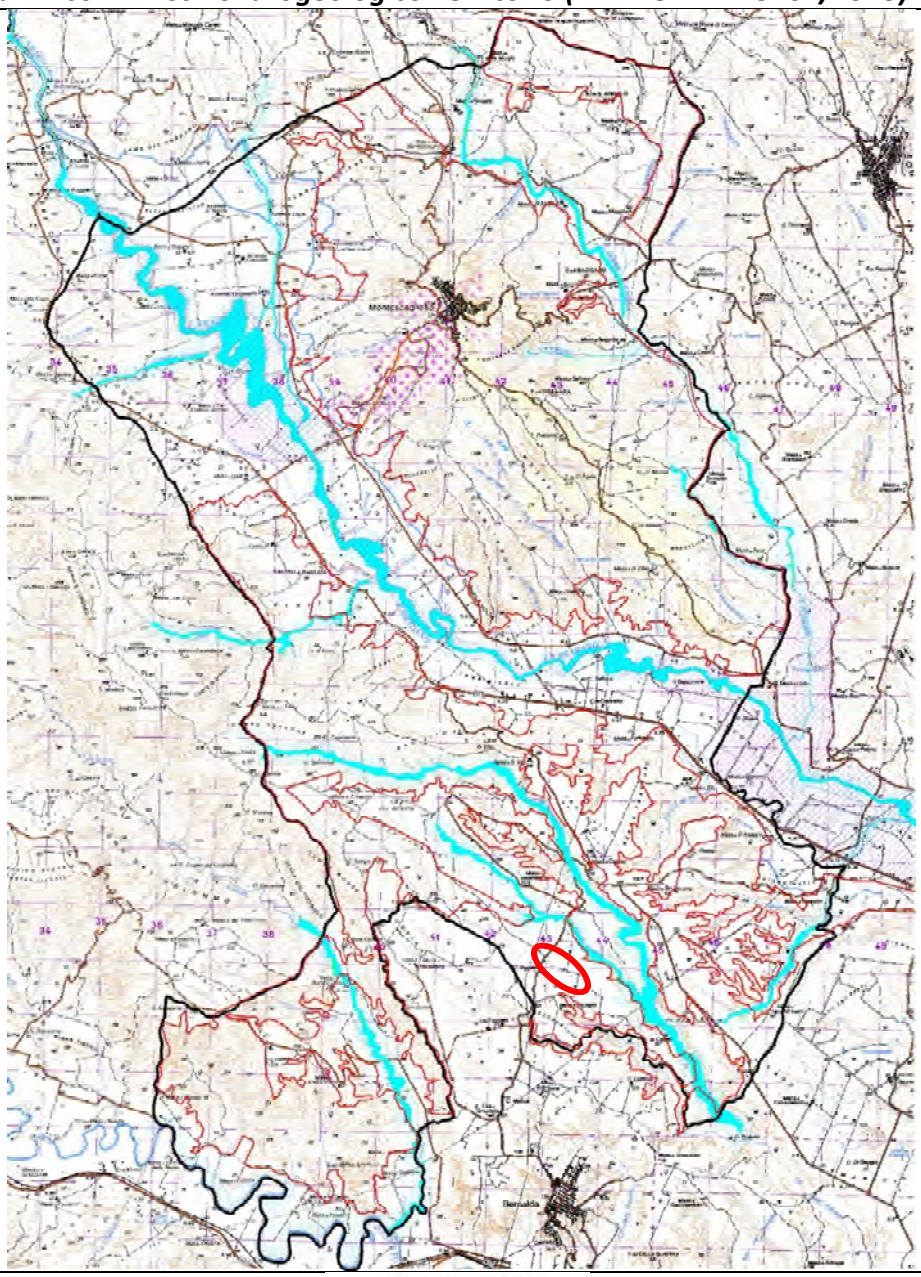

Dalla lettura della tavola emerge che l'area oggetto di intervento **<u>non interferisce direttamente con i vincoli di carattere idrogeologico</u>** riportati nel Regolamento Urbanistico Comunale.

"Carta Vincoli – paesistici – naturalistici – storici – archeologici" - Tav. 3 R.U

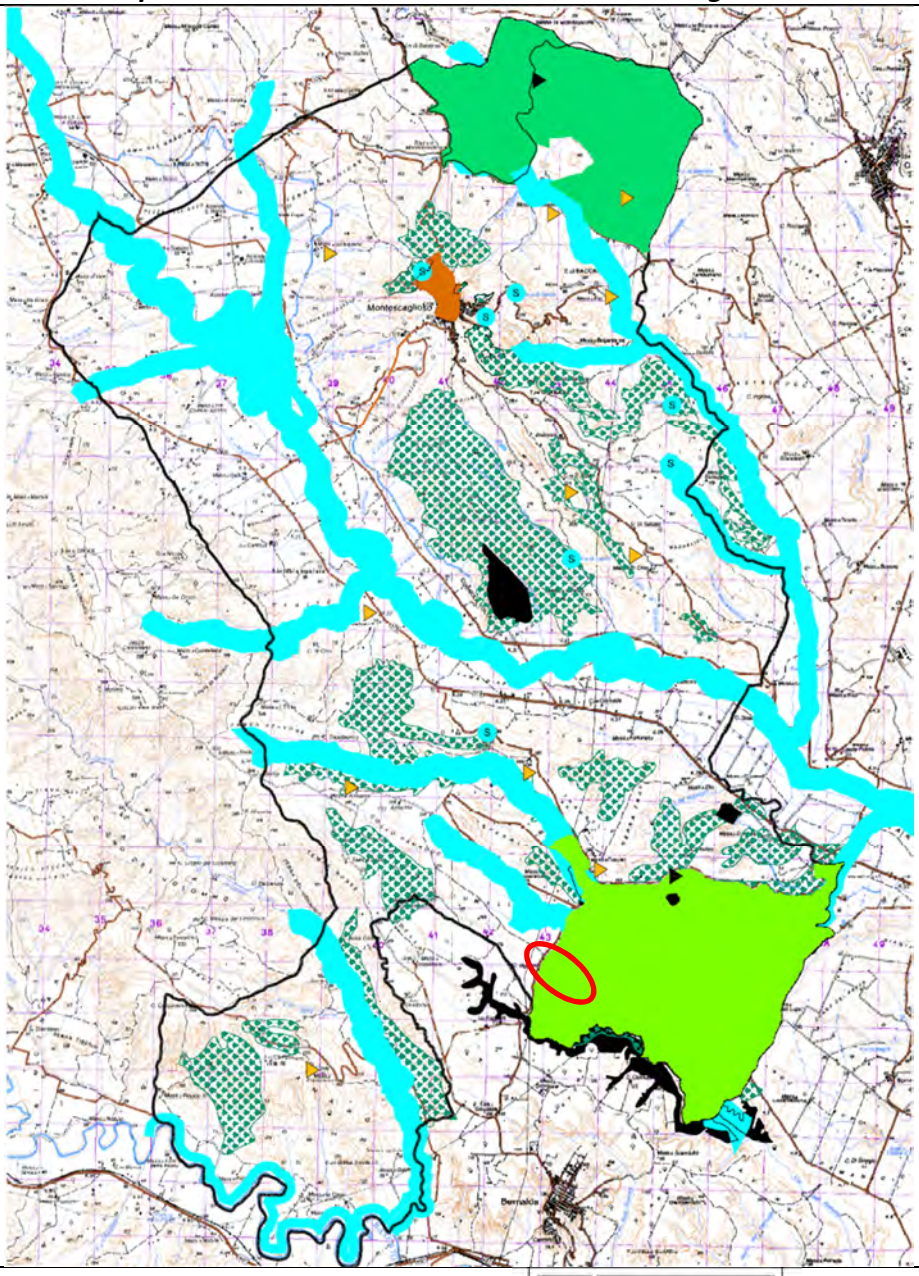

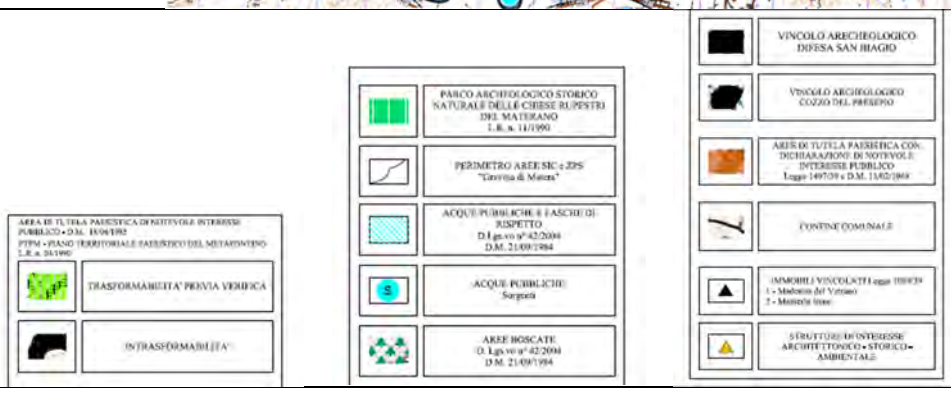

Dalla lettura della tavola emerge che l'area oggetto di intervento:

- È inclusa in area definita a 'trasformabilità previa verifica' in quanto facente parte di area di notevole interesse pubblico;
- Ricade in area disciplinata dal Piano Territoriale Paesistico del Metapontino definita quale area per cui è ammessa la trasformabilità previa verifica ambientale;
- Non interferisce con nessuna area a carattere di intrasformabilità.

Di seguito estratto della cartografia di Vincolo del R.U. più di dettaglio con sovrapposizione del tracciato di progetto e delle opere realtive all nuova stazione elettrica.

Estratto tavola *G798.I.T06A_Mosaicatura dei Piani Urbanistici Comunali*

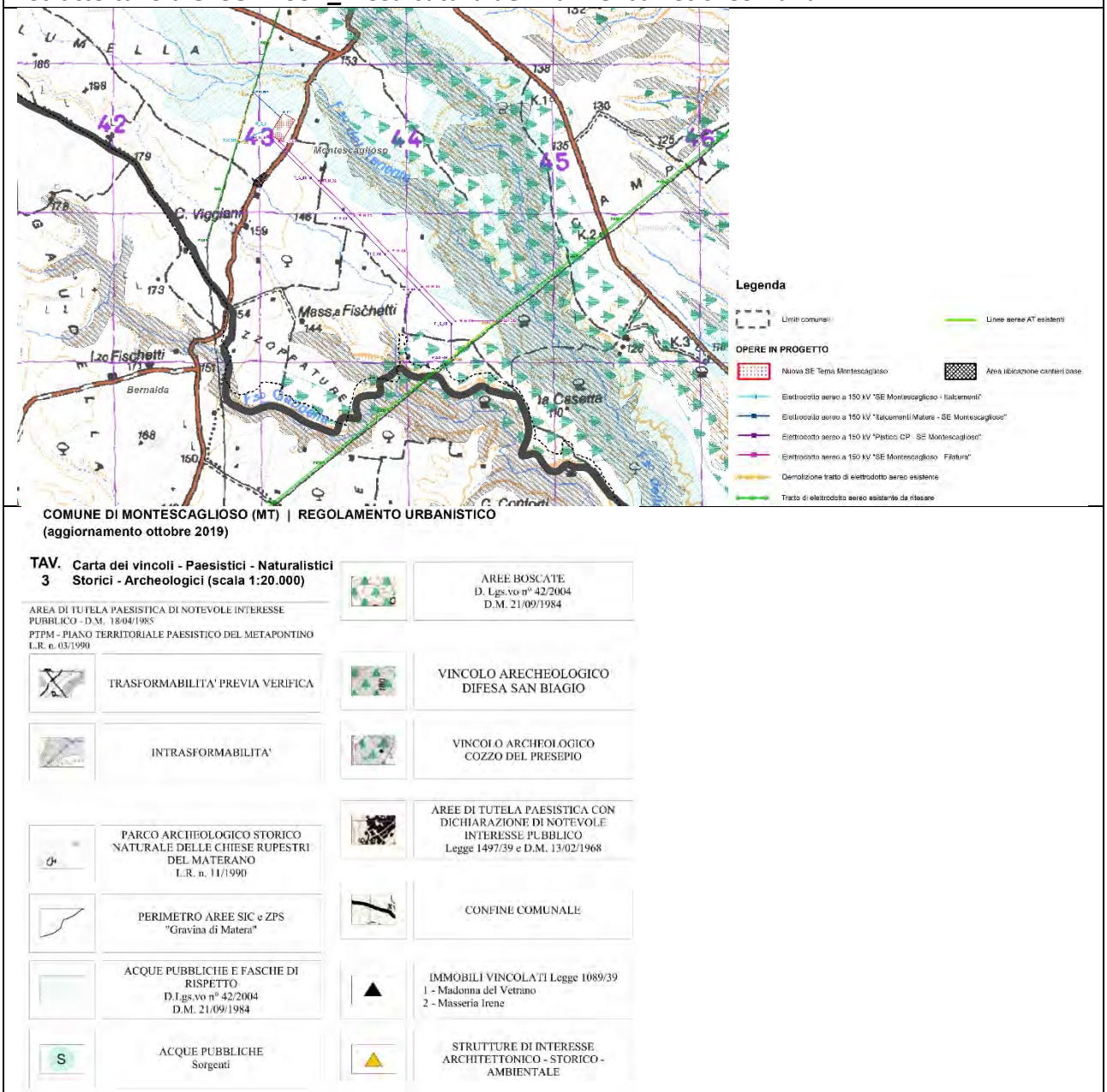

Dalla sovrapposizione con le opere in progetto emerge che l'area intercetta:

- Area di tutela paesistica di notevole interesse pubblico (DM 18/04/1985) per cui si prevede la trasformabilità;
- Area a trasformabilità previa verifica (Piano territoriale paesistico del Metapontino);

Nota: dalla tavola emerge inoltre che una minima parte dell'area interessata dalla nuova stazione elettrica SE Montescaglioso sembra rientrare nella fascia di rispetto del Fosso del Tenenete ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004.

Trattandosi di vincolo sovraordinato, dalle analisi effettuate sulle cartografie regionali del PPR, che riportano gli esatti limiti del vincolo paesggistico relativo ai corsi d'acqua, è emerso che **l'area della nuova SE non interferisce con la fascia di ripetto dal corso d'acqua (Fosso del Tenente)**. Pertanto questo vincolo non si ritiene interferito dalle opere in progetto.

Per dettagli si fa riferimento alla tavola *G798.I.T08A_Sistema dei vincoli paesaggistici e ambientali* di cui si riporta un estratto nel seguito per maggiore chiarezza.

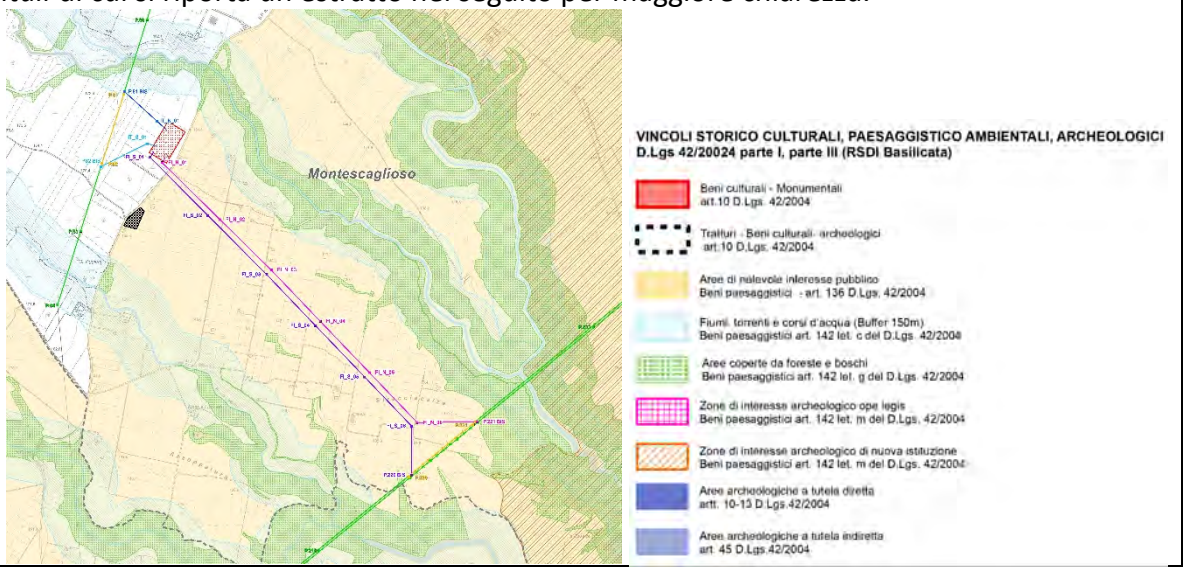

Le opere di rete oggetto del presente Studio, sono localizzate interamente in aree agricole (zone E) e in aree che non escludono la trasformabilità, evitando aree tutelate caratterizzate da intrasformabilità, come sopra verificato, risultando pertanto coerenti con la pianificazione comunale di Montescaglioso.

12.Quadro vincolistico

All'interno dell'ambito territoriale analizzato si è provveduto ad accertare la presenza di vincoli normativi che in qualche modo potessero condizionare, con divieti e limitazioni di ogni tipo, il progetto; in particolare sono stati presi in considerazione i vincoli descritti nei paragrafi seguenti.

Nel seguito si riporta la disamina dei vincoli normativi ai diversi livelli che interessano l'area di progetto delle Opere di Rete e della stazione elettrica e il suo ambito territoriale di riferimento.

12.1 Aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 – Vincoli paesaggistici

Ciò che noi oggi definiamo paesaggio è stato oggetto di interventi legislativi già all'inizio del secolo. La legge n. 778 del 1922 e, successivamente, la legge n. 1497 del 1939 erano improntate a una concezione estetizzante, che identificava il paesaggio con la veduta d'insieme, il panorama, la "bellezza naturale" (così come recitavano i testi di legge). Solo nel 1985 la legge n. 1497/39 è stata integrata dalla legge n. 431 (la cosiddetta "legge Galasso"), che ha, a sua volta, spostato il fulcro tematico sull'ambiente naturale da preservare. Si è così passati da una concezione percettivo - estetica del paesaggio a una visione fondata quasi esclusivamente su dati fisici e oggettivi.

La distinzione operata in seguito (inizialmente a livello teorico e quindi recepita negli strumenti legislativi) tra «paesaggio» e «ambiente» ha contribuito a definire il primo come prodotto dell'opera dell'uomo sull'ambiente naturale, in una visione quindi improntata alla storicità e in grado anche di recuperare quella dimensione estetica che, in anni anche recenti, sembrava perduta.

Il riferimento normativo principale in materia di tutela del paesaggio è costituito dal "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" definito con decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ed entrato in vigore il 1° maggio 2004 che ha abrogato il "Testo Unico della legislazione in materia di beni culturali e ambientali", istituito con d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

Il citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, modificato dalla legge 110/2014, raccoglie una serie di precedenti leggi e decreti relativi alla tutela del paesaggio e stabilisce una lista di restrizioni paesaggistiche attualmente in vigore. Esso regolamenta le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale, costituito da beni culturali e beni paesaggistici; in particolare, fissa le regole per:

- La Tutela, la Fruizione e la Valorizzazione dei Beni Culturali (Parte Seconda, Titoli I, II e III, articoli da 10 a 130);
- La Tutela e la Valorizzazione dei Beni Paesaggistici (Parte Terza, articoli da 131 a 159).

Sono Beni Culturali (art. 10) "le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alle quali testimonianze aventi valore di civiltà". Alcuni beni vengono riconosciuti oggetto di tutela ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n.42/2004 e s.m.i. solo in seguito ad un'apposita dichiarazione da parte del soprintendente (apposizione del vincolo).

Sono Beni Paesaggistici (art. 134) "gli immobili e le aree indicate all'articolo 136, costituente espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge". Sono altresì beni paesaggistici "le aree di cui all'art. 142

e gli ulteriori immobili ad aree specificatamente individuati a termini dell'art.136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli artt. 143 e 156".

L'ubicazione dei beni culturali e paesaggistici è riportata anche in questo caso principalmente all'interno della pianificazione regionale e provinciale.

I piani paesaggistici definiscono, ai sensi dell'art. 135 del citato d.lgs. n. 42/2004, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.

L'art. 142 del Codice elenca come sottoposte in ogni caso a vincolo paesaggistico ambientale le seguenti categorie di beni:

a) I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) I fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) I ghiacciai ed i circhi glaciali;
f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h) Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) Le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del presidente della repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
j) I vulcani;
k) Le zone di interesse archeologico.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha fatto propri gli orientamenti più avanzati in merito alla definizione di paesaggio, sancendo l'appartenenza a pieno titolo di quest'ultimo al patrimonio culturale. Un riferimento fondamentale nell'elaborazione del testo di legge è stata la *Convenzione Europea del Paesaggio* (stipulata nell'ambito del Consiglio d'Europa), aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dal nostro paese nel 2006. L'aspetto identitario è uno dei punti cardine della Convenzione ed è richiamato dal comma 2 dell'articolo 131 del Codice ("*Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali*").

Nel seguito si riporta la verifica dei vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", presenti nell'ambito di progetto.

Si riporta nel seguito estratto cartografico del SITAP, il sistema web-gis della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee finalizzato alla gestione, consultazione e condivisione delle informazioni relative alle aree vincolate ai sensi della vigente normativa in materia di tutela paesaggistica.

Costituito con l'attuale nome (acronimo di Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico) nel 1996, quale erede del sistema realizzato nell'ambito del progetto ATLAS - Atlante dei beni ambientali e paesaggistici, risalente alla fine degli anni '80, il SITAP contiene attualmente al suo interno le perimetrazioni georiferite e le informazioni identificativo-descrittive dei vincoli paesaggistici originariamente emanati ai sensi della legge n. 77/1922 e della legge n. 1497/1939 o derivanti dalla legge n. 431/1985 ("Aree tutelate per legge"), e normativamente riconducibili alle successive disposizioni del Testo unico in materia di beni culturali e ambientali (d.lgs. n. 490/99) prima, e del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

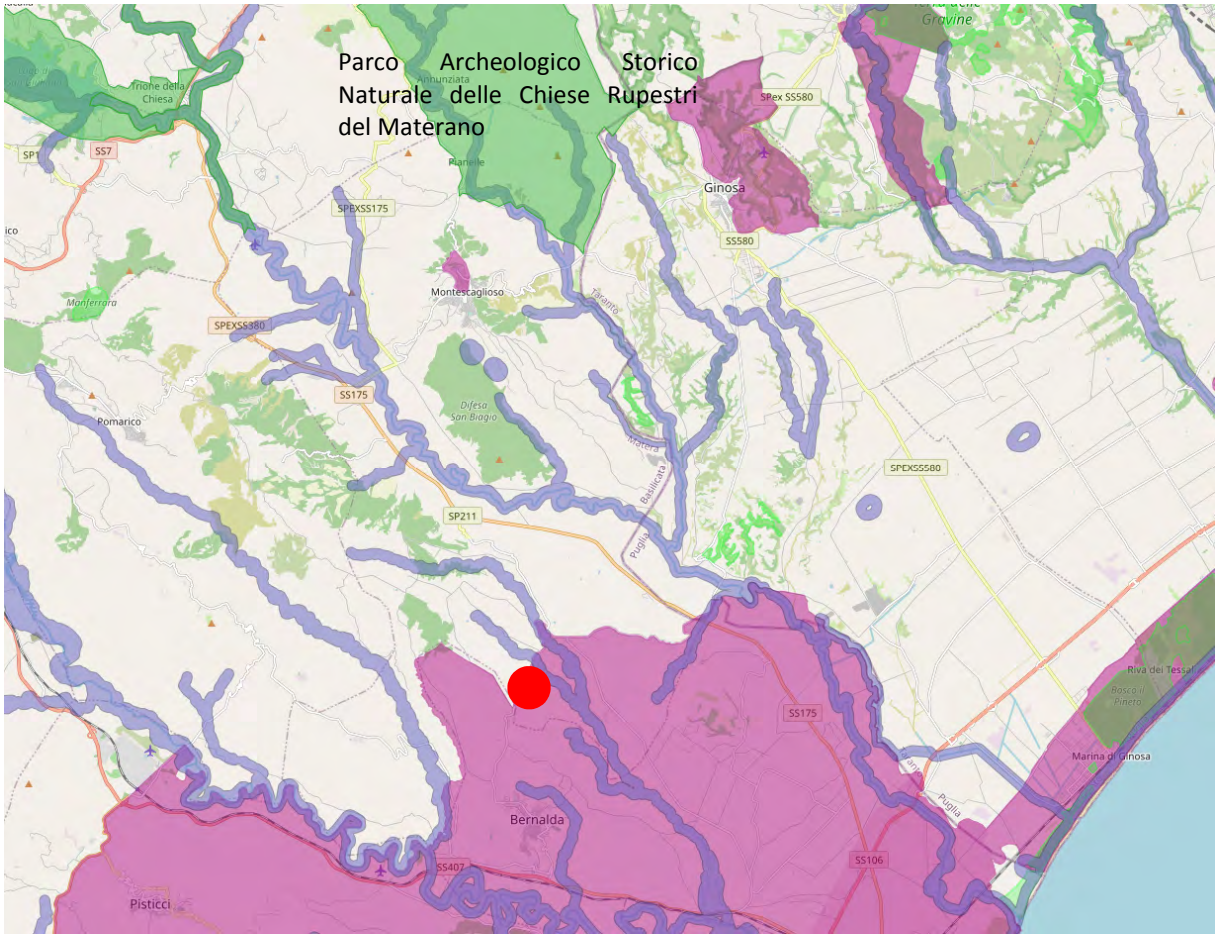

SITAP – estratto cartografico (in magenta l'Area di Notevole Interesse Pubblico ai sensi dell'art. 136, in blu le fasce di rispetto dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 142 lett. C) , in verde chiaro le aree boscate ai sensi dell'art. 142 lett. g), in verde l'area del Parco regionale Archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano)

Nel seguito si riporta estratto dalla cartografia dei vincoli come definita dal PPR della Regione Basilicata, già esposto nei paragrafi successivi, per una verifica di dettaglio dei vincoli paesaggistici vigenti nell'area di intervento.

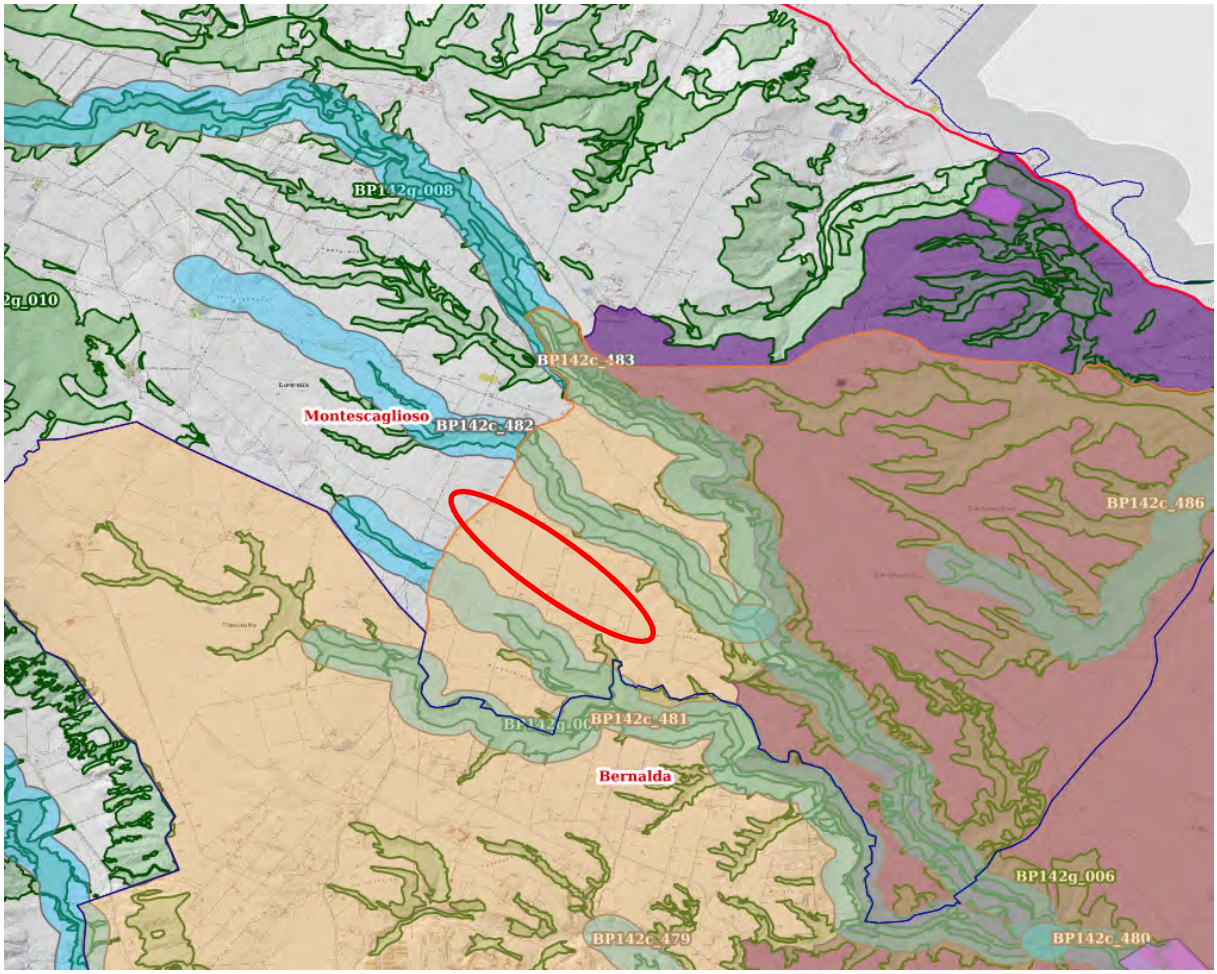

Comunali
- Limiti comuni Basilicata

Monumentali
- Tutela diretta (Art. 10 D.lgs 42/2004)
- Tutela indiretta (Art. 45 D.lgs 42/2004)

Parchi e Viali della Rimembranza - art. 10

Archeologici - Aree
- Tutela diretta (artt. 10-13 D.lgs 42/2004)
- Tutela indiretta (art. 45 D.lgs 42/2004)

Archeologici - Tratturi
- Tratturi

Parchi e Viali della Rimembranza - art. 136

Aree di notevole interesse pubblico

Territori costieri (buffer 300 m) - let. a
- Articolo 142a - BUFFER

Laghi ed invasi artificiali (poligono generatore buffer)
- Articolo 142b

Laghi ed invasi artificiali (buffer 300 m) - let. b
- Articolo 142b - BUFFER

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua (buffer 150 m) - let. c
- Articolo 142c - BUFFER

Montagne eccedenti 1200 m s.l.m. - let. d
- Articolo 142d

Ghiacciai - let. e - Dato non presente sul territorio

Parchi e riserve - let. f
- Parchi
- Riserve

Foreste e boschi - let. g - Il dato sarà progressivamente popolato
- Foreste e boschi

Zone gravate da usi civici - let. h - Dato non disponibile

Zone umide - let. i

Vulcani - let. l

Zone di interesse archeologico ope legis – let m

Zone di interesse archeologico proposte dal PPR (procedimento in

Alberi monumentali

Geositi

PPR Basilicata – estratto cartografico Vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Si fa riferimento in particolare alla cartografia dedicata al sistema dei vincoli paesaggistici "Sistema dei vincoli paesaggistici e ambientali" (cod. G798IT08A_Sistema dei vincoli paesaggistici e ambientali).

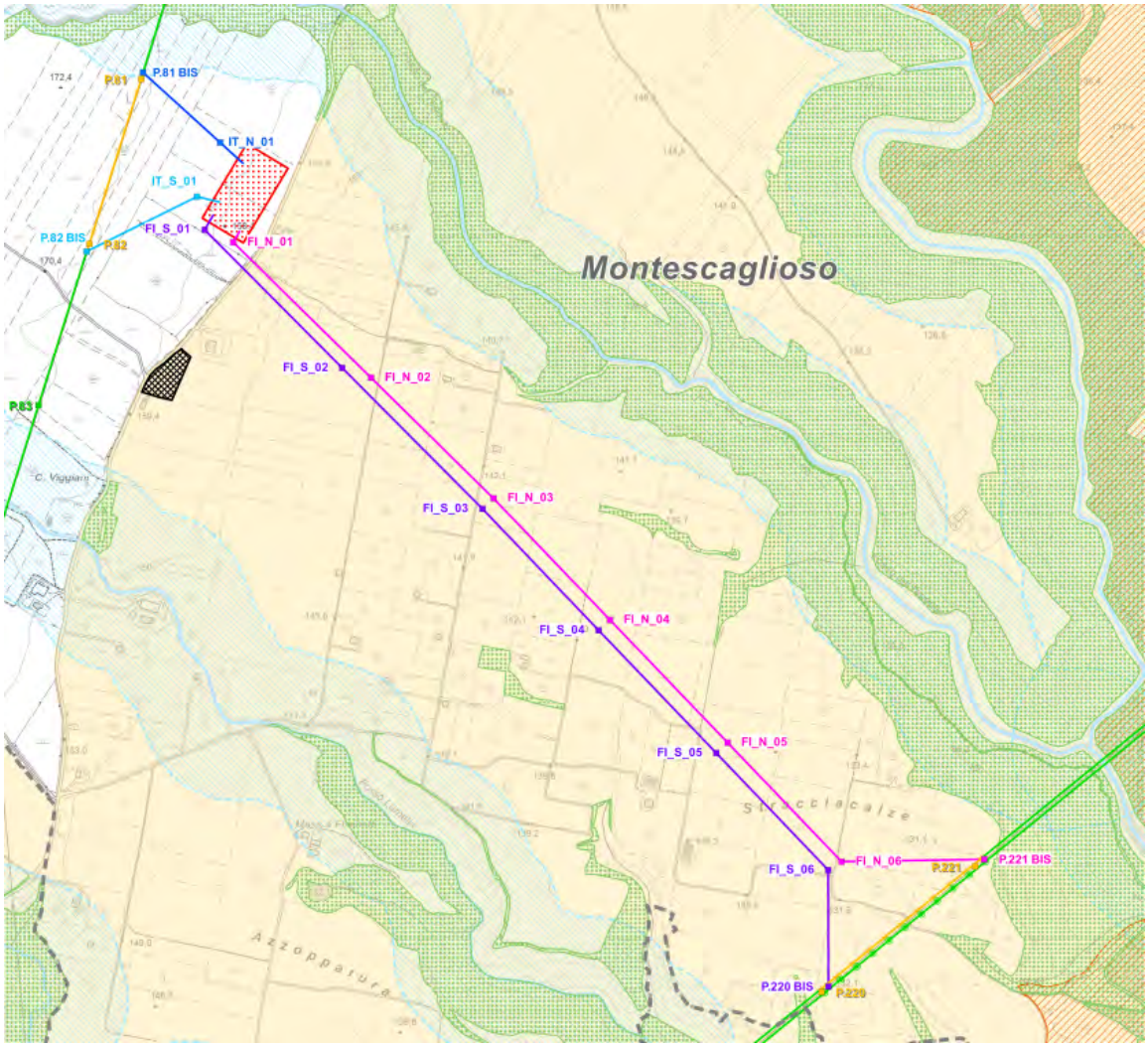

Estratto della tavola "G798.I.T08A_Sistema dei vincoli paesaggistici e ambientali"

L'area oggetto di studio, conformemente inoltre a quanto valutato in sede di Studio di Prefattibilità Ambientale, intercetta i seguenti vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004:

- Il tracciato di raccordo di rete elettrica è incluso all'interno dell'area di Notevole interesse pubblico denominata: "*Territorio della fascia costiera del primo entroterra, colline e altipiani sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri*" (Decreto DM 18/04/1985 – di integrazione ai precedenti decreti del 11/04/1968, 27/06/1969 e 24/02/1970);
  Limitatamente al posizionamento di uno dei sostegni da demolire e sostituire di connessione alle linee esistenti si intercetta il limite della fascia di rispetto del Fosso Tenente: corsi d'acqua appartenenti alla categoria vincolata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. C), i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Si segnala a tal proposito che l'opera in oggetto prevede la sostituzione di un traliccio già esistenti, pertanto gli impatti sul paesaggio risultano nulli.
- Relativamente al posizionamento della futura Stazione elettrica non sono presenti interferenze con alcuna categoria di vincolo paesaggistico.
- L'area di cantiere base è inclusa all'interno dell'area di Notevole interesse pubblico. Considerandone la localizzazione in area agricola (seminativo) e la temporaneità della persistenza dell'impatto, si valuta trascurabile l'impatto sul paesaggio.

Le interferenze dirette del progetto coi vincoli paesaggistici operanti sul territorio di riferimento sono molto contenute e l'uso è definito a: Modificabilità previa autorizzazione.

Alla scala territoriale si segnalano i seguenti ambiti vincolati a livello paesaggistico, che definiscono e qualificano il paesaggio alla scala ampia, ma che <u>non sono oggetto di alcuna interferenza da parte delle opere in progetto</u>:

- Superfici boscate (corrispondenti in particolare alle aree caratterizzate dai corsi d'acqua e dalle incisioni orografiche caratterizzanti il territorio dell'altopiano della murgia materana) vincolate ai sensi dell'art. 142 lett. g) 'i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento';
- Fascia di rispetto del fosso della Lumella (a sinistra dell'area di intervento) e dei diversi ulteriori corsi d'acqua e fossi rpesenti nell'ambito del comune di Montescaglioso, vincolati ai sensi dell'art. 142 lett. c) 'i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna';
- Area del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano (parco regionale) posto a nord dell'abitato di Montescaglioso e comprendente tutte le aree connesse al sistema della Gravina di Matera;
- Area di notevole interesse pubblico comprendente il centro abitato di Montescaglioso, vincolata ai sensi dell'art. a136 del D.Lgs. 42/2004 e denominata "Area panoramica comprendente lo antico centro abitato e le aree adiacenti del comune di Montescaglioso" (decreto 1968-02-13);

- Zona di interesse archeologico proposta dal PPR della Basilicata (procedimento in corso di approvazione) ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e denominata 'Chora di Metaponto', posta a sud-est dell'area di intervento;
- Ulteriori aree di interesse archeologico presenti nell'area del comune di Montescaglioso, Zone di interesse archeologico *ope legis* – let. m) art. 142 D.Lgs. 42/2004:
  - Cozzo Presepe (decreto 17.7.1972)
  - Difesa San Biagio
- Tratture di interesse storico interessanti il territorio comunali e posti a est del sito di intervento tra cui:
  - MT Regio Tratturello Metaponto-Miglionico
  - MT Regio Tratturello Matera-Montescaglioso

12.1.1 Vincolo architettonico – beni culturali

Le opere in progetto non interferiscono direttamente con alcun vincolo architettonico.

12.1.2 Vincolo archeologico

Le opere in progetto non interferiscono con aree vincolate a livello archeologico come analizzato dalla cartografia relativa allo studio dei vincoli paesaggistici.

In particolare l'area non interferisce con nessun'area tutelata ai sensi del:

- Artt. 10-13 D.Lgs 42/2004 (Aree archeologiche – tutela diretta);
- Art. 45 D.Lgs. 42/2004 (Aree archeologiche – tutela indiretta);
- Art. 142 lett. m) (Zone di interesse archeologico *ope legis*);
- Zone di interesse archeologico proposte dal PPR della Basilicata.

Sulla base delle risultanze dello studio archeologico preventivo, condotto seguendo le tre linee fondamentali dell'indagine preventiva: raccolta del materiale edito, fotointerpretazione e ricognizione di superficie, è stato possibile evidenziare la situazione dell'area oggetto di indagine dal punto di vista del rischio e dell'impatto che le lavorazioni potrebbero avere sul patrimonio archeologico.

L'uso del suolo, il grado di urbanizzazione, l'accessibilità dei singoli campi hanno una enorme importanza ai fini della valutazione del rischio archeologico, la cui efficacia è direttamente proporzionale al grado di visibilità di un'area (che può essere connesso al tipo di coltura, alla presenza o meno di vegetazione infestante o macchia, al grado di urbanizzazione, con conseguente impossibilità di osservare la superficie del suolo) e alla sua accessibilità. Le aree in cui è prevista la realizzazione delle opere in progetto, interamente a carattere agricolo, risultano coperte da aree a seminativo semplice, aree a frutteto e alcune aree definite a incolto. Nel complesso l'area indagata ha restituito un grado di visibilità discreto.

Si fa riferimento alla Relazione archeologica e relativi elaborati allegati al presente Studio d'Impatti Ambientale in cui emergono le sintesi relative al potenziale rischio archeologico dell'area di intervento

12.2Vincolo idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923

Il vincolo idrogeologico è regolamentato dal Regio Decreto del 30 dicembre 1923 n. 3267 e dal successivo Regolamento di Attuazione del 16 maggio 1926 n. 1126. Lo scopo principale del suddetto vincolo è quello di preservare l'ambiente fisico: non è preclusivo della possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, ma mira alla tutela degli interessi pubblici ed alla prevenzione del danno pubblico. Il Regio Decreto n. 3267/1923 (in materia di tutela di boschi e terreni montani), ancora vigente, prevede il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. In particolare tale decreto vincola:

- Per scopi idrogeologici, i terreni di qualsiasi natura e destinazione che possono subire denudazioni, perdere la stabilita o turbare il regime delle acque;
- Vincolo sui boschi che per loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati da caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi o dalla furia del vento.

Per i territori vincolati, sono segnalate una serie di prescrizioni sull'utilizzo e la gestione. Il vincolo idrogeologico deve essere tenuto in considerazione soprattutto nel caso di territori montani dove tagli indiscriminati e/o opere di edilizia possono creare gravi danni all'ambiente.

Di seguito si riporta estratto dal Web-Gis della Regione Basilicata da cui è possibile visualizzare e scaricare le mappe originali del vincolo idrogeologico redatte ai sensi del R.D. 3267/1923. La sovrapposizione dei layer presenta tolleranze variabili, anche importanti e non uniformi, legate alle condizioni di conservazione del supporto cartaceo originale ed alle modalità della sua acquisizione (stralci provenienti da copie, talvolta in pessime condizioni e/o con difetti d'assemblaggio) ed alle procedure di informatizzazione e di allineamento alla cartografia catastale in formato vettoriale utilizzata come riferimento. Attestazione e certificazione restano di esclusiva competenza dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, depositario della documentazione originaria.

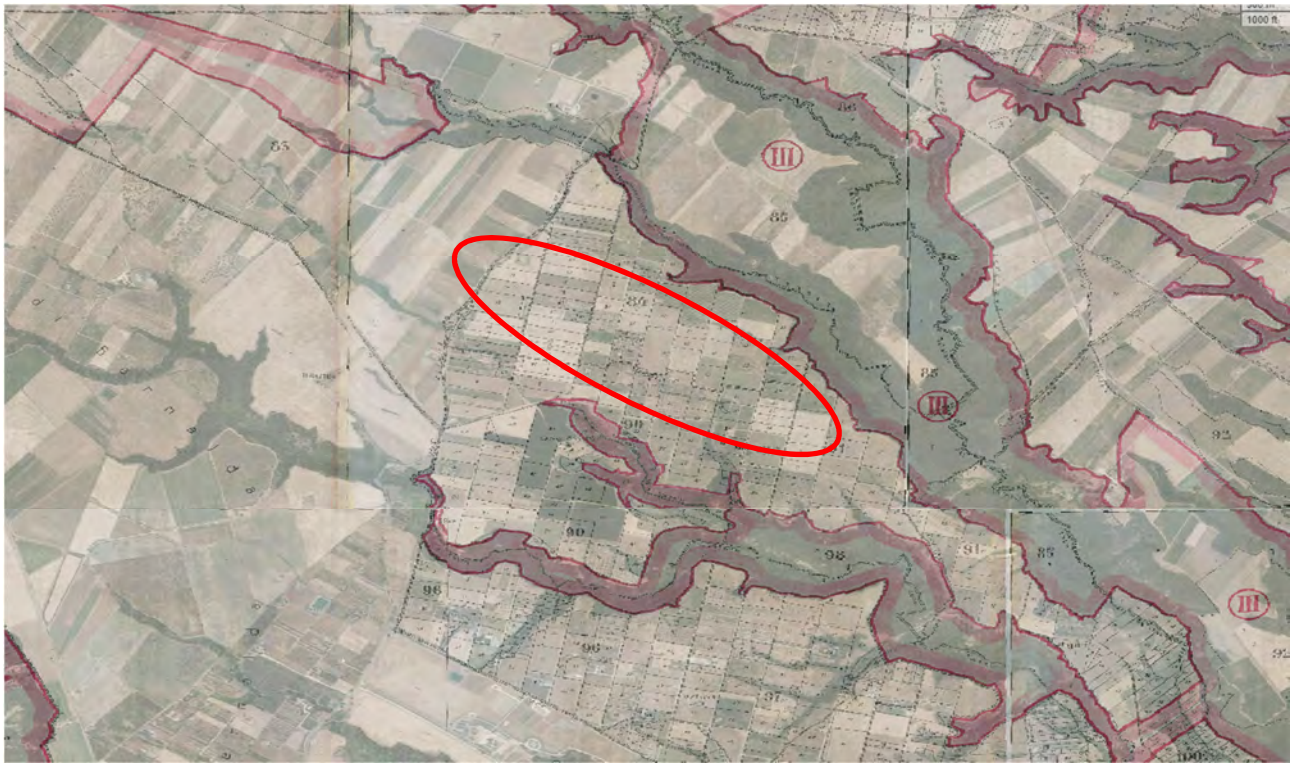

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DI MATERA

Comune di MONTESCAGLIOSO

CARTA CATASTALE DELLE ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO

Scala 1:10.000

28 DIC. 2005

LEGENDA:

- Limite delle zone di vincolo
- Terreni esclusi dal vincolo
- I - II ... Numeri indicanti le zone di vincolo
- 1 - 2 ... Numeri indicanti le sottozone escluse dal vincolo

MATERA, lì 25 MAG 1960

Carta del Vincolo idrogeologico – estratto cartografico da Web-Gis della Regione Basilicata

Le aree oggetto di intervento non ricadono in aree sottoposte a vincolo idrogeologico.

Si fa inoltre riferimento alla tavola del vincolo idrogeologico del Regolamento urbanistico comunale analizzata nei paragrafi precedenti e alla cartografia dedicata, che conferma quanto sopra enunciato.

12.3 Vincolo ambientale (Parchi e Riserve)

Le aree naturali protette sono un insieme rappresentativo di ecosistemi ad elevato valore ambientale e, nell'ambito del territorio nazionale, rappresentano uno strumento di tutela del patrimonio naturale. La loro gestione è impostata sulla "conservazione attiva", ossia sulla conservazione dei processi naturali, senza che ciò ostacoli le esigenze delle popolazioni locali. È evidente quindi la necessità di ristabilire in tali aree un rapporto equilibrato tra l'ambiente, nel suo più ampio significato, e l'uomo, ossia di realizzare, in "maniera coordinata", la conservazione dei singoli elementi dell'ambiente naturale integrati tra loro, mediante misure di regolazione e controllo, e la valorizzazione delle popolazioni locali mediante misure di promozione e di investimento.

L'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP) è un elenco stilato e periodicamente aggiornato dal Ministero della Transizione Ecologica - Direzione per la Conservazione della Natura, che raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, ufficialmente riconosciute. L'istituzione delle aree protette deve garantire la corretta armonia tra l'equilibrio biologico delle specie, sia animali che vegetali, con la presenza dell'uomo e delle attività connesse.

La "legge quadro sulle aree protette" (n. 394/1991), è uno strumento organico per la disciplina normativa delle aree protette in precedenza soggette ad una legislazione disarticolata sul piano tecnico e giuridico. Scopo di tale legge è di regolamentare la programmazione, la realizzazione, lo sviluppo e la gestione dei parchi nazionali e regionali e delle riserve naturali, cercando di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, di equilibrare il legame tra i valori naturalistici ed antropici, nei limiti di una corretta funzionalità dell'ecosistema.

L'art. 2 della legge quadro e le sue successive integrazioni individuano una classificazione delle aree protette che prevede le seguenti categorie:

- Parco nazionale;
- Riserva naturale statale;
- Parco naturale interregionale;
- Parco naturale regionale;
- Riserva naturale regionale;
- Zona umida di importanza internazionale;
- Altre aree naturali protette.

Tale elenco è state aggiornato con la delibera del 18 dicembre 1995 ed allo stato attuale risultano istituite nel nostro paese le seguenti tipologie di aree protette:

- Parchi nazionali;
- Parchi naturali regionali;
- Riserve naturali.

Con specifico riferimento all'attività in oggetto, l'area protetta più prossima risulta essere il **Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano (Parco Regionale)** – codice EUAP 0419**.** La distanza della suddetta area dal sito di intervento (area della stazione elettrica) risulta essere di circa 13.5 km in linea d'aria, per cui l'intervento proposto non comporta interferenze dirette con la tipologia di aree protette in oggetto.

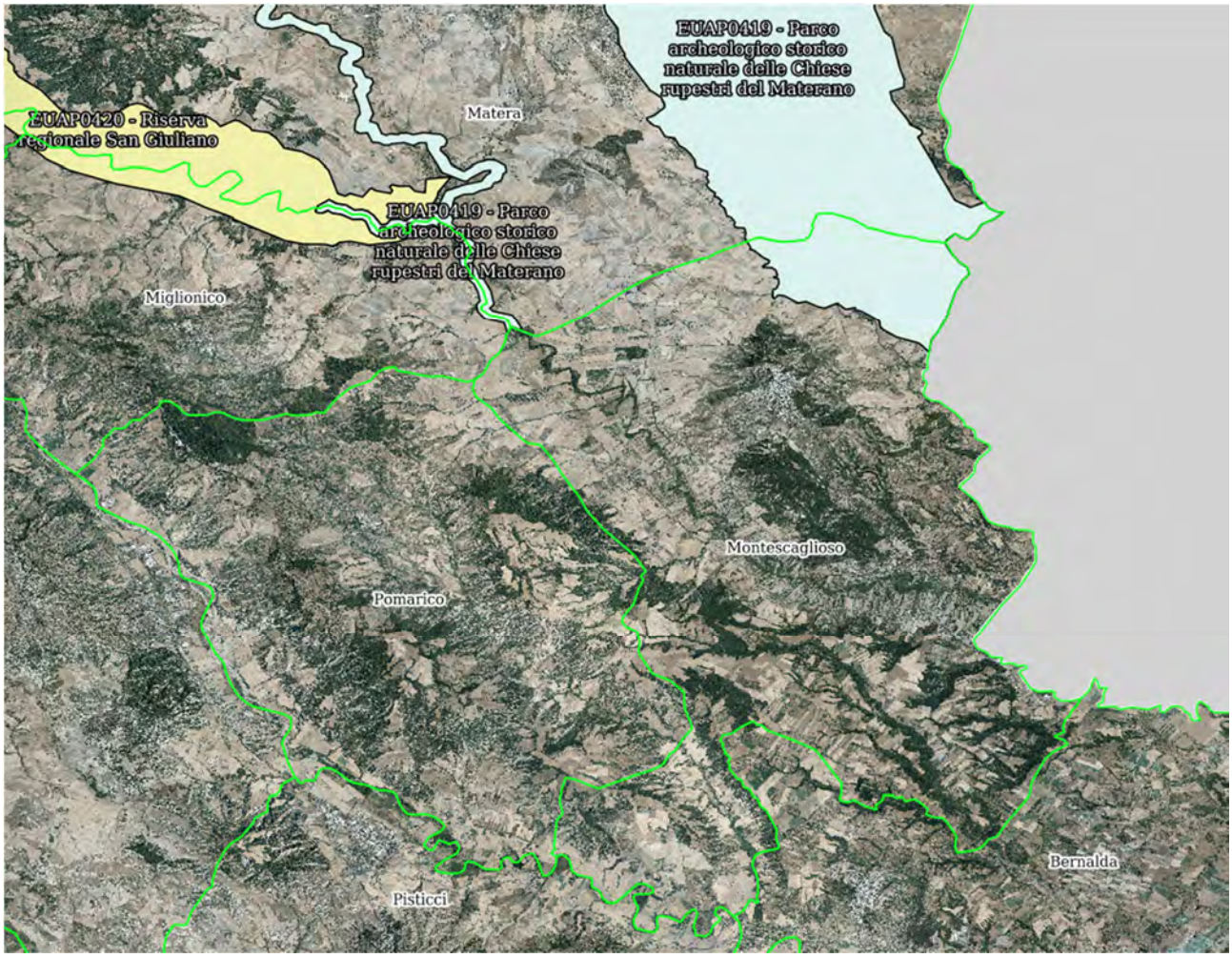

Estratto cartografico da Web-Gis della Regione Basilicata – Aree EUAP (in azzurro il Parco Archeologico storico naturale delle Chiese Rupestri del Materano)

12.4Usi civici

L'uso civico è un diritto di antica origine che veniva concesso alle popolazioni residenti in un determinato territorio spesso per alleviarne le penose condizioni di vita. Questo diritto, che veniva esercitato su di un terreno altrui, poteva consistere nel far legna, raccogliere funghi, pascolare gli armenti, etc. Molti di questi usi civici non sono più stati esercitati, mentre altri sono tuttora in esercizio. La Legge 1766/1927 mira alla liquidazione di detti diritti, spinta dall'idea che la proprietà privata possa sviluppare maggiormente le sue potenzialità se liberata da siffatti pesi. La scelta effettuata dalla legge per la liquidazione consiste nello scorporo e nell'assegnazione di una parte del fondo gravato al comune in cui risiede la popolazione che fruiva dell'uso, mentre l'altra parte del fondo, liberato da qualsiasi altro diritto, rimane al proprietario (art. 5). A questo sistema sono previste due eccezioni. Quando il proprietario abbia apportato sostanziali migliorie e quando i fondi siano piccoli appezzamenti non raggruppabili in unità agrarie: in tali casi non si procede allo scorporo, ma il terreno, rilasciato in toto al privato proprietario, viene gravato di un canone di natura enfiteutica (art. 7).I terreni così ricavati sono destinati per una parte a bosco e pascolo (categoria a), rimanendo quindi a disposizione delle popolazioni, sebbene gestiti da comuni, frazioni o università

agrarie; per altra parte sono invece destinati alla coltura agraria (categoria b) (art. 11). In questo secondo caso è poi prevista la divisione e assegnazione in enfiteusi, successivamente affrancabile, a famiglie non abbienti di coltivatori diretti (art. 13).

Vengono indicati ancora con il nome di usi civici anche quei terreni rimasti o divenuti di proprietà del comune, di una frazione o di una associazione agraria, e quindi rientranti nella categoria bosco o pascolo. Su questi terreni e su quelli appartenenti alla collettività privata, tutta la popolazione residente potrà esercitare il diritto di uso civico (art. 26).

Infine, la legge prevede, l'istituto della legittimazione, per mezzo del quale vengono sanate le occupazioni abusive effettuate sui terreni di proprietà dei comuni, frazioni o associazioni al ricorrere di determinati requisiti (che l'occupatore vi abbia apportato delle migliorie, che l'occupazione non interrompa la continuità dei demani e che l'occupazione duri da almeno dieci anni). In seguito alla legittimazione viene imposto al fondo occupato un canone di natura enfiteutica (artt. 9 e 10).

La Legge Regionale del 12 settembre 2000, n. 57 costituisce la norma di riferimento per la complessa regolamentazione degli usi civici in ambito regionale. Essa sancisce la titolarità degli usi civici ai cittadini residenti nei comuni nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili soggetti all'uso; l'utilizzo stesso tuttavia non è libero ma è normato e gestito dal Comune attraverso regolamento comunale di gestione delle terre ad uso civico.

Il Proponente ha richiesto al Dipartimento delle Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata la Certificazione degli Usi civici al fine di verificare l'interferenza con alcune particelle appartenenti al demanio comunale di uso civico.

Dalla certificazione trasmessa dalla Regione Basilicata (protocollo n. 057197 del 15/03/2021) emergono le seguenti interferenze rispetto ai seguenti mappali:

- Gli immobili di cui al foglio n. 83 – particelle 124/92/248/199 e al foglio n. 85 – particella 02 (Montescaglioso) sono appartenenti al demanio comunale di uso civico;
- Gli immobili di cui al foglio n. 91 – particella 07 e al foglio n. 84 – particella 03 (Montescaglioso) sono di natura allodiale in quanto legittimanti con ordinanze 05/5/1937 (rid 01/7/1973) con imposizione di un canone;
- Che gli immobili di cui al foglio n. 84 – particelle 50/38/53/04/78/152/28/07/14/83/90/55/71/72/73/08/89/112/37/100/63/35/151/16/19/124/52/79/13/17/18/107/11/125/27/80/59/60/86/61; foglio n. 91 – particelle 03/11/06/36/41/12/09/13/40/05/08/43 (Montescaglioso) sono da ritenersi di natura allodiale in quanto 'antiche quote' del 1867/1880.

Il progetto interferisce pertanto con alcune particelle appartenenti al demanio comunale di suo civico.

In particolare, dai riscontri effettuati sulle interferenze delle opere e delle aree potenzialmente impegnate emerge che le particelle di cui al foglio n. 83, particelle 124/92/248/199 sono appartenenti al demanio comunale di uso civico e interessate dalle opere. Si valuta tuttavia che il quadro vincolistico riguardante gli usi civici (vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 lett.h) non risulta ostativo all'intervento in oggetto.

12.5 Vincoli militari e aviosuperfici

Nell'area di studio e nelle aree limitrofe non sono presenti aeroporti (aree vincolate in base al Codice di Navigazione Regio Decreto n.327 del 30 marzo 1942, parte 2°, e succ. mod. e integr. sino al 2002).

12.6Altri vincoli

Non si segnala la presenza di vincoli di tipo demaniale, aeroportuale, militari, di servitù né vincoli di altro tipo.

Non si segnala inoltre la presenza di interferenze con parchi geominerari.

12.7 Vincolo ambientale - naturalistico (Siti Rete Natura 2000) Zone a Protezione Speciale ZPS, Siti d'Interesse Comunitario SIC e Zone Speciali di Conservazione (ZSC)

Natura 2000 è la rete delle aree naturali e seminaturali d'Europa, cui è riconosciuto un alto valore biologico e naturalistico. Oltre ad habitat naturali, Natura 2000 accoglie al suo interno anche habitat trasformati dall'uomo nel corso dei secoli, come paesaggi culturali che presentano peculiarità e caratteristiche specifiche. L'obiettivo di Natura 2000 è contribuire alla salvaguardia della biodiversità degli habitat, della flora e della fauna selvatiche attraverso l'istituzione di Zone di Protezione Speciale sulla base della Direttiva "Uccelli" e di Zone Speciali di Conservazioni sulla base della "Direttiva Habitat".

Il patrimonio naturale europeo costituisce una ricchezza inestimabile, con diverse migliaia di tipi di habitat naturali, oltre 10.000 specie vegetali e innumerevoli specie animali. Questa biodiversità (diversità genetica, faunistica, floristica e di habitat) è fondamentale e irrinunciabile. La protezione della biodiversità è già da tempo al centro della politica ambientale comunitaria. Nonostante ciò continuano ad esservi specie in via di estinzione o destinate a divenire sempre più rare. Infatti, la distruzione ed il degrado degli habitat naturali e seminaturali non tendono ad arrestarsi.

Con la Direttiva 79/409/CEE, adottata dal Consiglio in data 2 aprile 1979 e concernente la conservazione degli uccelli selvatici, si introducono per la prima volta le zone di protezione speciale. La Direttiva "Uccelli" punta a migliorare la protezione di un'unica classe, ovvero gli uccelli.

La Direttiva "Habitat" estende, per contro, il proprio mandato agli habitat ed a specie faunistiche e floristiche sino ad ora non ancora considerate. Insieme, le aree protette ai sensi della Direttiva "Uccelli" e quella della Direttiva "Habitat" formano la Rete Natura 2000, ove le disposizioni di protezione della Direttiva "Habitat" si applicano anche alle zone di protezione speciale dell'avifauna.

Gli allegati della Direttiva Habitat riportano liste di habitat e specie animali e vegetali per le quali si prevedono diverse azioni di conservazione e diversi gradi di tutela.

- Allegato I: Habitat naturali di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

- Allegato II: Specie di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione.
- Allegato III: Criteri di selezione dei siti che presentano caratteristiche idonee per essere designati zone speciali di conservazione.
- Allegato IV: Specie di interesse comunitario, la cui conservazione richiede una protezione rigorosa.

Questi allegati sono stati modificati ed aggiornati dalla successiva Direttiva 97/62/CE. In base agli elenchi degli allegati sono stati individuati i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) destinati a divenire, a seguito della loro elezione da parte dell'Unione Europea, le ZSC che costituiranno l'insieme di aree della Rete Natura 2000, rete per la conservazione del patrimonio naturale europeo. L'applicazione in Italia di questa Direttiva è affidata al dpr 357/97, modificato con dpr n. 120/2003.

Le direttive 79/409/CEE "Uccelli-Conservazione degli uccelli selvatici" e 92/43/CEE "Habitat-Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" prevedono, al fine di tutelare una serie di habitat e di specie animali e vegetali rari specificatamente indicati, che gli Stati Membri debbano classificare in zone particolari come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica definita "Rete Natura 2000".

In Italia l'individuazione delle aree viene svolta dalle Regioni, che ne richiedono successivamente la designazione al della Transizione Ecologica. L'attuazione della Direttiva "Habitat" è obbligatoria per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, e di conseguenza anche per l'Italia. Un suo mancato rispetto comporterebbe non solo una denuncia dalla Commissione presso la Corte di Giustizia Europea, ma si ripercuoterebbe negativamente anche sull'assegnazione delle fonti strutturali.

La classificazione di un sito come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) ai sensi di Natura 2000 non comporta un divieto generalizzato di qualsiasi tipo di sfruttamento. L'U.E. è infatti consapevole di come gran parte del patrimonio naturale europeo sia strettamente legato ad uno sfruttamento sostenibile del territorio. Nell'attuare la Direttiva si dovrà, infatti, garantire all'interno delle zone di protezione uno sviluppo compatibile con le istanze di tutela della natura. L'uso del territorio in atto potrà proseguire, nella misura in cui esso non comporti una situazione di grave conflitto nei confronti dello stato di conservazione del sito. È altresì possibile modificare il tipo di utilizzazione o di attività, a condizione che ciò non si ripercuota negativamente sugli obbiettivi di protezione all'interno delle zone facenti parte della Rete Natura 2000.

12.7.1 Zone a Protezione Speciale (ZPS)

Individuata ai sensi della direttiva comunitaria 79/409/CEE "Uccelli", questi siti sono abitati da uccelli di interesse comunitario e vanno preservati conservando gli habitat che ne favoriscono la permanenza. Le ZPS corrispondono a quelle zone di protezione, già istituite ed individuate dalle Regioni lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofe, sulle quali si deve provvedere al ripristino dei biotopi distrutti e/o alla creazione dei biotopi in particolare attinenti alle specie di cui all'elenco allegato alla direttiva 79/409/CEE - 85/411/CEE - 91/244/CEE.

12.7.2 Siti di Interesse Comunitario (SIC)

Sono stati istituiti ai sensi della direttiva Comunitaria 92/43/CEE "Habitat" i SIC che costituiscono aree dove sono presenti habitat d'interesse comunitario, individuati in un apposito elenco. I SIC sono quei siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato "A" (dpr 8 settembre 1997 n. 357) o di una specie di cui all'allegato "B", in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica "Natura 2000" al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

12.7.3 Zona Speciale di Conservazione (ZSC)

Una Zona Speciale di Conservazione, ai sensi della Direttiva Habitat della Commissione europea, è un sito di importanza comunitaria in cui sono state applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali e delle popolazioni delle specie per cui il sito è stato designato dalla Commissione europea. Un SIC viene adottato come Zona Speciale di Conservazione dal della Transizione Ecologica degli stati membri entro 6 anni dalla formulazione dell'elenco dei siti. Tutti i piani o progetti che possano avere incidenze significative sui siti e che non siano direttamente connessi e necessari alla loro gestione devono essere assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza ambientale.

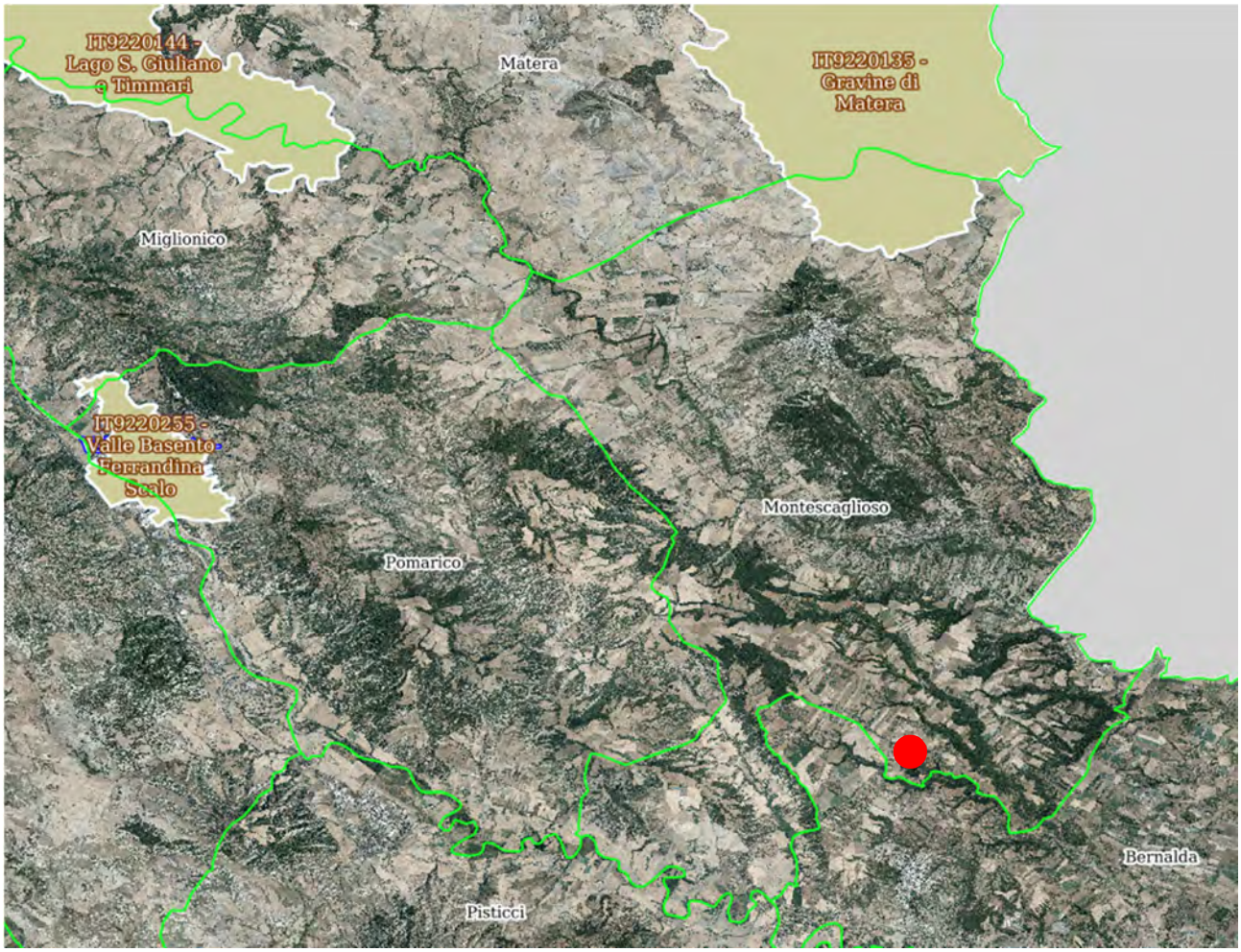

Estratto cartografico da Web-Gis della Regione Basilicata – Aree Natura 2000

L'intervento in progetto non ricade in alcun sito Rete natura 2000; in particolare, i siti più prossimi risultano essere:

- ZPS / ZSC IT9220135 'Gravine di Matera', in parte compreso nel territorio comunale di Montescaglioso (posto a circa 13,5 km in linea d'aria dalle aree di progetto relative alle opere di rete);
- ZPS/ZSC IT9220255 Valle Basento - Ferrandina Scalo (posto in comune di Pomarico a circa 16 km in linea d'aria dalle aree di progetto relative alle opere di rete).

12.7.4 Aree I.B.A. - Important Birds Areas

L'acronimo I.B.A. – Important Birds Areas - identifica i luoghi strategicamente importanti per la conservazione delle oltre 9.000 specie di uccelli ed è attribuito da Bird Life International, l'associazione internazionale che riunisce oltre 100 associazioni ambientaliste e protezioniste. Nate dalla necessità di individuare le aree da proteggere attraverso la Direttiva Uccelli n. 409/79, che già prevedeva l'individuazione di "Zone di Protezione Speciali per la Fauna", le aree I.B.A rivestono oggi grande importanza per lo sviluppo e la tutela delle popolazioni di uccelli che vi risiedono stanzialmente o stagionalmente.

Le aree I.B.A., per le caratteristiche che le contraddistinguono, rientrano spessissimo tra le zone protette anche da altre direttive europee o internazionali come, ad esempio, la convenzione di Ramsar.

Le aree I.B.A. sono:

- Siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna;
- Individuate secondo criteri standardizzati con accordi internazionali e sono proposte da enti no profit (in italia la l.i.p.u.);
- Da sole, o insieme ad aree vicine, le i.b.a. devono fornire i requisiti per la conservazione di popolazioni di uccelli per i quali sono state identificate;
- Aree appropriate per la conservazione di alcune specie di uccelli;
- Parte di una proposta integrata di più ampio respiro per la conservazione della biodiversità che include anche la protezione di specie ed habitat.

Le IBA italiane identificate attualmente sono 172, e i territori da esse interessate sono quasi integralmente stati classificati come ZPS in base alla Direttiva 79/409/CEE.

All'interno del territorio dei comuni di Montescaglioso e Pomarico è presente l'area IBA196, Calanchi della Basilicata che si estende per circa 12700 ettari; **l'area di progetto non interferisce con l'area IBA su indicata.**

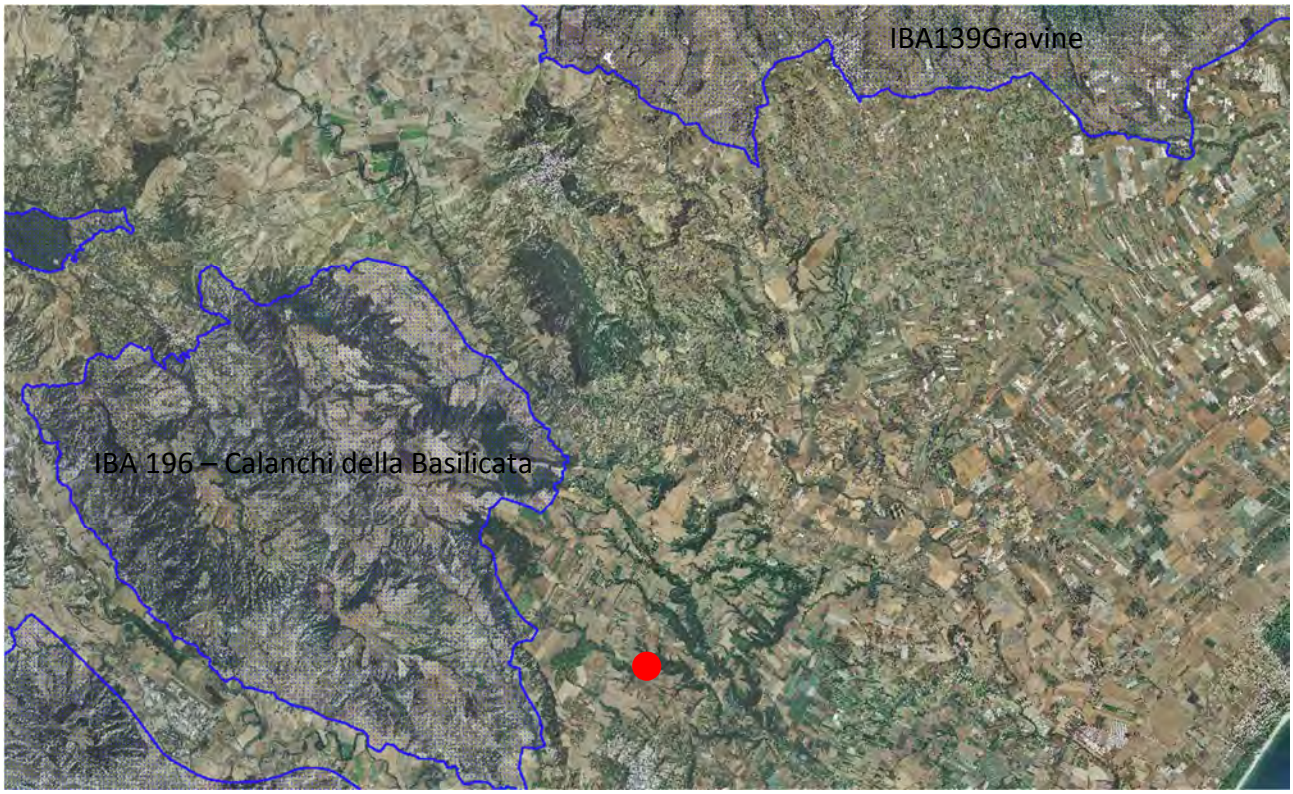

Estratto cartografico da Portale cartografico nazionale – Aree IBA

13.Conclusioni

Il sito di intervento comprendente le aree connesse alla realizzazione delle opere di raccordo e della nuova stazione elettrica ricade all'interno di un'area classificata come agricola (zona E) dalle previsioni degli Strumenti Urbanistici comunali, trattasi dunque di un'area potenzialmente idonea alla localizzazione degli interventi, in linea con quanto definito anche in sede di Studio di Prefattibilità Ambientale.

Inoltre, dall'esame degli strumenti programmatori e della normativa specifica riportati nei paragrafi precedenti e che sono serviti come base per l'analisi del Quadro di Riferimento Programmatico, è emerso che, dal punto di vista vincolistico, il territorio in esame non è incluso in alcuna delle seguenti categoria riservate ed in particolare è escluso da:

- Vincolo storico-culturale e archeologico (D.Lgs 42/2004);
- Vincolo naturalistico e floro-faunistico (aree Natura 2000: SIC, ZPS, ZSC) (d.p.r. N. 357/1997, integrato e modificato dal d.p.r. N. 120/2003);
- Aree IBA;
- Area parco e/o aree naturali protette (l. N. 394/1991);
- Aree a vincolo idrogeologico;

Il sito di progetto, inoltre, non risulta:

- In corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- In aree esondabili o alluvionabili (come definito dalla pianificazione di settore).

È emerso che parte delle opere in progetto (nuovo elettrodotto e area di cantiere base) interferiscono direttamente con aree tutelate a livello paesaggistico e in particolare con:

- **Area di notevole interesse pubblico** vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. denominata "*Territorio della fascia costiera del primo entroterra, colline e altipiani sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri*".

Dal momento che alcune opere in esame interferiscono con alcune categorie vincolate in materia di paesaggio si provvederà ad attivare, contestualmente al procedimento di VIA, un procedimento finalizzato all'ottenimento del parere paesaggistico (si fa riferimento alla Relazione Paesaggistica).

Il progetto risulta inoltre esterno alle aree sottoposte a vincolo archeologico; per approfondimenti si fa riferimento agli elaborati specialistici relativi agli aspetti archeologici.

A livello generale si conferma che le aree vincolate a livello paesaggistico interessate dal nuovo tracciato di rete permettono la trasformabilità delle aree, non costituendo motivo di preclusione alla realizzazione delle opere di rete.

In conclusione l'intervento proposto risulta coerente con la pianificazione territoriale vigente di livello regionale, provinciale e comunale, nonché con il quadro definito dalle norme settoriali vigenti e adottate.